



Bruxelles, 23 novembre 2016
(OR. en)

14775/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0360 (COD)**

**EF 351
ECOFIN 1096
CCG 12**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 novembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 850 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 850 final.

All.: COM(2016) 850 final

Bruxelles, 23.11.2016
COM(2016) 850 final

2016/0360 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 377 final}

{SWD(2016) 378 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche modifiche della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD), della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche o BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR).

Negli ultimi anni l'UE ha attuato una riforma sostanziale del quadro normativo sui servizi finanziari volta rafforzare la resilienza degli enti (enti creditizi o imprese di investimento) che operano nel settore finanziario dell'UE e basata in larga misura sulle norme globali concordate con i partner internazionali. Il pacchetto di riforma comprendeva il regolamento (UE) n. 575/2013¹ (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) e la direttiva 2013/36/UE² (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) sui requisiti prudenziali e vigilanza degli enti, la direttiva 2014/59/UE³ (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche o BRRD) sul risanamento e la risoluzione degli enti, e il regolamento (UE) n. 806/2014⁴ sul meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Queste misure sono state adottate in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008 e rispecchiano le norme convenute a livello internazionale. Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente a numerosi tipi di shock e crisi che potrebbero verificarsi in futuro, le riforme non affrontano in modo esauriente tutti i problemi individuati. Le presenti proposte mirano pertanto a completare il programma di riforma ovviando alle carenze rimanenti e attuando alcuni elementi in sospenso della riforma che, pur essendo essenziali per garantire la resilienza degli enti, sono stati finalizzati solo di recente dagli organismi di normazione mondiali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e Consiglio per la stabilità finanziaria):

- un coefficiente di leva finanziaria vincolante, che impedisca agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, ad esempio per compensare una scarsa redditività;
- un coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) vincolante basato su profili di finanziamento migliorati degli enti, che stabilirà una norma armonizzata sull'entità

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 321 del 26.6.2013, pag. 6).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁴ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

delle fonti di finanziamento stabili e a lungo termine di cui un ente ha bisogno per far fronte ai periodi di stress di mercato e difficoltà di finanziamento;

- requisiti di fondi propri (cioè patrimoniali) più sensibili al rischio per gli enti che negoziano in larga misura titoli e derivati, al fine di evitare divergenze troppo pronunciate tra i requisiti non basati sui profili di rischio degli enti;
- da ultimo, ma non per importanza, nuove norme sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), che richiederanno a questi enti di avere una maggiore capacità di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione, affronteranno la questione delle interconnessioni sui mercati finanziari mondiali e rafforzeranno ulteriormente la capacità dell'UE di risolvere i G-SII in dissesto riducendo al minimo i rischi per i contribuenti.

La Commissione ha riconosciuto la necessità di ridurre ulteriormente il rischio nella sua comunicazione del 24 novembre 2015⁵ e si è impegnata a presentare una proposta legislativa basata sugli accordi internazionali di cui sopra. Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, queste misure di riduzione del rischio permetteranno di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. La necessità di adottare altre misure legislative concrete per ridurre il rischio nel settore finanziario è stata riconosciuta anche nelle conclusioni del Consiglio Ecofin del 17 giugno 2016⁶. La risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2015 indica inoltre alcuni aspetti del quadro normativo vigente che potrebbero essere oggetto di ulteriori interventi.

Al tempo stesso, la Commissione doveva tener conto del quadro normativo vigente e dei nuovi sviluppi normativi a livello internazionale nonché rispondere alle sfide che influiscono sull'economia dell'UE, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. Sono state varate diverse iniziative importanti, come il piano di investimenti per l'Europa (FEIS) e l'Unione dei mercati dei capitali, per rafforzare l'economia dell'Unione. Bisogna rafforzare la capacità degli enti di finanziare l'economia senza compromettere la stabilità del quadro normativo. Per agevolare l'interazione sia tra le recenti riforme del settore finanziario sia tra queste e le nuove iniziative, ma anche con le riforme di più ampia portata attuate di recente nel settore finanziario, la Commissione ha eseguito, in base a un invito a presentare contributi, una valutazione olistica e approfondita dell'attuale quadro sui servizi finanziari (CRR, CRD, BRRD e SRMR). L'imminente riesame delle norme globali è stato inoltre valutato in una prospettiva più ampia in termini di incidenza economica.

Le modifiche basate sugli sviluppi internazionali rappresentano l'attuazione fedele delle norme internazionali nel diritto dell'Unione, con adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro. Ad esempio, il diffuso ricorso ai finanziamenti bancari da parte delle piccole e medie imprese (PMI) dell'UE o per progetti infrastrutturali richiede adeguamenti normativi specifici per preservare la capacità degli enti di finanziarle, visto che le PMI sono la colonna portante del

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria", 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

⁶ Conclusioni del Consiglio relative a una tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria, 17.6.2016.

mercato unico. È necessaria un'agevole interazione con le disposizioni esistenti, ad esempio per quanto concerne la compensazione centrale e la copertura delle esposizioni in strumenti derivati, o una transizione graduale verso alcune delle nuove disposizioni. Alcuni adeguamenti hanno una portata o una durata limitata e quindi non incidono sulla solidità generale delle proposte, che sono in linea con il livello di ambizione di base delle norme internazionali.

Le proposte intendono inoltre migliorare le norme esistenti, sulla base dell'invito a presentare contributi. L'analisi della Commissione ha dimostrato che il quadro vigente può essere applicato in modo più proporzionato, tenendo conto in particolare della situazione degli enti più piccoli e meno complessi, per i quali alcuni degli attuali obblighi relativi all'informativa, alla segnalazione e a portafogli di negoziazione complessi non appaiono giustificati da considerazioni di carattere prudenziale. Inoltre la Commissione ha preso in considerazione il rischio legato ai prestiti alle PMI e al finanziamento di progetti infrastrutturali e ha constatato che in alcuni di questi casi sarebbe giustificato applicare requisiti di fondi propri inferiori a quelli attuali. Di conseguenza le presenti proposte modificano questi requisiti e aumentano la proporzionalità del quadro prudenziale per gli enti. Così facendo si rafforza la capacità degli enti di finanziare l'economia senza compromettere la stabilità del quadro normativo.

Infine la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni, ha valutato l'applicazione delle opzioni e della discrezionalità presenti nella CRD e nel CRR. Sulla base di questa analisi, la presente proposta intende eliminare alcune opzioni e una parte della discrezionalità per quanto concerne le disposizioni sul coefficiente di leva finanziaria, sulle grandi esposizioni e sui fondi propri. Si propone di eliminare la possibilità di creare nuove attività fiscali differite garantite dallo Stato non basate sulla redditività futura che sarebbero esentate dalla deduzione dal capitale regolamentare.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Alcuni elementi delle proposte relative alla CRD e al CRR fanno seguito a revisioni interne, mentre altri adattamenti del quadro normativo per il settore finanziario sono resi necessari da sviluppi successivi, quali l'adozione della BRRD, l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico e i lavori intrapresi dall'Autorità bancaria europea (ABE) e a livello internazionale.

La proposta modifica la legislazione in vigore e la rende pienamente coerente con le politiche esistenti per quanto concerne i requisiti prudenziali degli enti e il loro quadro di vigilanza e di risanamento e risoluzione delle crisi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

A quattro anni dalla decisione da parte dei capi di Stato e di governo di creare l'Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri, la vigilanza e la risoluzione uniche, che poggiano sulla base solida di un codice unico per tutti gli enti dell'UE. Nonostante i notevoli progressi compiuti, sono necessarie misure supplementari per completare l'Unione bancaria, tra cui la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi.

Il riesame del CRR e della CRD fa parte delle misure di riduzione del rischio necessarie per rafforzare ulteriormente la resilienza del settore bancario e parallele alla graduale introduzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Al contempo il riesame intende assicurare la continuità di un codice unico per tutti gli enti dell'UE, sia all'interno che all'esterno dell'Unione bancaria. Gli obiettivi generali della presente iniziativa sopra descritti

sono pienamente coerenti con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre la probabilità e la portata del sostegno dei contribuenti in caso di risoluzione di un ente e contribuire a un finanziamento sostenibile e armonico dell'attività economica, favorendo quindi un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.

Come indicato più sopra, questi obiettivi generali sono inoltre in linea con gli obiettivi di altre grandi iniziative dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Le modifiche proposte hanno la stessa base giuridica degli atti legislativi che vengono modificati (articolo 114 del TFUE per la proposta di regolamento che modifica il CRR e articolo 53, paragrafo 1, del TFUE per la proposta di direttiva che modifica la CRD IV).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi perseguiti dalle misure proposte mirano a integrare la vigente legislazione dell'UE e possono pertanto essere realizzati meglio a livello dell'UE piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse. Misure nazionali miranti, ad esempio, a ridurre il ricorso alla leva finanziaria degli enti e a rafforzarne la stabilità di finanziamento e i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione non sarebbero efficaci quanto le norme dell'UE nel garantire la stabilità finanziaria, poiché gli enti godono della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi in altri Stati membri, il che influisce sul livello di prestazione transfrontaliera di servizi, sui flussi di capitali e sull'integrazione del mercato. Al contrario, misure nazionali potrebbero falsare la concorrenza e influenzare i flussi di capitali. Inoltre l'adozione di misure nazionali risulterebbe difficoltosa dal punto di vista giuridico dato che il CRR regola già la materia bancaria per quanto concerne i requisiti di leva finanziaria (segnalazione), i requisiti di liquidità (in particolare il coefficiente di copertura della liquidità, LCR) e i requisiti del portafoglio di negoziazione.

Si ritiene pertanto che modificare il CRR e la CRD sia l'opzione migliore, in quanto permette di armonizzare le norme mantenendo, al tempo stesso, la flessibilità nazionale ove ciò sia fondamentale senza compromettere il codice unico. Le modifiche promuovono inoltre un'applicazione uniforme dei requisiti prudenziali e la convergenza delle prassi in materia di vigilanza, garantendo inoltre condizioni di parità per i servizi bancari in tutto il mercato interno. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente questi obiettivi. Ciò è particolarmente importante nel settore bancario, in cui numerosi enti creditizi operano in tutto il mercato unico dell'UE. La piena collaborazione e fiducia nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e delle autorità competenti al di fuori dell'SSM è essenziale affinché gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza efficace su base consolidata. Le norme nazionali non consentirebbero di conseguire questi obiettivi.

• Proporzionalità

La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Oltre ad aver effettuato una valutazione individuale di ciascuna delle opzioni proposte nei diversi settori normativi rispetto all'obiettivo della proporzionalità, la mancanza di proporzionalità delle norme vigenti è stata presentata come problema distinto e sono state

analizzate opzioni specifiche volte a ridurre i costi amministrativi e di conformità che devono sostenere gli enti più piccoli (cfr. sezioni 2.9 e 4.9 della valutazione d'impatto).

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone di attuare le misure modificando il CRR e la CRD, rispettivamente attraverso un regolamento e una direttiva. Le misure proposte fanno infatti riferimento a disposizioni vigenti contenute in tali atti giuridici o sviluppano ulteriormente dette disposizioni (liquidità, leva finanziaria, remunerazione, proporzionalità).

Per quanto riguarda la nuova norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite approvata dal Consiglio per la stabilità finanziaria, si suggerisce di includere la maggior parte della norma nel CRR, perché solo un regolamento permette di conseguire la necessaria uniformità di applicazione, come nel caso degli attuali requisiti di fondi propri basati sul rischio. L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante una modifica del CRR ne garantirebbe infatti la diretta applicabilità ai G-SII. Ciò impedirebbe agli Stati membri di introdurre requisiti nazionali divergenti in una materia in cui la piena armonizzazione è auspicabile al fine di evitare disparità di condizioni. Sarà tuttavia necessaria una messa a punto delle disposizioni giuridiche vigenti contenute nella BRRD affinché il requisito sulla capacità totale di assorbimento delle perdite e il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) siano pienamente coerenti e in armonia tra loro.

Alcune delle proposte di modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali inerenti alla proporzionalità lascerebbero agli Stati membri un certo grado di flessibilità che consentirebbe di mantenere norme diverse nella fase del loro recepimento nel diritto nazionale. Ciò consentirebbe agli Stati membri di imporre un regime più severo in determinate materie.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha portato avanti una serie di iniziative per valutare se l'attuale quadro prudenziale e le prossime revisioni delle norme mondiali costituissero gli strumenti più adeguati per realizzare gli obiettivi prudenziali per gli enti dell'UE, e se ciò avrebbe consentito di continuare a fornire i finanziamenti necessari per l'economia dell'UE.

Nel luglio 2015 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul possibile impatto del CRR e della CRD sul finanziamento bancario dell'economia dell'UE, con particolare attenzione al finanziamento delle PMI e delle infrastrutture, e, nel settembre 2015, ha avviato un invito a presentare contributi⁷ riguardante la normativa finanziaria dell'UE nel suo insieme. Le due iniziative intendevano raccogliere prove empiriche e indicazioni concrete su i) le norme che incidono sulla capacità dell'economia di finanziarsi e di crescere, ii) gli oneri normativi superflui, iii) le interazioni, le incoerenze e le lacune delle norme e iv) le norme che

⁷ Cfr. http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_en.pdf e http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_en.pdf. L'invito a presentare contributi mirava a coprire l'intero spettro della regolamentazione in materia di servizi finanziari. La valutazione d'impatto affronta questioni limitate al solo settore bancario. Le questioni che interessano altri settori della legislazione finanziaria dell'UE saranno trattate separatamente.

hanno dato luogo a conseguenze indesiderate. Inoltre la Commissione ha raccolto i pareri delle parti interessate nel quadro di specifiche analisi effettuate sulle disposizioni che disciplinano la remunerazione⁸ e sulla proporzionalità delle norme del CRR e della CRD. Infine è stata avviata una consultazione pubblica nel contesto dello studio commissionato dalla Commissione per valutare l'impatto del CRR sul finanziamento dell'economia da parte delle banche⁹.

Tutte le iniziative di cui sopra hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare la normativa vigente al fine di i) ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario e ridurre in tal modo la dipendenza dagli aiuti di Stato e dal denaro dei contribuenti in caso di crisi, e ii) rafforzare la capacità degli enti di finanziare adeguatamente l'economia.

Gli allegati 1 e 2 della valutazione d'impatto forniscono una sintesi delle consultazioni, delle verifiche e delle relazioni.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto¹⁰ è stata discussa con il comitato per il controllo normativo e respinta il 7 settembre 2016. A seguito di ciò la valutazione d'impatto è stata rafforzata con l'aggiunta i) di una migliore spiegazione sul contesto politico della proposta (vale a dire in relazione agli sviluppi a livello sia internazionale che dell'UE), ii) di maggiori informazioni sui punti di vista delle parti interessate, e iii) di ulteriori elementi di prova sull'impatto (in termini sia di costi che di benefici) delle varie opzioni esaminate nella valutazione d'impatto. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo¹¹ sulla nuova versione il 27 settembre 2016. La proposta è corredata di una valutazione d'impatto, con cui rimane coerente.

Come dimostrato dall'analisi di simulazione e dalla modellizzazione macroeconomica sviluppata nella valutazione d'impatto, l'introduzione dei nuovi requisiti dovrebbe comportare costi limitati, in particolare per quanto concerne le nuove norme di Basilea come il coefficiente di leva finanziaria e il portafoglio di negoziazione. Il previsto impatto a lungo termine sul prodotto interno lordo (PIL) è compreso tra -0,03% e -0,06%, mentre l'aumento dei costi di finanziamento per il settore bancario è stimato a meno di 3 punti base nell'ipotesi più estrema. Sul fronte dei benefici, la simulazione ha dimostrato che le risorse pubbliche necessarie per sostenere il sistema bancario nel caso di una crisi finanziaria di dimensioni simili a quella del 2007-2008 diminuirebbero del 32%, passando da 51 miliardi di EUR a 34 miliardi di EUR.

⁸ Relazione della Commissione COM(2016) 510 al Parlamento europeo e al Consiglio del 28 luglio 2016 – Valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

⁹ La consultazione pubblica è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm.

¹⁰ Inserire il link alla valutazione d'impatto.

¹¹ Inserire il link al parere.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il mantenimento di approcci semplificati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri dovrebbe garantire la costante proporzionalità delle norme per gli enti più piccoli. Inoltre le misure aggiuntive volte ad aumentare la proporzionalità di alcuni dei requisiti (in materia di segnalazioni, di informativa e di remunerazione) dovrebbero ridurre l'onere amministrativo e di conformità che devono sostenere tali enti.

Per quanto riguarda le PMI, la proposta di ricalibrare i requisiti in materia di fondi propri in relazione alle esposizioni delle banche verso le PMI dovrebbe avere un effetto positivo sui finanziamenti bancari delle PMI. Ciò dovrebbe interessare principalmente le PMI che hanno attualmente esposizioni superiori a 1,5 milioni di EUR in quanto queste esposizioni non beneficiano del fattore di sostegno alle PMI ai sensi delle norme vigenti.

Altri aspetti della proposta, in particolare quelli volti a migliorare la resilienza degli enti in caso di crisi future, dovrebbero aumentare la sostenibilità delle attività di prestito alle PMI.

Infine le misure volte a ridurre i costi di conformità per gli enti, in particolare quelli più piccoli e meno complessi, dovrebbero ridurre gli oneri finanziari per le PMI.

Per quanto concerne i paesi terzi, la proposta accrescerà la stabilità dei mercati finanziari dell'UE, riducendo in tal modo la probabilità e i costi delle potenziali ricadute negative sui mercati finanziari globali. Inoltre le modifiche proposte armonizzeranno ulteriormente il quadro normativo in tutta l'Unione, riducendo così in misura sostanziale i costi amministrativi per gli enti dei paesi terzi che operano nell'UE.

Alla luce del riesame in corso delle imprese di investimento ai sensi del CRR e tenuto conto della relazione iniziale formulata dall'ABE¹², sembra ragionevole che i nuovi obblighi si applichino solo alle imprese di investimento di importanza sistemica, e che le altre imprese di investimento siano oggetto di una clausola di salvaguardia fino al completamento del riesame.

La proposta è coerente con la priorità della Commissione per il mercato unico digitale.

- **Diritti fondamentali**

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

¹² Per maggiori informazioni cfr. <https://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-recommendations-for-sound-prudential-regime-for-investment-firms>.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

Si prevede che le modifiche proposte inizino ad entrare in vigore non prima del 2019. Le modifiche sono strettamente legate ad altre disposizioni del CRR e della CRD che sono già in vigore e che sono state monitorate dal 2014.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e l'ABE continueranno a raccogliere i dati necessari per il monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria e delle nuove misure in materia di liquidità al fine di consentire la futura valutazione dell'impatto dei nuovi strumenti. Anche la regolare esecuzione del processo di revisione e valutazione prudenziale e di prove di stress contribuirà a monitorare l'impatto delle nuove misure proposte sugli enti interessati e a valutare l'adeguatezza della flessibilità e della proporzionalità previste per tener conto delle peculiarità degli enti più piccoli. Inoltre i servizi della Commissione continueranno a partecipare ai gruppi di lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e alla task force congiunta istituita dalla Banca centrale europea (BCE) e dall'ABE, che monitorano le dinamiche dei fondi propri e le posizioni di liquidità degli enti, rispettivamente a livello mondiale e nell'ambito dell'UE.

Di seguito si riporta la serie di indicatori per il monitoraggio dell'andamento dei risultati derivanti dall'attuazione delle opzioni prescelte.

Per quanto riguarda il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR):

Indicatore	Coefficiente netto di finanziamento stabile per gli enti dell'UE
Obiettivo	A decorrere dalla data di applicazione, il 99% degli enti che partecipano all'esercizio di monitoraggio di Basilea III dell'ABE rispettano il coefficiente netto di finanziamento stabile al 100% (il 65% degli enti creditizi del gruppo 1 e l'89% di quelli del gruppo 2 rispettano il coefficiente netto di finanziamento stabile a fine dicembre 2015)
Fonte dei dati	Relazioni di controllo semestrali dell'ABE su Basilea III

Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria:

Indicatore	Coefficiente di leva finanziaria per gli enti dell'UE
Obiettivo	A decorrere dalla data di applicazione, il 99% degli enti creditizi dei gruppi 1 e 2 hanno un coefficiente di leva finanziaria pari almeno al 3% (il 93,4% degli enti del gruppo 1 hanno raggiunto l'obiettivo nel giugno 2015)
Fonte dei dati	Relazioni di controllo semestrali dell'ABE su Basilea III

Per quanto riguarda le PMI:

Indicatore	Deficit di finanziamento delle PMI nell'UE, vale a dire la differenza tra il fabbisogno di fondi esterni e la disponibilità di tali fondi
Obiettivo	A decorrere da due anni dopo la data di applicazione, < 13% (ultimo dato disponibile: 13% a fine 2014)
Fonte dei dati	Commissione europea / indagine SAFE della Banca centrale europea (dati limitati alla zona euro)

Per quanto riguarda la TLAC:

Indicatore	TLAC nei G-SII
Obiettivo	Tutte le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) dell'UE raggiungono l'obiettivo (> 16% delle attività ponderate per il rischio (RWA)/6% della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LREM) dal 2019, > 18% delle attività ponderate per il rischio (RWA)/6,75% LREM dal 2022)
Fonte dei dati	Relazioni di controllo semestrali dell'ABE su Basilea III

Per quanto riguarda il portafoglio di negoziazione:

Indicatore	RWA per il rischio di mercato degli enti dell'UE Variabilità osservata delle attività ponderate per il rischio di portafogli aggregati che applicano il metodo dei modelli interni.
Obiettivo	- A partire dal 2023, tutti gli enti dell'UE rispettano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente alla calibrazione finale adottata nell'UE. - A partire dal 2021, la variabilità non giustificabile (ossia la variabilità non dovuta a differenze nei rischi sottostanti) dei risultati dei modelli interni degli enti dell'UE è inferiore alla variabilità attuale* dei modelli interni degli enti dell'UE. _____ * I valori di riferimento dei parametri della "variabilità attuale" del valore a rischio (VaR) e della copertura per il rischio incrementale (IRC) dovrebbero essere quelli stimati dalla più recente relazione dell'ABE sulla variabilità delle attività ponderate per il rischio per i portafogli del rischio di mercato, calcolata per portafogli aggregati, pubblicata prima dell'entrata in vigore del nuovo quadro dei rischi di

	mercato.
Fonte dei dati	Relazioni di controllo semestrali dell'ABE su Basilea III Relazione dell'ABE sulla variabilità delle attività ponderate per il rischio per i portafogli del rischio di mercato. I nuovi valori dovrebbero essere calcolati con lo stesso metodo.

Per quanto riguarda la remunerazione:

Indicatore	Uso del differimento e del pagamento in strumenti da parte degli enti
Obiettivo	Il 99% degli enti che non sono piccoli e non complessi, in linea con i requisiti della CRD, differisce almeno il 40% della componente variabile della remunerazione nell'arco di 3-5 anni e paga in strumenti almeno il 50% della componente variabile della remunerazione del personale individuato avente livelli significativi di remunerazione variabile.
Fonte dei dati	Relazioni dell'ABE sulla valutazione comparativa della remunerazione

Per quanto riguarda la proporzionalità:

Indicatore	Riduzione degli oneri collegati alle segnalazioni e all'informativa a fini di vigilanza.
Obiettivo	L'80% degli enti più piccoli e meno complessi indica una riduzione degli oneri
Fonte dei dati	Indagine che l'ABE dovrà sviluppare ed effettuare entro il 2022-2023

La valutazione dell'impatto della presente proposta sarà effettuata cinque anni dopo la data di applicazione delle misure proposte sulla base della metodologia che verrà concordata con l'ABE subito dopo l'adozione. L'ABE sarà incaricata di definire e raccogliere i dati necessari per il monitoraggio degli indicatori sopra elencati e di altri indicatori necessari alla valutazione delle modifiche del CRR e della CRD. La metodologia potrebbe essere sviluppata per singole opzioni o per un insieme di opzioni collegate tra loro, a seconda delle circostanze presenti prima dell'avvio della valutazione e in funzione della produzione di indicatori di controllo.

La conformità e l'applicazione saranno garantite su base continuativa, ove necessario mediante l'avvio di procedure d'infrazione da parte della Commissione per il mancato o errato recepimento o l'applicazione errata delle misure legislative. La segnalazione delle violazioni del diritto dell'Unione può essere effettuata attraverso il sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprese le autorità nazionali competenti e l'ABE, e tramite la BCE. L'ABE continuerà inoltre a pubblicare le relazioni periodiche sul controllo di Basilea III per quanto riguarda il sistema bancario dell'UE. Si tratta del monitoraggio dell'impatto dei requisiti di Basilea III (attuati tramite il CRR e la CRD) sugli enti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i coefficienti di capitale degli enti (basati sul rischio e non basati sul rischio) e i coefficienti di liquidità (LCR e NSFR). Questo controllo è effettuato in parallelo con quello del Comitato di Basilea.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

DEROGHE AI REQUISITI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITÀ (CRR)

Richiedere alle filiazioni di soddisfare requisiti di fondi propri e di liquidità su base individuale potrebbe impedire agli enti di gestire tali risorse in modo efficiente a livello di gruppo. Ciò assume una particolare rilevanza nel contesto attuale, in cui gli sviluppi tecnologici agevolano in misura crescente la centralizzazione della gestione del capitale e della liquidità all'interno di un gruppo.

Conformemente alla legislazione vigente, alle autorità competenti è stata attribuita la facoltà di derogare all'applicazione dei requisiti a livello individuale per le filiazioni o le imprese madri all'interno di un solo Stato membro o parte di un sottogruppo di liquidità presente in diversi Stati membri, fatte salve le garanzie volte ad assicurare che il capitale e la liquidità siano adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e le imprese figlie. Con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM), la vigilanza di gruppo è stata notevolmente rafforzata, specialmente laddove i soggetti del gruppo siano ubicati negli Stati membri partecipanti a detto meccanismo, poiché esso dispone di una migliore conoscenza e di una competenza diretta sui soggetti di un gruppo situati in Stati membri diversi. Tuttavia, in attesa del completamento dell'unione bancaria, negli Stati membri nei quali si trovano le filiazioni persistono preoccupazioni sulle eventuali conseguenze di bilancio per tali Stati membri ("ospitanti") che potrebbero essere provocate da carenze di liquidità o di capitale a livello di filiazioni in difficoltà. La proposta attuale risponde a queste preoccupazioni attraverso le seguenti garanzie: le condizioni esistenti nel CRR sono completate da un obbligo chiaramente definito per l'impresa madre di sostenere le filiazioni. Tale impegno della madre deve essere garantito per l'intero importo del requisito oggetto della deroga e la garanzia deve essere coperta per almeno la metà dell'importo garantito. La Commissione monitorerà attentamente l'attuazione delle disposizioni pertinenti.

Si ritiene che, in questa fase dell'Unione bancaria, dovrebbe essere possibile per l'autorità competente per la vigilanza delle imprese madri e delle filiazioni stabilite in Stati membri diversi all'interno dell'Unione bancaria derogare all'applicazione dei requisiti di fondi propri e di liquidità per le filiazioni situate in Stati membri diversi da quello dell'impresa madre, ma solo a condizione che l'impegno dell'impresa madre a sostegno di tali filiazioni sia garantito per l'intero importo del requisito oggetto della deroga e che la garanzia sia coperta per almeno la metà dell'importo garantito. Gli articoli 7 e 8 del CRR sono modificati di conseguenza. Le stesse deroghe sono messe a disposizione, come opzione, delle autorità competenti degli Stati membri non aderenti all'Unione bancaria, fatto salvo il loro consenso esplicito.

ATTUAZIONE DELLA NORMA SULLA CAPACITÀ TOTALE DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DEL CONSIGLIO PER LA STABILITÀ FINANZIARIA (CRR, BRRD, SRM)

Il 9 novembre 2015 l'FSB ha pubblicato le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) (in appresso, la "norma TLAC"), che sono state adottate la settimana successiva al vertice del G20 in Turchia¹³. La norma TLAC prevede che le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB), denominate G-SII nella normativa dell'Unione, abbiano un numero sufficiente di passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite e assoggettabili a bail-in, al fine di garantire che, in caso di risoluzione, l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione siano adeguati e rapidi. L'interazione della norma TLAC con la legislazione dell'Unione in vigore che persegue gli stessi obiettivi di regolamentazione è descritta più in dettaglio nella relazione che accompagna le proposte di modifica della BRRD e dell'SRMR.

Coerenza con la BRRD

La norma TLAC è attuata nell'Unione mediante modifiche al CRR, sulla base del quadro esistente della BRRD. Al fine di integrare i due regimi, che perseguono le stesse finalità strategiche, è necessario introdurre nuove definizioni (entità di risoluzione, gruppo di risoluzione, ecc.) (articolo 4 del CRR), e garantire la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione (articolo 2 del CRR).

Sulla base della revisione di cui all'articolo 518 del CRR e in conformità con i requisiti di cui all'articolo 59 della BRRD, i criteri per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 (articolo 52 del CRR) e gli strumenti di classe 2 (articolo 63 del CRR) sono modificati al fine di prescrivere che tali strumenti siano svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 nel momento in cui l'ente non è redditizio. Ciò non modifica la qualifica degli strumenti di capitale emessi da enti dell'UE, garantendo al contempo che solo gli strumenti emessi da filiazioni di paesi terzi di enti dell'UE che soddisfano tale requisito aggiuntivo possano essere considerati come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 dai soggetti madri dell'UE nell'ambito del calcolo dei requisiti di fondi propri su base consolidata.

Requisito di fondi propri e passività ammissibili

La norma TLAC è attuata nell'UE attraverso l'introduzione di un requisito di fondi propri e passività ammissibili composto da un coefficiente basato sul rischio e da un coefficiente non basato sul rischio (nuovo articolo 92 *bis* del CRR). Tale requisito si applica solo nel caso dei G-SII, che possono essere un gruppo di enti o enti autonomi (articolo 131, paragrafo 1, della CRD). L'articolo 6 del CRR è modificato per disporre che i G-SII autonomi che sono entità di risoluzione siano tenuti a rispettare il requisito di fondi propri e passività ammissibili su base individuale, mentre l'articolo 11 è modificato per disporre che le entità di risoluzione che appartengono a gruppi designati come G-SII siano tenute a rispettare il requisito di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata.

La norma TLAC contiene inoltre un requisito di TLAC interna (ossia l'obbligo di predisporre la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione a livello di filiazioni all'interno di un gruppo di risoluzione), che è stato recepito nell'UE tramite l'introduzione di un requisito

¹³ FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, 9.11.2015

di fondi propri e passività ammissibili (articolo 92 *ter* del CRR) che si applica ai G-SII non UE (la BRRD contiene già una norma analoga per i G-SII). Tale requisito rappresenta il 90% del requisito applicabile ai G-SII conformemente al nuovo articolo 92 *bis*. Per quanto concerne i G-SII non UE, il requisito di fondi propri e passività ammissibili si applica alle filiazioni significative di G-SII non UE su base individuale se non sono né entità di risoluzione né enti imprese madri nell'UE, e su base consolidata se sono le imprese madri nell'UE ma non entità di risoluzione.

Passività ammissibili

Un nuovo capo 5 *bis* (nuovi articoli da 72 *bis* a 72 *terdecies*) sulle passività ammissibili è introdotto nel CRR dopo i capi concernenti i fondi propri. Il nuovo articolo 72 *bis* elenca le passività escluse che non possono essere considerate ai fini del soddisfacimento del requisito di fondi propri e passività ammissibili. L'articolo 72 *ter* contiene i criteri di ammissibilità per gli strumenti di passività ammissibili; il paragrafo 2 contiene i criteri di ammissibilità per le passività subordinate, mentre i paragrafi 3 e 4 contengono i criteri di ammissibilità per le passività di rango pari alle passività escluse. L'articolo 72 *quater* specifica che gli strumenti possono essere considerati ai fini delle passività ammissibili solo se hanno una durata residua di almeno un anno. I criteri di ammissibilità escludono le passività emesse da società veicolo, in linea con le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC).

La sezione 2 del nuovo capo 5 *bis* (articoli da 72 *sexies* a 72 *undecies*) stabilisce le norme sulle deduzioni applicabili per determinare l'importo netto delle passività che possono essere considerate ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili. Gli enti sono tenuti a dedurre strumenti propri di passività ammissibili detenuti (articolo 72 *septies*) e passività ammissibili detenute da altri G-SII (articoli 72 *nonies* e 72 *decies*). L'articolo 72 *sexies*, paragrafo 3, precisa una deduzione proporzionale per le passività detenute aventi rango pari alle passività escluse e che possono essere considerate passività ammissibili soltanto fino a un importo limitato. Le deduzioni sono effettuate dalle passività ammissibili e dai fondi propri, sulla base di un metodo di deduzione corrispondente (articolo 66, lettera e), del CRR). L'articolo 72 *undecies* contiene l'eccezione alle deduzioni per gli elementi del portafoglio di negoziazione. La sezione 3 del nuovo capo 5 *bis* definisce le nozioni di passività ammissibili (articolo 72 *duodecies*) e di fondi propri e passività ammissibili (articolo 72 *terdecies*).

La Commissione chiederà la consulenza dell'ABE in merito ad opzioni alternative per il trattamento degli strumenti TLAC detenuti emessi da G-SII e sull'impatto di tali opzioni. Una delle opzioni su cui la Commissione richiederà una consulenza consiste nell'attuazione del metodo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, pubblicato di recente, al trattamento degli strumenti TLAC detenuti. Sulla base di questa consulenza la Commissione valuterà se occorra modificare la soluzione presentata nella presente proposta.

Adeguamenti dei requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili

La parte due, titolo I, capo 6 del CRR (articoli da 73 a 80) è modificata per tenere conto dell'introduzione della categoria delle passività ammissibili. Gli articoli 77 e 78 sono ampliati in modo da applicarsi anche all'autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza per il rimborso anticipato di strumenti di capitale e passività ammissibili. L'articolo 78 introduce la possibilità di fornire un'autorizzazione preventiva generale agli enti per effettuare rimborsi anticipati, fatti salvi criteri che garantiscano il rispetto delle condizioni per la concessione di tale autorizzazione delle autorità di vigilanza. A norma dell'articolo 80, l'ABE è incaricata di

monitorare le emissioni di fondi propri e passività ammissibili. Per allineare i criteri di ammissibilità dei fondi propri con i criteri per le passività ammissibili, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da una società veicolo potranno essere considerati ai fini dei fondi propri fino al 31 dicembre 2021.

INVESTIMENTI IN STRUMENTI DI CAPITALE NEI FONDI (CRR)

Nel dicembre 2013 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una nuova norma in materia di trattamento degli investimenti in strumenti di capitale nei fondi. La nuova norma intendeva chiarire il trattamento vigente e conseguire un trattamento più uniforme a livello internazionale e più sensibile al rischio di tali esposizioni (vale a dire un trattamento che rifletta sia il rischio degli investimenti sottostanti al fondo che la sua leva finanziaria). Per attuare la nuova norma nel diritto dell'Unione sono state apportate diverse modifiche al CRR.

L'articolo 128 è modificato per garantire che la definizione di elementi associati ad un rischio particolarmente elevato non includa esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.

L'articolo 132 è modificato per rispecchiare i nuovi principi e requisiti generali alla base del calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per gli enti che applicano il metodo standardizzato per il rischio di credito.

È inserito un nuovo articolo 132 *bis* per specificare i calcoli previsti da due dei metodi di cui all'articolo 132, vale a dire il metodo *look-through* e il metodo basato sul regolamento di gestione.

L'articolo 152 è modificato per rispecchiare i requisiti e i metodi rivisti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni per il rischio di credito.

METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE (SA-CCR) (CRR)

Nel marzo 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una norma su un nuovo metodo standardizzato per il calcolo del valore dell'esposizione delle esposizioni in strumenti derivati, il cosiddetto metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR), per ovviare alle carenze dei metodi standardizzati esistenti. Per introdurre il nuovo metodo nel diritto dell'Unione, garantendo nel contempo la proporzionalità delle nuove disposizioni, varie modifiche sono state apportate al CRR.

All'articolo 273 alcune definizioni sono state modificate e altre sono state aggiunte in considerazione della nuova metodologia introdotta. Il metodo del valore di mercato è stato sostituito dal SA-CCR (articoli da 274 a 280 *septies*). Le norme relative al metodo standardizzato sono state soppresse. Sono state introdotte nuove norme relative a un metodo SA-CCR semplificato (articolo 281). Le norme vigenti relative al metodo dell'esposizione originaria sono state modificate (articolo 282). I criteri di ammissibilità per l'utilizzo del metodo dell'esposizione originaria sono stati modificati e sono stati introdotti criteri di ammissibilità per l'utilizzo del metodo SA-CCR semplificato (articolo 273 *bis* e 273 *ter*). Gli articoli 298 e 299 sono stati modificati per tenere conto dell'introduzione del metodo SA-CCR.

ESPOSIZIONI VERSO CCP (CRR ED EMIR)

Nell'aprile 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una norma definitiva in materia di trattamento delle esposizioni verso controparti centrali (CCP). La norma definitiva affronta le carenze della norma provvisoria pubblicata due anni prima. Ai fini dell'applicazione della norma definitiva nella normativa dell'Unione, sono state apportate diverse modifiche al CRR e al regolamento (UE) n. 648/2012 (il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo o EMIR).

Modifiche agli articoli da 300 a 310 e all'articolo 497 del CRR

Diverse nuove definizioni sono state aggiunte all'articolo 300 per quanto concerne i termini usati nelle norme modificate sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP. L'articolo 301 è stato modificato al fine di introdurre un trattamento specifico per le esposizioni degli enti verso una controparte centrale dovute a operazioni in contante, per precisare ulteriormente il trattamento del margine iniziale e per tenere conto dell'applicabilità di un unico metodo al calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali qualificate (QCCP). L'articolo 304 è stato modificato per tener conto dei cambiamenti per quanto concerne i metodi di calcolo del valore delle esposizioni in strumenti derivati e per chiarire il trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle garanzie reali fornite dai clienti ai loro partecipanti diretti. L'articolo 305 è stato modificato per chiarire il trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli e per adeguare i criteri di ammissibilità per il trattamento preferenziale delle esposizioni dei clienti. Un chiarimento in merito al trattamento delle garanzie dei partecipanti diretti ai loro clienti e al trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli è stato inserito all'articolo 306. Un nuovo metodo di calcolo dei requisiti di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP è stato introdotto all'articolo 308. All'articolo 309 è stata modificata la formula per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni verso una CCP non qualificata. All'articolo 310 il metodo alternativo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP è stato soppresso ed è sostituito con un nuovo trattamento per i contributi non finanziati al fondo di garanzia. Infine sono state modificate le disposizioni transitorie di cui all'articolo 497.

Modifiche agli articoli da 50 bis a 50 quinquies e all'articolo 89 dell'EMIR

Gli articoli da 50 bis a 50 quinquies sono stati modificati per incorporare un nuovo metodo per il calcolo del capitale ipotetico di una CCP che serve agli enti per calcolare i requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia della CCP in questione. L'articolo 89, paragrafo 5 bis è stato modificato per aggiornare le disposizioni transitorie relative a questo calcolo.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE/RISCHIO DI MERCATO (CRR)

Nel gennaio 2016 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha concluso i lavori sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione e ha pubblicato una nuova norma sul trattamento del rischio di mercato. La norma affronta i difetti di concezione presenti all'interno del quadro dei rischi di mercato esistente, compresi il fatto che questo non riflette sufficientemente l'intera gamma di rischi a cui sono esposti gli enti e l'incertezza circa il confine tra portafoglio di negoziazione e portafoglio bancario, che ha creato possibilità di arbitraggio regolamentare. La nuova norma contiene disposizioni riviste per l'uso di modelli interni per il calcolo dei fondi propri per il rischio di mercato e un nuovo metodo

standardizzato che sostituisce quello esistente. Per attuare la nuova norma nel diritto dell'Unione, garantendo nel contempo la proporzionalità delle disposizioni, varie modifiche sono state apportate al CRR.

Al titolo 1 - Requisiti generali, valutazione e segnalazione

L'articolo 94 stabilisce le condizioni modificate affinché un ente possa beneficiare della deroga per gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni, in base alle quali i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle posizioni del portafoglio bancario possono sostituire i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Gli articoli 102 e 103 precisano i requisiti generali per le posizioni del portafoglio di negoziazione. Gli articoli 104 e 104 *bis* chiariscono i criteri per assegnare le posizioni al portafoglio di negoziazione e le condizioni per la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio bancario e viceversa. L'articolo 104 *ter* definisce un nuovo concetto di unità di negoziazione. L'articolo 105 stabilisce le norme che devono essere rispettate per la valutazione prudente delle posizioni del portafoglio di negoziazione. L'articolo 106 descrive il riconoscimento e il trattamento delle posizioni del portafoglio di negoziazione che sono considerate come coperture interne delle posizioni del portafoglio bancario.

Al titolo IV, capo 1 - Disposizioni generali

L'articolo 325 descrive i diversi metodi che possono essere utilizzati dagli enti per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, le condizioni per il loro utilizzo e le modalità per il loro uso combinato. L'articolo 325 *bis* specifica in dettaglio i criteri di ammissibilità per l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato per gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni. L'articolo 325 *ter* stabilisce a quali condizioni le esposizioni al rischio di mercato possono essere compensate tra soggetti giuridici diversi all'interno di un gruppo ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri consolidati per il rischio di mercato. L'articolo 325 *quater* specifica a quali condizioni le posizioni assunte da un ente al fine di salvaguardarsi dagli effetti negativi di modifiche dei tassi di cambio sui coefficienti di fondi propri dell'ente possono essere esentate dai requisiti per il rischio di mercato.

Capo 1 bis — Metodo standardizzato

La sezione 1 (articolo 325 *quinquies*) descrive le diverse componenti del metodo standardizzato. La sezione 2 (articoli da 325 *sexies* a 325 *terdecies*) descrive il funzionamento della prima componente, il metodo basato sulle sensibilità. Esso definisce i principi generali per il calcolo e l'aggregazione del rischio delta, del rischio vega e del rischio di curvatura. La sezione 3, sottosezione 1 (articoli da 325 *quaterdecies* a 325 *novodecies*) specifica i fattori di rischio che devono essere presi in considerazione per calcolare le sensibilità di posizioni del portafoglio di negoziazione per le diverse categorie di rischio. La sezione 3, sottosezione 2 (articoli da 325 *vicies* a 325 *duovicies*) spiega come devono essere calcolate queste sensibilità. La sezione 4 (articolo 325 *tervicies*) descrive il funzionamento della seconda componente del metodo standardizzato, la maggiorazione per i rischi residui. La sezione 5 descrive il funzionamento della terza componente del metodo standardizzato, il requisito per il rischio di default. L'articolo 325 *quatervicies* fornisce le principali definizioni. La sottosezione 1 (articoli da 325 *quinvicies* a 325 *septvicies*) descrive le modalità di calcolo del requisito per il rischio di default per le posizioni non inerenti a cartolarizzazione, mentre la sottosezione 2 (articoli 325 *octovicies* e 325 *novovicies*) e la sottosezione 3 (articoli da 325 *tricies*

a 325 *duotricies*) descrivono lo stesso calcolo per le cartolarizzazioni. La sezione 6 (articoli da 325 *tertricies* a 325 *terquingagies*) stabilisce i fattori di ponderazione del rischio e di correlazione che devono essere utilizzati per ciascuna classe di rischio, in combinazione con le sensibilità, per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato con il metodo standardizzato. Le esposizioni verso emittenti sovrani dell'UE sono incluse nella prima categoria di rischio, alla quale viene assegnato il fattore di ponderazione del rischio più basso (articoli 325 *sextricies* e 325 *novotricies*). Questo trattamento è in linea con il trattamento non dipendente dai rating attualmente previsto per questo tipo di esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione. I fattori di ponderazione del rischio applicabili alle obbligazioni garantite emesse dagli enti dell'UE sono stati ridotti (articoli 325 *sextricies* e 325 *novotricies*). Questo trattamento consentirebbe di evitare un potenziale significativo aumento dei requisiti patrimoniali per le esposizioni verso obbligazioni garantite emesse dagli enti dell'UE, mantenendo così costi di finanziamento inferiori per i mutui ipotecari per l'edilizia residenziale e non residenziale.

Capo 1 ter - Metodo dei modelli interni

La sezione 1 (articoli 325 *quaterquingagies* e 325 *quingquagies*) precisa le condizioni alle quali gli enti possono utilizzare modelli interni e il modo in cui devono essere calcolati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le unità di negoziazione che beneficiano di tale autorizzazione. La sezione 2 (articoli da 325 *sexquingagies* a 325 *quinsexagies*) descrive il modo in cui devono essere utilizzati le perdite attese e gli orizzonti di liquidità per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, i requisiti che i modelli interni devono soddisfare in termini di test retrospettivi dei modelli interni, assegnazione di profitti e perdite e convalida interna, e, più in generale, i requisiti qualitativi e di misurazione del rischio e la misura del rischio di scenario di stress che devono essere calcolati per i fattori di rischio non modellizzabili. Come per il metodo standardizzato, anche per il metodo dei modelli interni è stato introdotto un trattamento favorevole con orizzonti di liquidità più brevi per le esposizioni verso emittenti sovrani dell'UE e le obbligazioni garantite emesse da enti dell'UE (articolo 325 *octoquingagies*). La sezione 3 (articoli da 325 *sexsexagies* a 325 *septuagies*) descrive le modalità di calcolo del requisito per il rischio di default per le unità di negoziazione soggette al rischio di default utilizzando il metodo dei modelli interni.

Capi 2, 3 e 4 — Metodo standardizzato semplificato

I capi 2, 3 e 4 - rispettivamente, requisiti di fondi propri per i rischi di posizione, i rischi di cambio e i rischi di posizione in merci - riflette il metodo standardizzato semplificato previsto dal nuovo quadro dei rischi di mercato. Queste norme era già presenti nell'attuale quadro dei rischi di mercato e restano immutate. Gli enti potranno usare questo metodo fino al [data di applicazione del presente regolamento]. Dopo questa data, solo gli enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 325 *bis* potranno utilizzare il metodo standardizzato semplificato.

Capo 5 - Metodo dei modelli interni semplificato

Il capo 5 costituisce il metodo dei modelli interni semplificato nell'ambito del nuovo quadro dei rischi di mercato. Queste norme era già presenti nell'attuale quadro dei rischi di mercato e restano immutate. Gli enti potranno usare questo metodo fino al [data di applicazione del presente regolamento]. Dopo tale data, gli enti non potranno più utilizzare il metodo dei modelli interni semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

Il capo 5 resterà tuttavia in vigore per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA nell'ambito del metodo avanzato di cui all'articolo 383.

Parte dieci - Disposizioni transitorie, relazioni, riesami e modifiche

L'articolo 501 *ter* descrive le modalità di applicazione graduale dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati a norma dei capi 1 *bis* e 1 *ter*. L'articolo 519 *bis* precisa una serie di elementi tecnici del nuovo quadro dei rischi di mercato che possono apparire problematici una volta attuati. L'ABE è incaricata di riesaminare questi elementi tecnici al più tardi 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e la Commissione può presentare proposte volte a modificare le regole in materia alla luce delle conclusioni dell'ABE.

GRANDI ESPOSIZIONI (CRR)

L'attuale base di capitale (il "capitale ammissibile") riflette solo una piccola parte dell'insieme di grandi esposizioni che hanno gli enti e non è quindi sufficientemente prudente da evitare che la perdita massima possibile di un ente in caso di improvviso fallimento di una singola controparte o di un gruppo di controparti metta a repentaglio la sopravvivenza dell'ente in continuità aziendale. Inoltre il limite attuale non tiene conto dei maggiori rischi delle esposizioni dei G-SII verso controparti singole o gruppi di clienti connessi, in particolare per quanto riguarda le esposizioni verso altri G-SII. La crisi finanziaria ha infatti dimostrato che le perdite significative di un G-SII possono sollevare preoccupazioni circa la solvibilità di altri G-SII, con ricadute potenziali gravi per la stabilità finanziaria. Infine l'attuale quadro in materia di grandi esposizioni si basa su metodi meno accurati rispetto alla nuova metodologia (ovvero il metodo standardizzato per il rischio di controparte o SA-CCR), sviluppata dal Comitato di Basilea per calcolare le esposizioni delle banche in strumenti derivati (ossia in derivati OTC). Il quadro in materia di grandi esposizioni è modificato per ovviare alle carenze individuate. In particolare, il capitale che può essere preso in considerazione per calcolare il limite delle grandi esposizioni è limitato al capitale di classe 1 (non è più possibile utilizzare il capitale di classe 2); l'articolo 395, paragrafo 1 è modificato per introdurre il limite inferiore del 15% per le esposizioni dei G-SIB verso altri G-SIB, e l'articolo 390 modificato impone l'uso dei metodi SA-CCR per determinare le esposizioni per operazioni in strumenti derivati OTC, anche per le banche che sono state autorizzate a utilizzare modelli interni. Le modifiche apportate al quadro attuale aumenteranno nel complesso la sensibilità al rischio del regime delle grandi esposizioni e allineeranno meglio il sistema europeo alla norma sulle grandi esposizioni del 2014 del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

L'articolo 507 del CRR prevede che la Commissione riesami l'applicazione dell'articolo 400, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 400, paragrafo 2, e rediga una relazione in merito. Poiché non è stato possibile raccogliere dati quantitativi sufficienti a valutare l'impatto potenziale della soppressione o dell'obbligatorietà delle esenzioni elencate in tali disposizioni, l'articolo 507 conferisce all'ABE un nuovo mandato affinché presenti una relazione alla Commissione in merito all'uso delle esenzioni di cui all'articolo 400, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 390, paragrafo 6.

COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (CRR)

Si introducono nuove disposizioni e modifiche a vari articoli del CRR per introdurre un requisito vincolante del coefficiente di leva finanziaria per tutti gli enti soggetti alla CRD. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria integra gli attuali requisiti di vigilanza in materia di rischio di leva finanziaria eccessiva previsti dalla CRD e gli obblighi previsti dal CRR per il calcolo, la segnalazione alle autorità di vigilanza e, dal gennaio 2015, la pubblicazione del coefficiente di leva finanziaria.

Requisito di coefficiente di leva finanziaria

Ai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del CRR, che gli enti devono soddisfare in aggiunta ai propri requisiti basati sul rischio, è aggiunto un requisito di coefficiente di leva finanziaria pari al 3% del capitale di classe 1, come concordato a livello internazionale. In tal modo si introduce un requisito vincolante armonizzato in tutta l'Unione, che istituisce un meccanismo di protezione per gli enti. Inoltre le autorità competenti continuano ad essere responsabili del monitoraggio delle politiche e dei processi dei singoli enti in materia di leva finanziaria e possono imporre ulteriori misure, ove ciò sia giustificato, per affrontare i rischi di una leva finanziaria eccessiva.

Adeguamenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Gli adeguamenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria che figuravano già nell'attuale CRR sono stati ripresi. Poiché un coefficiente di leva finanziaria del 3% limiterebbe determinati modelli aziendali e linee di business più di altri, ulteriori adeguamenti sono giustificati. Gli enti possono ridurre la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria per i prestiti pubblici da parte di banche pubbliche di sviluppo (articolo 429 *bis*, paragrafo 1, lettera d)), prestiti *pass-through* (articolo 429, paragrafo 1, lettera e)) e crediti all'esportazione che beneficiano di una garanzia pubblica (articolo 429 *bis*, paragrafo 1, lettera f)). Al fine di non disincentivare la compensazione dei clienti da parte degli enti, questi ultimi hanno la facoltà di ridurre la misura dell'esposizione del margine iniziale ricevuto dai clienti per i prodotti derivati compensati mediante QCCP (articolo 429 *quater*, paragrafo 4).

Riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SIB

A livello internazionale sono in corso discussioni su un'eventuale riserva del coefficiente di leva finanziaria per G-SIB. Una volta raggiunto un accordo internazionale definitivo sulla riserva del coefficiente di leva finanziaria è opportuno che se ne prenda in considerazione l'inclusione nel CRR.

SEGNALAZIONI REGOLAMENTARI (CRR)

Diverse disposizioni sono state aggiunte o modificate all'interno del CRR e della CRD per rafforzare la proporzionalità e ridurre i costi per gli enti per quanto concerne il quadro delle segnalazioni regolamentari.

L'articolo 99, paragrafo 5, è modificato al fine di incaricare l'ABE di fornire alla Commissione una relazione sul costo delle segnalazioni regolamentari entro il 31 dicembre 2019. Il mandato stabilisce una metodologia molto dettagliata per la quantificazione da parte l'ABE dei costi delle segnalazioni regolamentari per gli enti e

prevede l'obbligo di formulare raccomandazioni sulle modalità per semplificare le segnalazioni per i piccoli enti mediante modifiche dei modelli di segnalazione dell'ABE.

I piccoli enti, quali definiti all'articolo 430 *bis*, saranno tenuti solamente a presentare segnalazioni regolamentari su base annuale anziché su base semestrale o con frequenza ancora maggiore, come previsto per tutti gli altri enti (articolo 99, paragrafo 4, e articoli 100, 101, 394 e 430).

Le segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni saranno semplificate sopprimendo un elemento e chiarendone un altro di quelli che attualmente devono essere segnalati ai sensi dell'articolo 394.

INFORMATIVA (CRR)

Maggiore proporzionalità degli obblighi di informativa

Nuove disposizioni sono aggiunte alla parte otto per stabilire un regime d'informativa più proporzionato, che tenga conto delle dimensioni e della complessità relative degli enti. Questi sono suddivisi in tre categorie: grandi (articolo 433 *bis*), piccoli (articolo 433 *ter*) e altri enti (articolo 433 *quater*), con un'ulteriore distinzione tra enti quotati e non quotati. Gli obblighi di informativa si applicheranno a ciascuna categoria di enti sulla base di una scala progressiva, con una differenziazione nel contenuto e nella frequenza delle informative.

All'estremità superiore della scala, i grandi enti con titoli quotati saranno tenuti a fornire informative annuali per tutte le informazioni di cui alla parte otto, più informative in merito a informazioni selezionate su base trimestrale e semestrale, compresa in quest'ultimo caso la tabella delle metriche prudenziali principali (articolo 447). All'estremità inferiore della scala, i piccoli enti non quotati saranno tenuti a fornire soltanto informative selezionate per quanto concerne le informazioni sulla governance, sulla remunerazione e sulla gestione dei rischi e la tabella delle metriche principali su base annuale.

Modifiche mirate per garantire la coerenza con le norme internazionali e con i requisiti del pilastro 1, nuovi o modificati

Una serie di modifiche sono state apportate alla parte otto, titoli II e III (articoli da 435 a 455) per allineare meglio gli obblighi di informativa con le norme internazionali in materia. In particolare, è stato aggiunto l'obbligo di fornire informazioni su investimenti significativi in imprese di assicurazione per i quali un'autorità competente ha autorizzato la non deduzione dai requisiti di fondi propri supplementari dei conglomerati finanziari (articolo 438, lettere e) ed f)).

Altre modifiche a questi titoli sono volte a rispecchiare i requisiti del pilastro 1, nuovi o modificati, da introdurre nell'ambito della presente proposta legislativa. Ciò comprenderà informative sulla TLAC (articolo 437 *bis*), sul rischio di controparte (articolo 439), sul rischio di mercato (articolo 445) e sui requisiti di liquidità (articolo 451 *bis*). Infine sono forniti alcuni chiarimenti in merito alle informative sulle remunerazioni e si introduce un obbligo di informativa per quanto riguarda l'uso di deroghe alle norme in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE (articolo 450).

Conferimento di poteri all'ABE e alla Commissione

La proposta comprende il conferimento all'ABE del potere di sviluppare modelli per l'informativa uniformi, che dovrebbero essere quanto più possibile allineati con i modelli per l'informativa internazionale per facilitare la comparabilità (articolo 434 *bis*).

Allo stesso scopo, la proposta prevede il conferimento alla Commissione del potere di modificare gli obblighi di informativa di cui alla parte otto per tenere conto degli sviluppi o delle modifiche delle norme internazionali in materia di informativa (articolo 456, lettera k)).

COEFFICIENTE NETTO DI FINANZIAMENTO STABILE (CRR)

Alla parte sei è aggiunto un nuovo titolo, e le disposizioni esistenti sono modificate per introdurre un coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) vincolante per gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche.

Disposizioni generali

Sono state apportate modifiche alle disposizioni generali nella prima parte. L'articolo 8 è stato modificato per adattare le condizioni alle quali gli enti possono beneficiare di deroghe ai requisiti di liquidità a livello individuale; agli articoli 11 e 18 sono state apportate modifiche per quanto riguarda le norme sul consolidamento.

Disposizioni esistenti in materia di liquidità

Sono state introdotte modifiche alla parte sei, titoli I e II, al fine di adeguare le definizioni e gli obblighi di segnalazione. All'articolo 411 sono modificate le definizioni, mentre agli articoli 412, 413, 415 e 416 e agli articoli da 422 a 425 sono ulteriormente precisati gli obblighi di segnalazione. L'articolo 414 è modificato per integrare il nuovo requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile e specificare le conseguenze in caso di violazione.

Nuovo titolo IV della parte sei: coefficiente netto di finanziamento stabile

Capo 1 Coefficiente netto di finanziamento stabile (articoli 428 bis e 428 ter)

L'articolo 428 *bis* precisa le norme per le filiazioni in paesi terzi per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile su base consolidata.

L'articolo 428 *ter* definisce la concezione generale del coefficiente netto di finanziamento stabile, che è calcolato come rapporto tra l'importo del finanziamento stabile disponibile (PSA) e l'importo del finanziamento stabile richiesto (RSF) di un ente.

Capo 2 Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile (articoli da 428 quater a 428 nonies)

L'articolo 428 *quater* chiarisce le regole generali che si applicano per calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile.

L'articolo 428 *quinquies* precisa il modo in cui sono considerati i contratti derivati per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, mentre l'articolo 428 *sexies* specifica la compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.

L'articolo 428 *septies* definisce le condizioni alle quali talune attività e passività possono essere considerate correlate e stabilisce un elenco di prodotti le cui attività e passività sono da considerarsi tali: risparmi regolamentati centralizzati, prestiti agevolati, emissione di obbligazioni garantite senza rischio di finanziamento su un orizzonte di un anno e attività di compensazione di derivati per conto del cliente. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per aggiornare questo elenco (articolo 460, nuovo paragrafo 3).

L'articolo 428 *octies* specifica il trattamento dei depositi in reti cooperative o sistemi di tutela istituzionale e l'articolo 428 *nonies* introduce un margine di discrezionalità che consente alle autorità competenti di concedere un trattamento preferenziale per le operazioni infragruppo, a condizione che siano rispettate determinate condizioni.

Capo 3 Finanziamento stabile disponibile (articoli da 428 decies a 428 sexdecies)

La sezione 1 (articoli 428 *decies* e 428 *undecies*) del presente capo definisce le norme generali che si applicano al calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile, che costituisce il numeratore del coefficiente netto di finanziamento stabile.

La sezione 2 (articoli da 428 *duodecies* a 428 *sexdecies*) definisce i fattori di finanziamento stabile disponibile che si applicano al capitale regolamentare e a diverse passività in base alle loro caratteristiche, in particolare in termini di durata e natura della controparte.

Capo 4 Finanziamento stabile richiesto (articoli da 428 septdecies a 428 quatertricies)

La sezione 1 (articoli 428 *septdecies* e 428 *octodecies*) del presente capo definisce le norme generali che si applicano al calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto, che costituisce il denominatore del coefficiente netto di finanziamento stabile.

La sezione 2 (articoli da 428 *novodecies* a 428 *quatertricies*) definisce i fattori di finanziamento stabile richiesto che si applicano a diverse attività ed esposizioni fuori bilancio in base alle loro caratteristiche, in particolare in termini di durata, liquidità e natura della controparte.

Le definizioni e i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile rispecchiano le definizioni e i coefficienti di scarto applicati per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità dell'UE. In particolare, le attività ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0% per evitare ripercussioni negative sulla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane.

Le attività con durata residua inferiore a sei mesi risultanti da operazioni con clienti finanziari e garantite da attività liquide di qualità elevata di livello 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5% (articolo 428 *vicies*). Se non garantite o garantite da altre attività, tali operazioni sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10% (articolo 428 *duovicies*). Tali adeguamenti ai fattori di finanziamento stabile richiesto di Basilea (che sono rispettivamente del 10% e del 15%) sono intesi ad attenuare l'impatto immediato sulla liquidità dei mercati del finanziamento interbancario, sulla liquidità dei titoli e sulle attività di supporto agli scambi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per rivedere questo trattamento e, più in generale, il trattamento delle operazioni garantite, tenendo conto delle

conclusioni della relazione elaborata dall'ABE. Nel caso in cui non venga presa alcuna decisione entro 3 anni dalla data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile, questi fattori di finanziamento stabile richiesti passeranno rispettivamente al 10% e al 15% (parte dieci, articolo 510, nuovo paragrafo 7).

Per i contratti derivati, se le attività derivate (compensate da margini di variazione ricevuti in contanti e sotto forma di attività liquide di qualità elevata di livello 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima) sono superiori ai derivati passivi (compensati da tutti i margini di variazione forniti), la differenza è soggetta a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100% (articolo 428 *quatertricies*). Inoltre, le attività fornite come margine iniziale o come contributo al fondo di garanzia di una CCP sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85% (articolo 428 *tertricies*). Si introduce altresì un approccio sensibile al rischio corretto rispetto al coefficiente netto di finanziamento stabile di Basilea per riflettere il rischio di finanziamento futuro dei derivati. Per quanto concerne i contratti derivati non soggetti a marginazione, si applica un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10% alle passività lorde in derivati (articolo 428 *duovicies*); per quanto concerne invece i contratti derivati soggetti a marginazione, si introduce un'opzione che consente di applicare un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20% alle passività lorde in derivati o di utilizzare l'esposizione potenziale futura calcolata in base al metodo standardizzato per il rischio di controparte o SA-CCR (articolo 428 *quinvicies*). Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per rivedere questo trattamento tenendo conto delle conclusioni della relazione elaborata dall'ABE. Nel caso in cui non venga presa alcuna decisione entro 3 anni dalla data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile, sarà applicato un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20% alle passività lorde in derivati per tutti i contratti derivati e per tutti gli enti (articolo 510, nuovo paragrafo 5).

IFRS 9 (CRR)

È aggiunto l'articolo 473 *bis* volto ad introdurre gradualmente i nuovi obblighi in materia di accantonamenti incrementali per il rischio di credito dell'IFRS nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023 per attenuarne l'impatto finanziario sugli enti.

FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

La proposta contiene modifiche ai requisiti patrimoniali per le esposizioni nei confronti delle PMI (articolo 501). È mantenuta l'attuale riduzione di capitale del 23,81% per l'esposizione verso una PMI, se questa non supera 1,5 milioni di EUR. Se l'esposizione verso una PMI è superiore a 1,5 milioni di EUR, si propone una riduzione di capitale del 23,81% per la prima quota di 1,5 milioni di EUR, e una riduzione del 15% per la restante parte dell'esposizione oltre la soglia di 1,5 milioni di EUR. Gli enti potranno continuare ad applicare la riduzione adeguando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per ciascuna PMI.

TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI IN INFRASTRUTTURE (CRR)

La promozione di progetti infrastrutturali solidi in settori come i trasporti, l'energia, l'innovazione, l'istruzione e la ricerca è di vitale importanza per la crescita economica dell'Unione. Questa proposta, insieme ad altre iniziative della Commissione come l'Unione dei mercati dei capitali e il piano di investimenti per l'Europa, mira a mobilitare finanziamenti privati per progetti infrastrutturali di alta qualità. Sulla base della recente evoluzione del quadro normativo per le imprese di assicurazione e dei lavori condotti in vista della prossima riforma del metodo standardizzato da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,

si propone di concedere, nell'ambito sia del metodo standardizzato che del metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, un trattamento preferenziale alle esposizioni da finanziamenti specializzati per il finanziamento di progetti infrastrutturali sicuri e solidi. Questi sono definiti mediante una serie di criteri in grado di ridurre il profilo di rischio dell'esposizione e di rafforzare la capacità degli enti di gestire tale rischio. I criteri sono coerenti con quelli che consentono di individuare i progetti infrastrutturali ammissibili che ricevono un trattamento preferenziale nel quadro di Solvibilità II. Il trattamento proposto è soggetto a una clausola di revisione per poter eventualmente calibrare questa disposizione alla luce del suo impatto sugli investimenti infrastrutturali nell'UE e per tener conto di eventuali sviluppi pertinenti a livello mondiale. Essa consentirà inoltre, se necessario, di modificare la disposizione per offrire maggiore flessibilità per quanto riguarda la struttura del finanziamento dei progetti infrastrutturali, vale a dire per estendere il trattamento alle società operanti nel settore delle infrastrutture. La Commissione, previa consultazione dell'ABE, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento del mercato degli investimenti infrastrutturali e sull'effettivo profilo di rischio di tali investimenti, corredandola, se del caso, delle opportune proposte.

RIESAME DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO (CRR)

Il riesame, ai sensi dell'articolo 508, paragrafo 3, delle imprese di investimento è attualmente nella seconda fase. In una prima relazione pubblicata nel dicembre 2015, l'ABE ha rilevato che regole analoghe a quelle per le banche previste dal CRR non risultavano idonee per la maggior parte delle imprese di investimento, ad eccezione di quelli più sistemiche che pongono rischi analoghi a quelli cui sono esposti gli enti creditizi. Su richiesta della Commissione, l'EBA sta svolgendo un ulteriore lavoro di analisi e di raccolta dati per stabilire requisiti patrimoniali più adeguati e proporzionati per le imprese di investimento relativamente a tutti i parametri di un eventuale nuovo regime. L'ABE dovrebbe fornire alla Commissione le informazioni finali nel giugno 2017. La Commissione intende presentare proposte legislative volte a istituire uno specifico quadro prudenziale per le imprese di investimento non sistemiche entro la fine del 2017.

In attesa dell'adozione di tali proposte, si ritiene opportuno consentire alle imprese di investimento non sistemiche di applicare il CRR nella versione precedente all'entrata in vigore delle modifiche. Le imprese di investimento sistemiche sono, invece, soggette alla versione modificata del CRR. Ciò garantirà un trattamento appropriato delle imprese sistemiche riducendo al contempo l'onere normativo per le imprese non sistemiche, che altrimenti avrebbero dovuto applicare temporaneamente una nuova serie di regole destinate agli enti creditizi e alle imprese di investimento sistemiche durante il periodo precedente l'adozione definitiva dello specifico quadro prudenziale per le imprese di investimento, che sarà proposto nel 2017.

INTRODUZIONE DI UN QUADRO MODIFICATO PER IL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE (CRR E CRD)

In seguito agli sviluppi in seno al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per quanto concerne la misurazione del rischio di tasso di interesse, gli articoli 84 e 98 della CRD e l'articolo 448 del CRR sono modificati per introdurre un quadro riveduto che rispecchi i rischi di tasso di interesse per le posizioni del portafoglio bancario. Le modifiche comprendono l'introduzione di un metodo standardizzato comune che gli enti potrebbero applicare per quantificare questi rischi o che le autorità competenti potrebbero imporre agli enti di applicare quando i sistemi predisposti dall'ente per quantificare questi rischi non sono soddisfacenti, di

un test *outlier* migliorato e di requisiti in materia di informativa. Inoltre l'ABE è incaricata, all'articolo 84 della CRD, di definire nel dettaglio i criteri e le condizioni della metodologia standardizzata che gli enti dovrebbero seguire per individuare, valutare, gestire e attenuare il rischio di tasso di interesse e, all'articolo 98 della stessa direttiva, di definire i sei scenari di shock in materia di vigilanza applicati ai tassi di interesse e l'ipotesi comune che gli enti devono applicare per il test *outlier*.

Proposta di**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹⁴,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) All'indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, l'Unione ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari per aumentare la resilienza degli enti finanziari. Questa riforma era basata in larga parte su norme concordate a livello internazionale. Tra le numerose misure, il pacchetto di riforme comprendeva l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che hanno rafforzato i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

¹⁴ GU C del , pag. .

¹⁵ GU C del , pag. .

¹⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (2) Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente a numerosi tipi di shock e crisi che potrebbero verificarsi in futuro, la riforma non ha affrontato in modo esauriente tutti i problemi individuati. Una ragione importante alla base di ciò è il fatto che all'epoca gli organismi di normazione internazionali, come il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea - CBVB) e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), non avevano ancora terminato i lavori per giungere a soluzioni concordate a livello internazionale su queste tematiche. Ora che sono stati completati i lavori su importanti riforme supplementari è opportuno affrontare i problemi ancora da risolvere.
- (3) Nella comunicazione del 24 novembre 2015 la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione del rischio e si è impegnata a portare avanti una proposta legislativa basata su norme concordate a livello internazionale. L'esigenza di adottare ulteriori misure legislative concrete in termini di riduzione dei rischi nel settore finanziario è stata riconosciuta anche dal Consiglio nelle conclusioni del 17 giugno 2016 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2016¹⁸.
- (4) Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, le misure di riduzione del rischio dovrebbero permettere di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. Queste misure dovrebbero essere considerate anche nel contesto delle sfide di più ampia portata a cui deve far fronte l'economia dell'Unione, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. In questo quadro sono state varate diverse iniziative strategiche importanti, come il piano di investimenti per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali, per rafforzare l'economia dell'Unione. È pertanto importante che tutte le misure di riduzione del rischio interagiscano agevolmente sia con queste iniziative che con le recenti riforme di portata più vasta che riguardano il settore finanziario.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento modificativo dovrebbero essere equivalenti alle norme concordate a livello internazionale e garantire il mantenimento dell'equivalenza della direttiva 2013/36/UE e del presente regolamento con il quadro di Basilea III. Gli adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro dovrebbero essere limitati in termini di portata o di durata al fine di non interferire con la generale solidità del quadro prudenziale.
- (6) È inoltre opportuno migliorare le misure di riduzione del rischio in vigore al fine di garantirne un'applicazione più proporzionata e tale da non creare un onere di conformità eccessivo, in particolare per gli enti più piccoli e meno complessi.
- (7) I coefficienti di leva finanziaria contribuiscono a preservare la stabilità finanziaria agendo come meccanismo di protezione nel quadro dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e impedendo la costituzione di un eccesso di leva finanziaria durante i periodi di crescita economica. Pertanto, è opportuno introdurre un requisito di coefficiente di

¹⁸ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2015, disponibile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0093+0+DOC+XML+V0//IT>.

leva finanziaria che integri l'attuale sistema di segnalazione e informativa per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria.

- (8) Per non limitare inutilmente l'erogazione di prestiti da parte degli enti ad imprese e famiglie ed evitare ingiustificati effetti negativi sulla liquidità del mercato, il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere fissato a un livello tale da costituire un meccanismo di protezione credibile contro il rischio di leva finanziaria eccessiva, senza ostacolare la crescita economica.
- (9) L'Autorità bancaria europea (ABE) ha concluso nella sua relazione alla Commissione¹⁹ che un coefficiente di leva finanziaria del capitale di classe 1 calibrato al 3% per qualsiasi tipo di ente creditizio costituirebbe un meccanismo di protezione credibile. Un requisito di coefficiente di leva finanziaria pari al 3% è stato concordato anche a livello internazionale dal comitato di Basilea. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere calibrato al 3%.
- (10) Tuttavia un requisito di coefficiente di leva finanziaria del 3% limiterebbe determinati modelli aziendali e linee di business più di altri. In particolare sarebbero colpiti in modo sproporzionato i prestiti pubblici da parte delle banche pubbliche di sviluppo e i crediti all'esportazione che beneficiano di una garanzia pubblica. Il coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere corretto per questi tipi di esposizioni.
- (11) Inoltre il coefficiente di leva non dovrebbe compromettere l'erogazione ai clienti di servizi centrali di compensazione da parte degli enti. Pertanto i margini iniziali sulle operazioni in strumenti derivati compensate a livello centrale che gli enti ricevono in contanti dai loro clienti e trasmettono alle controparti centrali (CCP) dovrebbero essere esclusi dalla misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.
- (12) Il Comitato di Basilea ha rivisto la norma internazionale sul coefficiente di leva finanziaria per precisare ulteriormente alcuni aspetti della struttura di tale coefficiente. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato alla norma rivista in modo da rafforzare la parità di condizioni a livello internazionale per gli enti dell'UE che operano al di fuori dell'Unione, e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un'efficace integrazione ai requisiti di fondi propri basati sul rischio.
- (13) Il Comitato di Basilea sta attualmente valutando l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria aggiuntiva per le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB). Il risultato finale del lavoro di calibrazione del comitato di Basilea dovrebbe dar luogo ad un dibattito sulla calibrazione adeguata del coefficiente di leva finanziaria per gli enti dell'UE a rilevanza sistemica.
- (14) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) (in appresso, la "norma TLAC"), che sono state approvate dal G-20 in occasione del vertice del novembre 2015 in Turchia. La norma TLAC prevede che le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) detengano un numero sufficiente di passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite (assoggettabili

¹⁹ Relazione sul requisito di coefficiente di leva finanziaria del 3 agosto 2016, [https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA-Op-2016-13+\(Leverage+ratio+report\).pdf](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA-Op-2016-13+(Leverage+ratio+report).pdf)

a bail-in), al fine di garantire che, in caso di risoluzione, l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione siano adeguati e rapidi. Nella comunicazione del 24 novembre 2015 la Commissione si è impegnata a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa che consenta l'applicazione della norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

- (15) L'applicazione della norma TLAC nell'Unione deve tenere conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Poiché la norma TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite, i due requisiti sono elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC dovrebbe essere inserito nel regolamento (UE) n. 575/2013 attraverso un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, mentre la maggiorazione specifica per impresa per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e il requisito specifico per impresa per gli enti che non sono G-SII dovrebbero essere introdotti mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. Le pertinenti disposizioni che introducono la norma TLAC nel presente regolamento (UE) dovrebbero essere lette in combinato disposto con quelle della suddetta normativa e con la direttiva 2013/36/UE.
- (16) Secondo la norma TLAC che concerne solo i G-SIB, il requisito minimo che prevede un importo sufficiente di fondi propri e passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite inserito nel presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto nel caso dei G-SII. Tuttavia le norme concernenti le passività ammissibili inserite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli enti, in linea con gli adeguamenti e i requisiti supplementari della direttiva 2014/59/UE.
- (17) In linea con la norma TLAC, il requisito di fondi propri e passività ammissibili dovrebbe applicarsi alle entità di risoluzione che sono esse stesse G-SII o che sono parte di un gruppo individuato come G-SII. Il requisito di fondi propri e passività ammissibili dovrebbe applicarsi su base individuale o su base consolidata, a seconda che tali entità di risoluzione siano enti autonomi senza filiazioni o imprese madri.
- (18) La direttiva 2014/59/UE consente l'uso degli strumenti di risoluzione non solo per gli enti ma anche per le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista. Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri dovrebbero pertanto avere una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite allo stesso modo degli enti imprese madri.

²⁰ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

²¹ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

- (19) Per garantire l'efficacia del requisito di fondi propri e passività ammissibili è essenziale che gli strumenti detenuti per soddisfare tale requisito abbiano un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Non dispongono di tale capacità né le passività che sono escluse dallo strumento del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE né altre passività che, pur essendo assoggettabili a bail-in in linea di principio, potrebbero creare difficoltà nell'essere sottoposte a bail-in nella pratica. Tali passività non dovrebbero pertanto essere considerate ammissibili per il requisito di fondi propri e passività ammissibili. Gli strumenti di capitale e le passività subordinate hanno invece un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre dovrebbe essere riconosciuto in una certa misura il potenziale di assorbimento delle perdite delle passività di rango pari a talune passività escluse, in linea con la norma TLAC.
- (20) Al fine di evitare il doppio conteggio delle passività ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili, dovrebbero essere introdotte norme per la deduzione degli elementi delle passività ammissibili detenuti che rispecchiano il corrispondente metodo di deduzione già sviluppato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti di capitale. Questo metodo prevede che gli strumenti di passività ammissibili detenuti siano prima dedotti dalle passività ammissibili e, poi nella misura in cui non esistano passività sufficienti, che siano dedotti dagli strumenti di classe 2.
- (21) La norma TLAC prevede per le passività alcuni criteri di ammissibilità più severi degli attuali criteri di ammissibilità per gli strumenti di capitale. Per garantire la coerenza, i criteri di ammissibilità per gli strumenti di capitale dovrebbero essere allineati per quanto riguarda la non ammissibilità degli strumenti emessi da società veicolo a partire dal 1° gennaio 2022.
- (22) Dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013, la norma internazionale sul trattamento prudenziale delle esposizioni degli enti verso le CCP è stata modificata per migliorare il trattamento delle esposizioni degli enti verso le CCP qualificate (QCCP). Tra le revisioni importanti di tale norma figurano l'uso di un metodo unico per determinare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia, un massimale esplicito per i requisiti complessivi di fondi propri applicato alle esposizioni verso le QCCP, e un metodo più sensibile al rischio per rispecchiare il valore dei derivati nel calcolo delle risorse ipotetiche di una QCCP. Nel contempo il trattamento delle esposizioni verso le CCP non qualificate è rimasto immutato. Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un trattamento più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.
- (23) Al fine di garantire che gli enti gestiscano adeguatamente le loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC), le norme che specificano il trattamento di tali esposizioni dovrebbero essere sensibili al rischio e promuovere la trasparenza in relazione alle esposizioni sottostanti degli OIC. Relativamente a queste esposizioni il Comitato di Basilea ha quindi adottato una norma rivista che stabilisce una chiara gerarchia dei metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Questa gerarchia riflette il grado di trasparenza delle esposizioni sottostanti. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato a tali norme concordate a livello internazionale.
- (24) Per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del rischio di controparte, il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente

consente agli enti di scegliere tra tre diversi metodi standardizzati: il metodo standardizzato, il metodo del valore di mercato e il metodo dell'esposizione originaria.

- (25) Questi metodi standardizzati, tuttavia, non riconoscono in modo adeguato la capacità che le garanzie reali hanno di ridurre il rischio delle esposizioni. Le loro calibrazioni sono obsolete e non riflettono l'elevato livello di volatilità osservato durante la crisi finanziaria. Inoltre non riconoscono adeguatamente i vantaggi derivanti dalla compensazione. Per ovviare a tali carenze, il Comitato di Basilea ha deciso di sostituire il metodo standardizzato e il metodo del valore di mercato con un nuovo metodo standardizzato per il calcolo del valore dell'esposizione delle esposizioni in strumenti derivati, denominato metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR). Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un nuovo metodo standardizzato più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.
- (26) Il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto al metodo standardizzato e al metodo del valore di mercato, e dovrebbe quindi condurre a requisiti di fondi propri che riflettono meglio i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati degli enti. Il metodo SA-CCR è però più complesso da applicare per gli enti. Per alcuni degli enti che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato il metodo SA-CCR può risultare troppo complesso e oneroso da applicare. Per questi enti dovrebbe essere introdotta una versione semplificata del metodo SA-CCR. Tale versione semplificata sarà meno sensibile al rischio rispetto al metodo SA-CCR e dovrebbe quindi essere adeguatamente calibrata per garantire che il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati non sia sottostimato.
- (27) Per gli enti che hanno esposizioni molto limitate in strumenti derivati e che attualmente utilizzano il metodo dell'esposizione originaria, sia il metodo SA-CCR che il metodo SA-CCR semplificato potrebbero essere troppo complessi da applicare. Il metodo dell'esposizione originaria dovrebbe quindi essere riservato a tali enti, ma dovrebbe essere rivisto per affrontarne le principali carenze.
- (28) Per guidare un ente nella scelta dei metodi autorizzati è opportuno introdurre criteri chiari. Questi criteri dovrebbero essere basati sull'entità delle attività in strumenti derivati dell'ente, che indica il grado di sofisticatezza che l'ente stesso dovrebbe garantire per calcolare il valore dell'esposizione.
- (29) Durante la crisi finanziaria le perdite nel portafoglio di negoziazione di alcuni enti stabiliti nell'Unione sono state notevoli. Per alcuni di essi il livello di copertura patrimoniale richiesto per queste perdite si è rivelato insufficiente, costringendoli a chiedere un sostegno finanziario pubblico straordinario. Queste considerazioni hanno indotto il Comitato di Basilea ad eliminare una serie di carenze nel trattamento prudenziale delle posizioni del portafoglio di negoziazione che rappresenta i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
- (30) Nel 2009 un primo pacchetto di riforme è stato messo a punto a livello internazionale e recepito nel diritto dell'Unione con la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²².

²² Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le

- (31) La riforma del 2009 non ha tuttavia affrontato le carenze strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La mancanza di chiarezza in merito al confine tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario ha creato possibilità di arbitraggio regolamentare, mentre la mancanza di sensibilità al rischio dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato non ha permesso di rispecchiare l'intera gamma di rischi cui erano esposti gli enti.
- (32) Il Comitato di Basilea ha quindi avviato il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per ovviare a tali carenze. I lavori si sono conclusi nel gennaio 2016. Le norme sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione rafforzano la sensibilità al rischio del quadro del rischio di mercato fissando un importo dei requisiti di fondi propri più proporzionato al rischio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e chiariscono la definizione del confine tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione.
- (33) L'attuazione delle norme sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione nell'Unione deve salvaguardare il buon funzionamento dei mercati finanziari all'interno di essa. Recenti valutazioni d'impatto mostrano che l'attuazione di queste norme dovrebbe portare a un forte aumento del requisito di fondi propri per i rischi di mercato. Per evitare un brusco calo delle attività di negoziazione nell'Unione dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di applicazione graduale affinché gli enti possano riconoscere il livello complessivo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato generati dal recepimento delle norme sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione nell'Unione. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare attenzione alle specificità della negoziazione in Europa, agli adeguamenti dei requisiti di fondi propri per le obbligazioni sovrane e quelle garantite e alla semplificazione, alla trasparenza e alla standardizzazione delle cartolarizzazioni.
- (34) Il trattamento proporzionale dei rischi di mercato dovrebbe applicarsi anche agli enti con scarse attività del portafoglio di negoziazione, consentendo a più enti con attività di negoziazione limitate di applicare il quadro del rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario, come previsto nell'ambito della versione riveduta della deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni. Inoltre gli enti con portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero essere autorizzati a utilizzare un metodo standardizzato semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, in linea con il metodo attualmente in uso ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (35) Il quadro in materia di grandi esposizioni dovrebbe essere rafforzato per migliorare la capacità degli enti di assorbire le perdite e di rispettare meglio le norme internazionali. A tal fine, dovrebbe essere utilizzato capitale di qualità superiore come base patrimoniale per il calcolo del limite delle grandi esposizioni e le esposizioni verso i derivati su crediti dovrebbero essere calcolate con il metodo SA-CCR. Inoltre il limite alle esposizioni che i G-SIB possono avere nei confronti di altri G-SIB dovrebbe essere abbassato al fine di ridurre i rischi sistemici legati alle interconnessioni tra

direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3).

grandi enti e l'effetto potenziale del default della controparte del G-SIB sulla stabilità finanziaria.

- (36) Il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) garantisce che gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche siano in grado di resistere a forti stress a breve termine, ma non che abbiano una struttura di finanziamento stabile su un orizzonte a più lungo termine. È così emersa l'esigenza di stabilire a livello dell'UE un requisito vincolante dettagliato di finanziamento stabile, che dovrebbe essere soddisfatto costantemente al fine di prevenire eccessivi disallineamenti di scadenza tra attività e passività e la dipendenza eccessiva dai finanziamenti all'ingrosso a breve termine.
- (37) In linea con le norme in materia di finanziamento stabile del Comitato di Basilea, è pertanto opportuno adottare norme per definire il requisito di finanziamento stabile come il rapporto tra l'importo del finanziamento stabile disponibile di un ente e l'importo del finanziamento stabile ad esso richiesto su un orizzonte temporale di un anno. Si tratta del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) vincolante. L'importo del finanziamento stabile disponibile dovrebbe essere calcolato moltiplicando le passività e il capitale regolamentare dell'ente per fattori pertinenti che riflettono il loro grado di affidabilità sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. L'importo del finanziamento stabile richiesto dovrebbe essere calcolato moltiplicando le attività e le esposizioni fuori bilancio dell'ente per fattori pertinenti che riflettono le loro caratteristiche di liquidità e le loro durate residue nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile.
- (38) Il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato ad un livello minimo del 100%, che indica che l'ente dispone di finanziamenti stabili sufficienti a soddisfare le sue esigenze di finanziamento durante un periodo di un anno sia in condizioni normali che in condizioni di stress. Nel caso in cui il coefficiente netto di finanziamento stabile dovesse scendere al di sotto del livello del 100%, l'ente dovrebbe soddisfare i requisiti specifici di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo ripristino del livello minimo di coefficiente netto di finanziamento stabile. È opportuno che in caso di mancata conformità le misure di vigilanza non siano automatiche, ma che le autorità competenti valutino le ragioni del mancato rispetto del requisito di coefficiente netto di finanziamento stabile prima di stabilire eventuali misure di vigilanza.
- (39) In conformità delle raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione del 15 dicembre 2015, redatta ai sensi dell'articolo 510, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le regole per calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbero essere rigorosamente allineate alle norme del Comitato di Basilea, anche per quanto concerne gli sviluppi di queste norme in materia di trattamento delle operazioni in strumenti derivati. La necessità di tenere conto di alcune specificità europee per garantire che il coefficiente netto di finanziamento stabile non ostacoli il finanziamento dell'economia reale europea giustifica tuttavia l'adozione di alcuni adeguamenti del coefficiente netto di finanziamento stabile di Basilea per definire quello europeo. Questi adeguamenti dovuti al contesto europeo sono raccomandati nella relazione sul coefficiente netto di finanziamento stabile elaborata dall'ABE e riguardano principalmente i trattamenti specifici per i) i modelli *pass-through* in generale e l'emissione di obbligazioni garantite in particolare; ii) le attività di finanziamento al commercio; iii) i risparmi regolamentati centralizzati; iv) i prestiti garantiti su immobili residenziali; e v) le cooperative di credito. Queste

proposte di trattamenti specifici rispecchiano a grandi linee il trattamento preferenziale concesso a tali attività per il coefficiente di copertura della liquidità europeo rispetto a quello di Basilea. Poiché il coefficiente netto di finanziamento stabile integra il coefficiente di copertura della liquidità, questi due coefficienti dovrebbero effettivamente essere coerenti nella loro definizione e calibrazione. Ciò vale in particolar modo per i fattori di finanziamento stabile richiesti applicati alle attività liquide di qualità elevata del coefficiente di copertura della liquidità per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, che dovrebbero rispecchiare le definizioni e i coefficienti di scarto del coefficiente di copertura della liquidità europeo, a prescindere dal rispetto dei requisiti generali e operativi stabiliti per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità che non sono appropriati nel periodo di un anno del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile.

- (40) Al di là delle specificità europee, il trattamento rigoroso delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del coefficiente netto di finanziamento stabile di Basilea potrebbe avere un impatto importante sulle attività in strumenti derivati degli enti e, di conseguenza, sui mercati finanziari europei e sull'accesso degli utenti finali ad alcune operazioni. Le operazioni in strumenti derivati e alcune operazioni interconnesse, tra cui le attività di compensazione, potrebbero subire ripercussioni indebite e sproporzionate con l'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile di Basilea senza essere state oggetto di ampi studi d'impatto quantitativi e di una vasta consultazione pubblica. Il requisito aggiuntivo che prevede la detenzione del 20% del finanziamento stabile a fronte delle passività lorde in derivati è generalmente considerato una misurazione approssimativa che sopravvaluta i rischi di finanziamento supplementari relativi al potenziale aumento delle passività in derivati sull'orizzonte di un anno. Sembra pertanto ragionevole adottare una misura alternativa più sensibile al rischio per non ostacolare il corretto funzionamento dei mercati finanziari europei e la messa a disposizione di strumenti di copertura del rischio per gli enti e gli utenti finali, tra cui le imprese, al fine di garantirne il finanziamento, come si prefigge l'Unione dei mercati dei capitali.

Per le operazioni in strumenti derivati non soggette a marginazione, i cui rischi di finanziamento futuri sono legati a eventi imprevedibili, quali indicatori di rating che impongono la costituzione di una garanzia, e che corrispondono approssimativamente al loro valore di mercato, che sarebbe l'importo del finanziamento richiesto qualora si verificasse un tale evento, dovrebbe applicarsi alle passività lorde in derivati di tali operazioni un fattore di finanziamento stabile richiesto (RSF) del 10%. Il fattore di RSF del 20% sembra infatti molto prudente. Per le operazioni in strumenti derivati soggette a marginazione è introdotta per gli enti che utilizzano il metodo SA-CCR la possibilità di applicare il fattore di RSF del 20% come indicato nella norma di Basilea oppure di utilizzare la loro esposizione potenziale futura (PFE) calcolata conformemente al metodo SA-CCR. Gli enti che non utilizzano il metodo SA-CCR hanno portafogli di strumenti derivati molto piccoli e dovrebbero essere esentati da questo obbligo. Tale metodo è più sensibile al rischio e, dal momento che è finalizzato al rischio di controparte e al calcolo del coefficiente di leva finanziaria, non dovrebbe costituire un onere di calcolo aggiuntivo per gli enti.

- (41) Il trattamento asimmetrico di Basilea tra i finanziamenti a breve termine, quali i pronti contro termine (finanziamento stabile non riconosciuto) e prestiti a breve termine, quali gli acquisti a pronti con patto di rivendita a termine (che richiedono un certo livello di finanziamento stabile, pari al 10% se garantiti da attività liquide di qualità

elevata di livello 1, come definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità, e al 15% per le altre operazioni) con clienti finanziari mira a scoraggiare ampi collegamenti tra clienti finanziari basati su finanziamenti a breve termine, che creano interconnessioni e rendono più difficile la risoluzione di un determinato ente senza trasmissione del rischio al resto del sistema finanziario in caso di fallimento. Tuttavia la calibrazione di questa asimmetria è eccessivamente prudente e può incidere sulla liquidità dei titoli solitamente utilizzati come garanzia reale in operazioni a breve termine, in particolare le obbligazioni sovrane, in quanto gli enti probabilmente ridurranno il volume delle loro attività sui mercati dei pronti contro termine. Potrebbe inoltre nuocere alle attività di supporto agli scambi poiché i mercati dei pronti contro termine facilitano la gestione dell'inventario necessario, e risultare quindi in contraddizione con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Questo renderebbe inoltre più difficile trasformare tali titoli in contante rapidamente e a buon prezzo, il che potrebbero mettere a repentaglio l'efficacia del requisito di copertura della liquidità, la cui logica è creare una riserva di attività liquide che possano facilmente essere convertite in contante in caso di stress di liquidità. In ultima istanza, la calibrazione di questa asimmetria può incidere sulla liquidità dei mercati del finanziamento interbancario, in particolare a fini di gestione della liquidità, in quanto per le banche diventerà più costoso concedersi reciprocamente prestiti a breve termine. Il trattamento asimmetrico dovrebbe essere mantenuto, ma con fattori di RSF ridotti rispettivamente al 5% e al 10% (invece del 10% e 15%).

- (42) Oltre alla ricalibrazione del fattore di RSF di Basilea che si applica alle operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a breve termine con clienti finanziari garantite da obbligazioni sovrane (fattore di RSF del 5% invece del 10%), si sono rivelati necessari altri adeguamenti per garantire che l'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile non comprometta la liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane. Il fattore di RSF del 5% di Basilea che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, comprese le obbligazioni sovrane, implica che gli enti dovrebbero detenere finanziamenti a lungo termine non garantiti prontamente disponibili in tale percentuale, a prescindere dal periodo durante il quale prevedono di detenere tali obbligazioni sovrane. Ciò potrebbe incentivare ulteriormente gli enti a depositare contante presso le banche centrali anziché intervenire in veste di operatori principali e fornire liquidità sui mercati delle obbligazioni sovrane. Inoltre non è coerente con il coefficiente di copertura della liquidità, che riconosce la piena liquidità di queste attività anche in tempi di grave stress di liquidità (coefficiente di scarto pari allo 0%). Il fattore di RSF che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito del coefficiente di copertura della liquidità dell'UE, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, dovrebbe quindi essere ridotto dal 5% allo 0%.
- (43) Inoltre tutte le attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito del coefficiente di copertura della liquidità dell'UE, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, ricevute come margini di variazione in contratti derivati dovrebbero compensare attività in strumenti derivati, mentre la norma di Basilea accetta solo contante conforme alle condizioni del quadro di leva finanziaria per la compensazione delle attività in strumenti derivati. Questo riconoscimento più ampio delle attività ricevute come margini di variazione contribuirà alla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane, eviterà di penalizzare gli utenti finali che detengono un'elevata quantità di obbligazioni sovrane ma poco contante (come i fondi

pensione) ed eviterà di aggiungere ulteriori tensioni alla domanda di contante sui mercati dei pronti contro termine.

- (44) Il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe applicarsi agli enti sia su base individuale che su base consolidata, a meno che le autorità competenti non rinuncino all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile su base individuale. Questo duplica l'ambito di applicazione del requisito di copertura della liquidità, che è integrato dal coefficiente netto di finanziamento stabile. Laddove non vi sia stata la rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile a livello individuale, le operazioni tra due enti appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale dovrebbero in linea di principio ricevere fattori di finanziamento stabile disponibile e richiesto simmetrici per evitare la perdita di fondi nel mercato interno e non ostacolare l'efficace gestione della liquidità nei gruppi europei in cui la liquidità è gestita a livello centrale. Tali trattamenti simmetrici preferenziali dovrebbero essere concessi unicamente per operazioni infragruppo laddove siano in essere tutte le garanzie necessarie, sulla base di ulteriori criteri per le operazioni transfrontaliere, e solo previa approvazione delle autorità competenti interessate, poiché non si può presumere che gli enti che incontrano difficoltà nel rispettare le loro obbligazioni di pagamento ricevano sempre sostegno finanziario da altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale.
- (45) Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di finanziamento stabile applicabili in tali paesi. Pertanto le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero introdurre per il finanziamento stabile disponibile e richiesto nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.
- (46) A norma dell'articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 la Commissione è tenuta a presentare una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento, nonché a presentare, se del caso, una proposta legislativa. Fino alla data di inizio dell'applicazione di tale disposizione le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche dovrebbero rimanere soggette alla normativa nazionale degli Stati membri che disciplina il requisito di finanziamento stabile netto. Tuttavia le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche dovrebbero essere soggette al coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, qualora siano parte di gruppi bancari, al fine di consentire un adeguato calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile a livello consolidato.
- (47) Gli enti dovrebbero essere tenuti a segnalare alle rispettive autorità competenti nella valuta utilizzata per le segnalazioni il coefficiente netto di finanziamento stabile vincolante dettagliato per tutti gli elementi e separatamente per gli elementi denominati in ciascuna valuta rilevante, in modo da garantire un controllo adeguato dei possibili disallineamenti di valuta. Il coefficiente netto di finanziamento stabile non dovrebbe assoggettare gli enti a doppi obblighi di segnalazione o a obblighi di segnalazione non in linea con la normativa in vigore e agli enti dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per prepararsi all'entrata in vigore dei nuovi obblighi di segnalazione.

- (48) Poiché la fornitura al mercato di informazioni significative e comparabili sulle metriche di rischio principali comuni degli enti è un principio fondamentale di un sistema bancario solido, è fondamentale ridurre l'asimmetria informativa quanto più possibile e agevolare la comparabilità dei profili di rischio degli enti creditizi sia all'interno di ciascuna giurisdizione che tra le giurisdizioni. Nel gennaio 2015 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione del terzo pilastro, relativo alle norme sull'informativa, per migliorare la comparabilità, la qualità e la coerenza delle informative regolamentari degli enti al mercato. È pertanto opportuno modificare gli attuali obblighi di informativa per attuare queste nuove norme internazionali.
- (49) Secondo quanti hanno risposto all'invito della Commissione a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari, gli attuali obblighi di informativa sono sproporzionati e onerosi per gli enti più piccoli. Fatto salvo un maggiore allineamento delle informative con quanto previsto dalle norme internazionali, gli enti più piccoli e meno complessi dovrebbero essere tenuti a presentare informative meno frequenti e dettagliate rispetto agli enti più grandi, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a cui sono soggetti.
- (50) È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Inoltre gli enti che beneficiano di una deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenuti a comunicare le informazioni relative a tale deroga.
- (51) L'applicazione degli accantonamenti per perdite attese su crediti, introdotti con la revisione dei principi contabili internazionali sugli strumenti finanziari "IFRS9", può comportare un aumento improvviso e significativo dei coefficienti patrimoniali degli enti. Mentre sono in corso discussioni sul trattamento prudenziale adeguato dell'impatto dell'aumento delle perdite attese su crediti, al fine di evitare un indebito effetto negativo sui prestiti da parte degli enti creditizi, dovrebbero essere introdotti gradualmente gli accantonamenti incrementali per il rischio di credito dell'IFRS9.
- (52) Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. Poiché le PMI hanno un rischio sistemico inferiore rispetto alle imprese più grandi, i requisiti patrimoniali per le esposizioni delle PMI dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili alle grandi imprese, al fine di garantire un finanziamento bancario ottimale delle PMI. Attualmente le esposizioni delle PMI fino a 1,5 milioni di EUR sono soggette a una riduzione del 23,81% dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni. Dato che la soglia di 1,5 milioni di EUR per l'esposizione di una PMI non è indicativa di un cambiamento della rischiosità della PMI, la riduzione dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere estesa alle esposizioni delle PMI oltre la soglia di 1,5 milioni di EUR, e per la parte eccedente dovrebbe corrispondere ad una riduzione del 15% dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio.
- (53) Gli investimenti infrastrutturali sono essenziali per rafforzare la competitività dell'Europa e stimolare la creazione di posti di lavoro. La ripresa e la crescita futura dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali per gli investimenti strategici di rilevanza europea nelle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la banda larga e le reti energetiche e le infrastrutture di trasporto,

specialmente negli agglomerati industriali, nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. Il piano di investimenti per l'Europa mira a promuovere un finanziamento supplementare per progetti infrastrutturali solidi attraverso, tra l'altro, la mobilitazione di fonti di finanziamento private aggiuntive. Per numerosi investitori potenziali la principale preoccupazione è la sensazione che manchino progetti validi e la limitata capacità di valutare correttamente il rischio, vista la complessità intrinseca dei progetti.

- (54) Per incoraggiare gli investimenti privati in progetti infrastrutturali è pertanto essenziale stabilire un contesto normativo in grado di promuovere progetti infrastrutturali di alta qualità e di ridurre i rischi per gli investitori. In particolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni verso progetti infrastrutturali dovrebbero essere ridotti, a condizione che siano rispettati una serie di criteri per ridurre il profilo di rischio e aumentare la prevedibilità dei flussi di cassa. La Commissione dovrebbe riesaminare la disposizione entro [tre anni dopo l'entrata in vigore] per valutare a) il suo impatto sul volume degli investimenti infrastrutturali da parte degli enti e la qualità degli investimenti, alla luce degli obiettivi dell'UE di transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, e b) la sua adeguatezza da un punto di vista prudenziale. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia necessario estendere l'ambito di applicazione agli investimenti infrastrutturali da parte delle imprese.
- (55) L'articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² prescrive alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), lettere b) e c), di tale regolamento; se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa. La proposta legislativa potrebbe introdurre nuovi requisiti per queste imprese. Al fine di garantire la proporzionalità ed evitare inutili e ripetitive modifiche regolamentari, alle imprese di investimento che non hanno rilevanza sistemica dovrebbe pertanto essere precluso di conformarsi alle nuove disposizioni che modificano il regolamento (UE) n. 575/2013. Le imprese di investimento che presentano lo stesso rischio sistemico degli enti creditizi dovrebbero tuttavia essere soggette agli stessi requisiti che si applicano agli enti creditizi.
- (56) Alla luce del rafforzamento della vigilanza di gruppo derivante dal rafforzamento del quadro normativo prudenziale e dalla creazione dell'Unione bancaria, è auspicabile che gli enti beneficino più che mai dei vantaggi del mercato unico, anche per garantire un'efficiente gestione delle risorse di capitale e di liquidità all'interno del gruppo. Pertanto la possibilità di rinunciare all'applicazione dei requisiti a livello individuale per le filiazioni o le imprese madri dovrebbe essere messa a disposizione dei gruppi transfrontalieri, a condizione che vi siano adeguate garanzie per assicurare che i soggetti che beneficiano della deroga dispongano di un livello sufficiente di capitale e di liquidità. Laddove siano soddisfatte tutte le garanzie, spetta all'autorità competente decidere se concedere tali deroghe. Le decisioni delle autorità competenti dovrebbero essere debitamente motivate.
- (57) Al fine di agevolare gli enti per quanto concerne la conformità con le norme stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 36/2013/UE, nonché con le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e i modelli adottati per attuare tali norme, l'ABE dovrebbe sviluppare uno strumento informatico

per guidare gli enti attraverso le disposizioni, le norme e i modelli pertinenti in relazione alle loro dimensioni e al loro modello aziendale.

- (58) Per agevolare la comparabilità delle informative l'ABE dovrebbe essere incaricata di mettere a punto modelli di informativa standardizzati per tutti i principali obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In sede di elaborazione di tali modelli standardizzati, l'ABE dovrebbe tener conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.
- (59) Al fine di garantire l'adeguata definizione di alcune specifiche disposizioni tecniche del regolamento (UE) n. 573/2013 e di tener conto di eventuali sviluppi a livello internazionale, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'elenco dei prodotti o servizi le cui attività e passività possono essere considerate interdipendenti e per quanto riguarda la definizione del trattamento delle operazioni in strumenti derivati, delle operazioni di prestito garantite e delle operazioni correlate ai mercati finanziari, nonché delle operazioni non garantite di durata inferiore a sei mesi con clienti finanziari per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile.
- (60) È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, per gli strumenti esposti a rischi residui, i calcoli di default improvviso e inatteso, autorizzazione all'uso di modelli interni per il rischio di mercato, i test retrospettivi dei modelli interni, l'assegnazione di profitti e perdite, i fattori di rischio non modellizzabili e il rischio di default nel metodo dei modelli interni per il rischio di mercato mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.
- (61) Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di grandi esposizioni, la Commissione dovrebbe specificare, mediante l'adozione di atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'esistenza di un gruppo di clienti connessi, quali sono le modalità di calcolo del valore delle esposizioni derivanti dai contratti di cui all'allegato II e dai derivati su crediti non stipulati direttamente con un cliente ma che costituiscono il sottostante di uno strumento di debito o di capitale emesso da tale cliente e in quali casi ed entro quali limiti di tempo le autorità competenti possono consentire il superamento del limite delle esposizioni. La Commissione dovrebbe altresì emanare norme tecniche di regolamentazione per specificare il formato e la frequenza delle segnalazioni in materia di grandi esposizioni, nonché i criteri per individuare le banche ombra cui fanno riferimento gli obblighi di segnalazione per le grandi esposizioni.
- (62) In materia di rischio di controparte, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione degli aspetti connessi al fattore

di rischio significativo delle operazioni, al delta di vigilanza e alla maggiorazione della categoria del rischio di posizione in merci.

- (63) Prima dell'adozione di atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (64) Per far fronte in modo più efficace agli sviluppi che interesseranno nel corso del tempo le norme sull'informativa sia a livello internazionale che a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere un mandato per modificare gli obblighi di informativa stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per mezzo di un atto delegato.
- (65) L'ABE dovrebbe presentare una relazione sugli ambiti in cui la proporzionalità del pacchetto di segnalazione a fini di vigilanza dell'Unione potrebbe essere migliorata in termini di portata, livello di dettaglio o frequenza.
- (66) Ai fini dell'applicazione dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC, la Commissione dovrebbe specificare, mediante l'adozione di una norma tecnica di regolamentazione, il modo in cui gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni nell'ambito del metodo basato sul regolamento di gestione quando uno qualsiasi dei parametri necessari per tale calcolo non è disponibile.
- (67) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento e il perfezionamento della normativa UE vigente per garantire l'applicazione di requisiti prudenziali uniformi agli enti creditizi e alle imprese di investimento in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (68) Alla luce delle modifiche del trattamento delle esposizioni verso QCCP, e specificamente del trattamento dei contributi degli enti ai fondi di garanzia delle QCCP, dovrebbero inoltre essere modificate le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 che sono state introdotte in tale regolamento dal regolamento (UE) n. 575/2013 e che spiegano in dettaglio il calcolo del capitale ipotetico delle CCP che viene poi utilizzato dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri.
- (69) Talune disposizioni relative ai nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili che attuano la norma TLAC dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2019, come convenuto a livello internazionale.
- (70) Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1
Ambito d'applicazione*

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

- (a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
- (b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
- (c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
- (d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c) e alla leva finanziaria;
- (e) obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità di risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.";

- (2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 2
Poteri di vigilanza*

- 1. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.
- 2. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE e al presente regolamento.
- 3. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano per garantire il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri e passività ammissibili.";

- (3) l'articolo 4 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, il punto 7) è sostituito dal seguente:

"7) «organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³, o un FIA secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;"

(b) al paragrafo 1, il punto 20) è sostituito dal seguente:

"20) «società di partecipazione finanziaria», un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari e che non è una società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50% del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente dell'ente finanziario è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari.";

(c) al paragrafo 1, il punto 26) è sostituito dal seguente:

"26) «ente finanziario», un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite, rispettivamente, all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;"

(d) al paragrafo 1, punto 39), è inserito il seguente comma:

"Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi.";

(e) al paragrafo 1, punto 71), lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"b) ai fini dell'articolo 97, la somma dei seguenti elementi:";

²³ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

²⁴ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

²⁵ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(f) al paragrafo 1, punto 72), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;"

(g) al paragrafo 1, il punto 86) è sostituito dal seguente:

"86) «portafoglio di negoziazione», l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione, per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione o posizioni di cui all'articolo 104, paragrafo 2, escluse le posizioni di cui all'articolo 104, paragrafo 3;"

(h) al paragrafo 1, il punto 91) è sostituito dal seguente:

"91) «esposizione da negoziazione», un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;"

(i) al paragrafo 1, il punto 96) è sostituito dal seguente:

"96) «copertura interna», una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;"

(j) al paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

"129) «autorità di risoluzione», un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;

130) «entità di risoluzione», un'entità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 *bis*, della direttiva 2014/59/UE;

131) «gruppo di risoluzione», un gruppo di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 *ter*, della direttiva 2014/59/UE;

132) «ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)», un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;

133) «ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE (G-SII non UE)», un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non sono G-SII e che sono inclusi nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*), regolarmente aggiornato;

134) «filiazione significativa», una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:

- (a) la filiazione detiene più del 5% delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;
- (b) la filiazione genera più del 5% del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
- (c) la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria della filiazione è superiore al 5% della misura dell'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria della sua impresa madre apicale;

135) «soggetto G-SII», un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;

136) «strumento del bail-in», lo strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;

137) «gruppo», un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶;

138) «operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT», un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;

139) «impresa di investimento sistemica», un'impresa di investimento che è stata individuata come G-SII o O-SII conformemente all'articolo 131, paragrafo 1, 2 o 3, della direttiva 2013/36/UE;

140) «margine iniziale» o «IM», la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo di tempo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente i loro rischi di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;

141) «rischio di mercato», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato;

142) «rischio di cambio», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;

143) «rischio di posizione in merci», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;

²⁶

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

144) «unità di negoziazione», un gruppo ben definito di negoziatori (*dealer*) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione conformemente a una strategia di business ben definita e coerente e che opera con la stessa struttura di gestione dei rischi.";

(k) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 39, primo comma, lettera a) o b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(4) l'articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da due a cinque, sette e otto.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. In deroga al paragrafo 1, solo gli enti identificati come entità di risoluzione che sono anche G-SII o fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 *bis* su base individuale.

Solo le filiazioni significative di un G-SII non UE che non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE, non sono entità di risoluzione e non hanno filiazioni si conformano all'articolo 92 *ter* su base individuale.";

(5) all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le autorità competenti possono rinunciare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni, qualora sia la filiazione che l'impresa madre abbiano la sede centrale nello stesso Stato membro e la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'impresa madre che è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:

(a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione;

(b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità

competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

- (c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
- (d) l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

2. Dopo aver consultato l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a una filiazione avente la sede centrale in uno Stato membro diverso rispetto all'impresa madre e inclusa nella vigilanza su base consolidata dell'impresa madre, che è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d);
- (b) l'ente concede alla sua filiazione una garanzia che in ogni momento soddisfa le seguenti condizioni:
 - (i) è fornita almeno per un importo pari all'importo del requisito di fondi propri della filiazione cui si applica la deroga;
 - (ii) è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza o, se ciò accade prima, quando la filiazione si trova in una delle circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;
 - (iii) è pienamente coperta per almeno il 50% del suo importo da un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;
 - (iv) la garanzia e il contratto di garanzia finanziaria sono soggetti alla legge dello Stato membro in cui è situata la sede centrale della filiazione, salvo diversamente specificato dall'autorità competente della filiazione;
 - (v) la garanzia reale a sostegno della garanzia è una garanzia reale ammissibile di cui all'articolo 197, che, dopo l'applicazione di coefficienti di scarto adeguatamente prudenti, è sufficiente a coprire integralmente l'importo di cui al punto iii);
 - (vi) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è vincolata e non è utilizzata a sostegno di qualsiasi altra garanzia;

²⁷ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(vii) non vi è alcun ostacolo giuridico, regolamentare o operativo al trasferimento della garanzia dall'impresa madre alla filiazione in questione.";

(6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Esonero dall'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

1. Le autorità competenti possono rinunciare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni aventi sede centrale nello stesso Stato membro dell'ente e sottoporle a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente impresa madre su base consolidata o la filiazione su base subconsolidata si conforma alla parte sei;
 - (b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del sottogruppo di liquidità soggetti all'esonero conformemente al presente paragrafo e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti;
 - (c) gli enti del sottogruppo di liquidità hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;
 - (d) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).
2. Le autorità competenti possono rinunciare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni aventi sede centrale in Stati membri diversi rispetto all'ente e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità, solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:
 - (a) la loro valutazione della conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1;
 - (b) la loro valutazione della conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità ai criteri stabiliti all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;
 - (c) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità;
 - (d) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali sarà prevista la deroga all'applicazione della parte sei;
 - (e) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;

- (f) la condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;
 - (g) la piena comprensione delle implicazioni di tale esonero.
3. L'autorità competente per la vigilanza su base individuale di un ente e di tutte o alcune sue filiazioni aventi sede centrale in Stati membri diversi rispetto all'ente può rinunciare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei a detto ente e a tutte o alcune sue filiazioni e sottoporli a vigilanza come unico sottogruppo di liquidità purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) le condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b);
 - (b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata concede all'ente o al gruppo di enti aventi sede centrale in un altro Stato membro una garanzia che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
 - (i) viene concessa per un importo almeno equivalente all'importo dei deflussi netti di liquidità che la garanzia sostituisce e che è calcolato in conformità del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione²⁸ su base individuale per l'ente o su base subconsolidata per il gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia, senza tener conto di un eventuale trattamento preferenziale;
 - (ii) è attivata quando l'ente o il gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia non sono in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza o, se ciò accade prima, quando l'ente o il gruppo di enti soggetti all'esonero si trovano in una delle circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;
 - (iii) è pienamente coperta da un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE;
 - (iv) la garanzia e il contratto di garanzia finanziaria sono soggetti alla legge dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente o del gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia, salvo diversamente specificato dall'autorità competente di tali enti;
 - (v) la garanzia reale a sostegno della garanzia è ammissibile come attività liquida di qualità elevata ai sensi degli articoli da 10 a 13 e 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto di cui al titolo II, capo 2, del predetto regolamento, copre almeno il 50% dell'importo dei deflussi netti di liquidità calcolato in conformità a tale regolamento su base individuale per l'ente o su base subconsolidata per il gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia, senza tener conto di un eventuale trattamento preferenziale;

²⁸ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

- (vi) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è vincolata e non è utilizzata a sostegno di qualsiasi altra operazione;
 - (vii) non vi sono e non sono previsti impedimenti legali, regolamentari o pratici al trasferimento delle garanzie reali dall'ente che concede la garanzia all'ente o gruppo di enti soggetti all'esonero e che beneficiano della garanzia.
4. Le autorità competenti possono altresì applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a una o alcune delle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e sottoporre a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e le filiazioni che sono soggette all'esonero o solo le filiazioni che sono soggette all'esonero. I riferimenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 all'ente impresa madre coprono la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
5. Le autorità competenti possono altresì applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, purché soddisfino tutte le condizioni ivi specificate, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché soddisfino tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti soggetti all'esonero a rispettare la parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità.
6. Se è stato concesso un esonero a norma dei paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del singolo sottogruppo di liquidità e rinunciare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.
- Se è stato concesso un esonero a norma dei paragrafi da 1 a 5, per le parti della parte sei oggetto dell'esonero le autorità competenti applicano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 415 del presente regolamento a livello del singolo sottogruppo di liquidità e rinunciano all'applicazione dell'articolo 415 su base individuale.
7. In caso di mancata concessione di un esonero a norma dei paragrafi da 1 a 5 agli enti ai quali è stato in precedenza concesso un esonero su base individuale, le autorità competenti tengono conto del tempo necessario perché tali enti si preparino all'applicazione della parte sei, o parte di essa, e prevedono un adeguato periodo transitorio prima di applicare tali disposizioni a detti enti.";

(7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 11
Trattamento generale*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento su base consolidata, i termini "ente", "ente impresa madre in uno Stato membro", "ente

impresa madre nell'UE" e "impresa madre", si riferiscono a seconda dei casi anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate a norma dell'articolo 21 *bis* della direttiva 2013/36/UE.

2. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.
3. In deroga al paragrafo 2, solo gli enti imprese madri identificati come entità di risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII o di G-SII non UE si conformano all'articolo 92 *bis* su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18.

Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione si conformano all'articolo 92 *ter* su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18.

4. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte sei sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati ai punti (3) e (6) della sezione A dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE. In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare gli enti imprese madri nell'UE dall'osservanza della parte sei su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

Se è stato concesso un esonero a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.

5. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.
6. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o

qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere all'ente di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.";

(8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 12
Calcolo consolidato per i G-SII con più entità di risoluzione*

Nel caso in cui più di un soggetto G-SII appartenente allo stesso G-SII è entità di risoluzione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 *bis*, paragrafo 1, lettera a). Tale calcolo è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE come se fosse l'unica entità di risoluzione del G-SII.

Se l'importo calcolato conformemente al primo comma è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 *bis*, paragrafo 1, lettera a), di tutte le entità di risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 3, e all'articolo 45 *nonies*, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Ove l'importo calcolato conformemente al primo comma sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 *bis*, paragrafo 1, lettera a), di tutte le entità di risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 3, e all'articolo 45 *nonies*, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.";

(9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 13
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata*

1. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.

Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 *bis*, 451 *quinquies* e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

2. Gli enti identificati come entità di risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

3. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione

finanziaria mista madri nell'UE o alle entità di risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.

4. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.";

(10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 18
Metodi di consolidamento prudenziale*

1. Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi da 3 a 7 non si applicano in caso di applicazione della parte sei sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10.
Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 *bis* o 92 *ter* su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi di risoluzione pertinenti.
2. Quando in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE è prescritta la vigilanza su base consolidata, le imprese strumentali sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.
3. Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.
5. In caso di partecipazione o di altri legami di capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il

ricorso al metodo del patrimonio netto (*equity method*). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

6. Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
- (a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
 - (b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.

Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi da 7 a 9, della direttiva 2013/34/UE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- (11) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 22
Subconsolidamento nei casi di soggetti di paesi terzi*

- 1. Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91 e alle parti tre e quattro sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
- 2. In deroga al paragrafo 1, gli enti filiazioni possono non applicare le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 91 e alle parti tre e quattro sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività totali della loro filiazione nel paese terzo siano inferiori al 10% dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.";

- (12) il titolo della parte due è sostituito dal seguente:

"FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI";

- (13) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.";

(14) all'articolo 36, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;"

(15) all'articolo 37, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.";

(16) all'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, create prima di [data di adozione del regolamento di modifica da parte del Collegio], se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:";

(17) all'articolo 45, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione lunga sia di almeno 365 giorni;"

(18) all'articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 *bis* e 92 *ter*.";

(19) all'articolo 52, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;"

(b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare il potere di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;"

(c) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere q) e r):

"q) gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio del potere di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;

r) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o diritti di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.";

(20) all'articolo 56, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;"

(21) all'articolo 59, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione lunga sia di almeno 365 giorni;"

(22) all'articolo 62, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64;"

(23) l'articolo 63 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli strumenti sono emessi direttamente o i prestiti subordinati sono assunti direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versati;"

(b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il diritto o credito sul valore nominale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;"

(c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare il potere di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;"

(d) sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):

"o) gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio del potere di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;

p) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o diritti di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.";

(24) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 64
Ammortamento degli strumenti di classe 2*

1. Gli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a cinque anni sono considerati nel loro importo integrale elementi di classe 2.
2. La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:
 - (a) il valore contabile degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;
 - (b) il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.";

(25) all'articolo 66, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 *sexies* che supera le passività ammissibili dell'ente.";

(26) all'articolo 69, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione lunga sia di almeno 365 giorni;"

(27) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente capo 5 *bis*:

"CAPO 5 bis

Passività ammissibili

SEZIONE 1

ELEMENTI E STRUMENTI DI PASSIVITÀ AMMISSIBILI

Articolo 72 bis

Elementi di passività ammissibili

1. Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2:
 - (a) gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 *ter*, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
 - (b) gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.

2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:
 - (a) i depositi protetti;
 - (b) i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;
 - (c) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
 - (d) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
 - (e) le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in base alla normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;
 - (f) qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dal diritto fallimentare vigente;

- (g) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità di risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile vigente;
- (h) le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
- (i) le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o dei gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema;
- (j) le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
 - (i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;
 - (ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
 - (iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;
 - (iv) sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
- (k) passività risultanti da derivati;
- (l) passività derivanti da strumenti di debito con derivati incorporati.

Articolo 72 ter
Strumenti di passività ammissibili

1. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e solo nella misura prevista dal presente articolo.
2. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;
 - (b) le passività non sono acquistate da nessuno dei seguenti soggetti:
 - (i) l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo di risoluzione;

- (ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
- (c) l'acquisto delle passività non è finanziato dall'entità di risoluzione, né direttamente né indirettamente;
- (d) il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2. Il requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:
 - (i) le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2;
 - (ii) la legge che disciplina le passività specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2;
- (e) gli strumenti sono emessi da un'entità di risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;
- (f) le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
 - (i) l'ente o le sue filiazioni;
 - (ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
 - (iii) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);
- (g) le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o diritti di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;
- (h) le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare in anticipo il valore nominale, a seconda dei casi;
- (i) fatto salvo l'articolo 72 *quater*, paragrafo 2, le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza;

- (j) se le passività, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
- (k) le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78;
- (l) le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno o potranno essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità di risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
- (m) le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità di risoluzione;
- (n) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità di risoluzione o della sua impresa madre;
- (o) le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività prescrivono che, laddove l'autorità di risoluzione esercita i poteri di svalutazione e conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE, il valore nominale delle passività sia svalutato in via permanente o le passività siano convertite in strumenti del capitale primario di classe 1.

3. Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché:

- (a) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d);
- (b) le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2; e
- (c) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non abbia un impatto negativo rilevante sulla possibilità di risoluzione dell'ente, come confermato dall'autorità di risoluzione dopo aver valutato gli elementi di cui all'articolo 45 *ter*, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE.

Un ente può decidere di non includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al primo comma.

4. Quando un ente prende la decisione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:

- (a) la decisione dell'ente di non includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3, primo comma, sia efficace conformemente al paragrafo 5;
 - (b) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) di tale paragrafo;
 - (c) le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2;
 - (d) nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5% dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;
 - (e) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non abbia un impatto negativo rilevante sulla possibilità di risoluzione dell'ente, come confermato dall'autorità di risoluzione dopo aver valutato gli elementi di cui all'articolo 45 *ter*, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE.
5. La decisione di cui al paragrafo 3, secondo comma, specifica se l'ente intende includere le passività di cui al paragrafo 4 negli elementi di passività ammissibili o non includere alcuna delle passività di cui ai paragrafi 3 e 4. Un ente non può decidere di includere le passività di cui sia al paragrafo 3 che al paragrafo 4 negli elementi di passività ammissibili.
- La decisione è pubblicata nella relazione annuale e prende effetto sei mesi dopo la pubblicazione della relazione. La decisione resta in vigore per almeno un anno.
6. L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione quando esamina se siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 72 quater
Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili

1. Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua di almeno un anno sono considerati a pieno titolo elementi di passività ammissibili.
- Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.
2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.

Articolo 72 quinquies
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità

Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 *ter* non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.

Le passività di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 *ter*, paragrafo 3 o 4.

SEZIONE 2
DEDUZIONI DA ELEMENTI DI PASSIVITÀ AMMISSIBILI

Articolo 72 sexies
Deduzioni da elementi di passività ammissibili

1. Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 *bis* deducono dagli elementi di passività ammissibili:
 - (a) gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
 - (b) gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità di risoluzione;
 - (c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 72 *decies* degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
 - (d) gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi.
2. Ai fini della presente sezione, tutti gli strumenti aventi rango pari agli strumenti di passività ammissibili sono trattati come strumenti di passività ammissibili, ad eccezione degli strumenti aventi rango pari agli strumenti riconosciuti come passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 *ter*, paragrafi 3 e 4.
3. Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, come segue:

$$h = \sum_i (H_i \cdot \frac{l_i}{L_i})$$

dove:

h = l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3;

i = l'indice che individua l'ente emittente;

H_i = l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente « i » di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3;

l_i = l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente « i » entro i limiti specificati all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente;

L_i = l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente « i » di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente.

4. Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 *bis* detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo di risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa consultazione delle autorità di risoluzione delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a non applicare il paragrafo 1, lettere c) e d), e il paragrafo 2 deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione del paese d'origine. Il predetto importo inferiore deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:

$$m_i = O_i + P_i - \max \{0; [(O_i + P_i) - r_{RG} \times R_i]\}$$

dove:

i = l'indice che individua la filiazione;

O_i = l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione « i » riconosciuto nei fondi propri consolidati dall'ente impresa madre;

P_i = l'importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione « i » e detenuti dall'ente impresa madre;

r_{RG} = il rapporto applicabile al rispettivo gruppo di risoluzione a norma dell'articolo 92 *bis*, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 45 *quinquies* della direttiva 2014/59/UE;

R_i = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.

Qualora l'ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l'importo inferiore in conformità al primo comma, la differenza tra l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1, lettere c) e d), e al paragrafo 2 e l'importo inferiore è dedotta dalla filiazione dal corrispondente elemento di fondi propri e passività ammissibili.

Articolo 72 septies

Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti

Ai fini dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

- (a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
 - (ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
- (b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;
- (c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
 - (ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 72 octies

Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili

Ai fini dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli da 72 *nonies* a 72 *decies*.

Articolo 72 nonies

Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII

Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 *undecies* operano le deduzioni di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

- (a) possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

- (i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno;
 - (ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
- (b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.

Articolo 72 decies

Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII

1. Ai fini dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
 - (a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10% degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:
 - (i) gli articoli da 32 a 35;
 - (ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
 - (iii) gli articoli 44 e 45;
 - (b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità di risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del

paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

- (a) l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
 - (b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.
4. L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10% degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
 5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo di cui al paragrafo 3, lettera b).

Articolo 72 undecies

Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione

1. Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5% degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - (a) le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;
 - (b) gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.
2. Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 sono soggetti ai requisiti di fondi propri per gli elementi compresi nel portafoglio di negoziazione.
3. Quando, nel caso di posizioni detenute dedotte a norma del paragrafo 1, le condizioni di cui a tale paragrafo cessano di essere soddisfatte, le posizioni sono dedotte a norma dell'articolo 72 *octies* senza l'applicazione delle eccezioni di cui agli articoli 72 *nonies* e 72 *decies*.

SEZIONE 3 FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

Articolo 72 duodecies Passività ammissibili

Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 *sexies*.

Articolo 72 terdecies Fondi propri e passività ammissibili

I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.";

(28) nella parte due, titolo I, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

"Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili";

(29) l'articolo 73 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Distribuzioni su strumenti";

(b) i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
- (b) la capacità dello strumento o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
- (c) la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.

L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

3. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili.

4. Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale e di passività ammissibili.";

(30) all'articolo 75, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 *nonies*, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:";

(31) all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 *nonies*, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;

(b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente.

2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

(a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;

(b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;

(c) strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.

3. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui a una o più delle lettere del paragrafo 2, a seconda dei casi.";

(32) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 77
Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili*

Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una o entrambe le seguenti alternative:

- (a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
- (b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1, degli strumenti di classe 2 o degli strumenti di passività ammissibili, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.";

(33) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 78
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri e le passività ammissibili*

1. L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - (a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
 - (b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione in questione, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.

L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione prima di concedere l'autorizzazione.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle

lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa soltanto per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3% dell'emissione pertinente e il 10% del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10% dell'emissione pertinente e il 3% dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a seconda del caso. Nel caso di strumenti di passività ammissibili, l'importo predeterminato è fissato dall'autorità di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente.

Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.

2. Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti di capitale e passività di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.
3. Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.
4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una o più delle seguenti condizioni:
 - (a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione

come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- (i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
 - (ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
- (b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
 - (c) gli strumenti sono oggetto di una clausola *grandfathering* ai sensi dell'articolo 484 del CRR;
 - (d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;
 - (e) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.

L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione in merito a tali condizioni prima di concedere l'autorizzazione.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

- (a) il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente»;
- (b) la «base appropriata» sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
- (c) la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni di cui all'articolo 77, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda;
- (d) le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4;
- (e) il significato del termine «supporto agli scambi» di cui al paragrafo 4.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [tre mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(34) l'articolo 79 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se un ente detiene strumenti di capitale o passività o ha concesso prestiti subordinati, a seconda dei casi, considerati temporaneamente strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 in un soggetto del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.";

(35) l'articolo 80 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Revisione continua della qualità dei fondi propri e delle passività ammissibili";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di ammissibilità di cui al presente regolamento.

Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.";

(c) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:";

(36) all'articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma del capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la filiazione è:
 - (i) un ente;
 - (ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
 - (iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta alle medesime norme vigenti per gli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali norme sono almeno equivalenti a quelle del presente regolamento;
- (b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
- (c) il capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo è detenuto da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.";

(37) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

"Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la filiazione è:
 - (i) un ente;
 - (ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
 - (iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta alle medesime norme vigenti per gli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali norme sono almeno equivalenti a quelle del presente regolamento;
- (b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
- (c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.";

(38) all'articolo 83, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:";

(39) l'articolo 92 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

"d) un coefficiente di leva finanziaria del 3%.";

(b) al paragrafo 3, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:

(iv) i rischi di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente parte;

(v) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;

c) i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività che generano rischi di cambio o di posizioni in merci;

d) i requisiti di fondi propri determinati conformemente al titolo V, ad eccezione dell'articolo 379 per il rischio di regolamento.";

(40) sono inseriti i seguenti articoli 92 *bis* e 92 *ter*:

"Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

(a) un coefficiente basato sul rischio del 18%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

(b) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- (a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
 - (b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;
 - (c) entro due anni dalla data in cui l'entità di risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità di risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
3. Qualora la somma risultante dall'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), ad ogni entità di risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 3, o all'articolo 45 *nonies*, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 92 ter

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili pari al 90% dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 *bis*.

A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se sono detenuti dall'impresa madre dell'ente in un paese terzo.";

- (41) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Articolo 94

Deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni

1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore alle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile:
 - (a) il 5% delle attività totali dell'ente;
 - (b) 50 milioni di EUR.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

- (a) per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui all'allegato II, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b);
 - (b) per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a), gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).
3. Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione a una determinata data ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
- (a) tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
 - (i) le posizioni in tassi di cambio e merci;
 - (ii) i derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte;
 - (b) tutte le posizioni sono valutate al loro prezzo di mercato alla data determinata; se il prezzo di mercato di una posizione non è disponibile a tale data, gli enti adottano il valore di mercato più recente per tale posizione;
 - (c) il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
5. L'ente che non soddisfa più una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.
6. L'ente cessa di determinare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
- (a) l'ente non soddisfa una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 per tre mesi consecutivi;
 - (b) l'ente non ha soddisfatto una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
7. Se un ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in

cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.

8. Gli enti non assumono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo di soddisfare una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.";

(42) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Articolo 99

Segnalazioni sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie

1. Gli enti presentano segnalazioni alle loro autorità competenti in merito ai requisiti di cui all'articolo 92 in conformità al presente articolo.

Le entità di risoluzione presentano segnalazioni alle loro autorità competenti in merito ai requisiti di cui agli articoli 92 *bis* e 92 *ter* almeno su base semestrale.

2. Oltre alle segnalazioni in materia di fondi propri di cui al paragrafo 1, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:

(a) un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(b) un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento di segnalare le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.

4. Le segnalazioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono presentate su base annuale dai piccoli enti come definiti all'articolo 430 *bis* e, fatto salvo il paragrafo 6, con frequenza semestrale o più frequentemente da tutti gli altri enti.

5. La segnalazione di informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 comprende solo le informazioni necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio dell'ente e dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 e all'articolo 100.

Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo sono applicati agli enti in maniera proporzionata, in funzione delle loro dimensioni, complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE valuta l'impatto finanziario sugli enti del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione²⁹ in termini di costi di conformità e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro e non oltre il [31 dicembre 2019]. La relazione esamina in particolare se gli obblighi di segnalazione siano stati applicati in modo sufficientemente proporzionato. A tal fine, essa:
- (a) classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività. La relazione include in particolare la categoria dei piccoli enti come definiti all'articolo 430 *bis*;
 - (b) misura gli oneri sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:
 - (i) gli oneri di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di conformità e il reddito netto degli enti durante il periodo di riferimento;
 - (ii) i costi di conformità comprendono tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi informatici, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;
 - (iii) il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio durante il quale gli enti hanno dovuto sostenere costi di conformità per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;
 - (c) valuta se e in quale misura i costi di conformità abbiano sostanzialmente impedito ad enti di nuova costituzione di entrare nel mercato;
 - (d) valuta l'impatto dei costi di conformità di cui alla lettera b), punto ii), su ciascuna categoria di enti in termini di costi di opportunità; e
 - (e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno

²⁹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per i piccoli enti come definiti all'articolo 430 *bis*.

8. Ai fini del paragrafo 7, lettera d), per "costi di opportunità" si intende il valore perso dagli enti per servizi non prestati ai clienti a causa dei costi di conformità.
9. Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 2 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;
 - (b) gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;
 - (c) la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. Qualora ritenga che informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 6 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 5, un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al predetto paragrafo.
 11. Le autorità competenti possono rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, se possono già avere accesso a tali dati con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme tecniche di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio.";
- (43) l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

"Articolo 100

Obblighi di segnalazione in merito ai gravami sulle attività

1. Gli enti segnalano alle loro autorità competenti il livello di gravami sulle loro attività.
2. La segnalazione di cui al paragrafo 1 fornisce la ripartizione per tipo di gravame, ad

esempio accordi di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti annessi come garanzia ad obbligazioni garantite.";

(44) all'articolo 101, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli enti segnalano su base semestrale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:";

(45) all'articolo 101, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi dei dati aggregati di cui al paragrafo 1, nonché le soluzioni IT.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. In deroga al paragrafo 1, i piccoli enti come definiti all'articolo 430 *bis* segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 su base annua.";

(46) l'articolo 102 è così modificato:

(a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La finalità della negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 104.

3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 103.

4. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alle unità di negoziazione stabilite dall'ente in conformità all'articolo 104 *ter*, a meno che l'ente possa beneficiare del trattamento di cui all'articolo 94 o dell'esonero di cui all'articolo 104 *ter*, paragrafo 3.";

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono soggette ai requisiti per la valutazione prudente di cui all'articolo 105.

6. Gli enti trattano le coperture interne conformemente all'articolo 106.";

(47) l'articolo 103 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:

- (a) quali attività l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
- (b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (*mark-to-market*) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (*two-way*);
- (c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (*mark-to-model*), se e in che misura l'ente è in grado:
 - (i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
 - (ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
 - (iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
- (d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
- (e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
- (f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;
- (g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni esterni al portafoglio di negoziazione al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti di cui all'articolo 104 *ter.*";

(b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:";

(c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;"

(d) al paragrafo 2, lettera b), la parte introduttiva è così modificata:

"b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione. Tali politiche e procedure includono quanto segue:";

(e) al paragrafo 2, lettera b), il punto i) è così modificato:

"i) quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;"

(48) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 104
Inclusione nel portafoglio di negoziazione*

1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in linea con i requisiti di cui all'articolo 102, la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, e le disposizioni del presente articolo, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone ad audit interni almeno su base annuale e mette a disposizione delle autorità competenti i risultati di tali audit.
2. Sono assegnate al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti strumenti:
 - (a) gli strumenti che soddisfano i criteri per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui ai paragrafi da 6 a 9;
 - (b) gli strumenti finanziari che sono gestiti da un'unità di negoziazione stabilita a norma dell'articolo 104 *ter*;
 - (c) gli strumenti finanziari che danno luogo a una posizione corta netta creditoria o in strumenti di capitale;
 - (d) gli strumenti derivanti da impegni di assunzione a fermo;
 - (e) le attività o le passività finanziarie valutate al valore equo;
 - (f) gli strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi;
 - (g) gli organismi di investimento collettivo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10;
 - (h) gli strumenti di capitale quotati;
 - (i) le operazioni di finanziamento tramite titoli connesse alle negoziazioni;
 - (j) le opzioni compresi i derivati incorporati separati da strumenti esterni al portafoglio di negoziazione relativi al rischio di credito o azionario.

Ai fini della lettera c), l'ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale quando una diminuzione del prezzo di tali strumenti dà luogo a un profitto per l'ente. Di converso, l'ente ha una posizione creditoria corta netta quando l'aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito di un emittente o gruppo di emittenti dà luogo ad un profitto per l'ente.

3. Non sono assegnate al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti

strumenti:

- (a) gli strumenti designati per le cartolarizzazioni tramite *warehousing*;
 - (b) le partecipazioni immobiliari;
 - (c) il credito al dettaglio e alle PMI;
 - (d) gli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera g), per i quali l'ente non può applicare al fondo il metodo *look-through* su base giornaliera o non può ottenere i prezzi reali dei suoi investimenti nel capitale del fondo su base giornaliera;
 - (e) i contratti derivati con gli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
 - (f) gli strumenti detenuti a fini di copertura di un particolare rischio di una posizione in uno strumento di cui alle lettere da a) a e).
4. Nonostante il paragrafo 2, un ente può non assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui al paragrafo 2, lettere da e) a i), se è in grado di dimostrare alle autorità competenti che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o di copertura di posizioni detenute a fini di negoziazione.
5. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di dimostrare che una posizione diversa da quelle di cui al paragrafo 3 debba essere assegnata al portafoglio di negoziazione. In mancanza di prove adeguate, le autorità competenti possono richiedere all'ente di riassegnare tale posizione al di fuori del portafoglio di negoziazione, salvo per le posizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).
6. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di dimostrare che una posizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), debba essere assegnata al di fuori del portafoglio di negoziazione. In mancanza di prove adeguate, le autorità competenti possono richiedere all'ente di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione, salvo in caso di posizioni di cui al paragrafo 3.
7. Sono assegnati al portafoglio di negoziazione di correlazione le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo *nth-to-default* che soddisfano tutti i criteri seguenti:
- (a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
 - (b) tutti i loro strumenti sottostanti sono:
 - (i) strumenti *single-name*, compresi i derivati su crediti *single-name*, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
 - (ii) indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

8. Non sono incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:
 - (a) gli strumenti sottostanti appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);
 - (b) un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
 9. Gli enti possono includere nel portafoglio di negoziazione di correlazione posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti di tipo nth-to-default, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda ai sensi del paragrafo 7, ultimo comma.
 10. L'ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un organismo di investimento collettivo se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - (a) l'ente può applicare il metodo *look-through* all'organismo di investimento collettivo su base giornaliera;
 - (b) l'ente può ottenere i prezzi per l'organismo di investimento collettivo su base giornaliera.";
- (49) sono inseriti i seguenti articoli 104 *bis* e 104 *ter*:

*"Articolo 104 bis
Riclassificazione di una posizione*

1. Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare quali circostanze eccezionali giustifichino la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno.
L'ABE elabora orientamenti entro [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] sul significato di circostanze eccezionali ai fini del presente articolo.
2. Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai

fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche definite dall'ente in conformità al paragrafo 1. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione dell'ente.

3. Se le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione in conformità al paragrafo 2, l'ente deve:
 - (a) comunicare pubblicamente, alla prima data di riferimento per le segnalazioni, l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata;
 - (b) fatto salvo il trattamento di cui al paragrafo 4, determinare, a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni, i requisiti di fondi propri della posizione riclassificata a norma dell'articolo 92.
4. Se, alla prima data di riferimento per le segnalazioni, la variazione netta nell'importo dei requisiti di fondi propri dell'ente derivante dalla riclassificazione della posizione comporta una riduzione netta dei requisiti di fondi propri, l'ente detiene fondi propri aggiuntivi pari a tale variazione netta e pubblica l'importo di tali fondi propri aggiuntivi. L'importo di tali fondi propri aggiuntivi rimane costante fino a quando la posizione giunge a scadenza a meno che le autorità competenti autorizzino l'ente a ridurre tale importo ad una data anteriore.
5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile.

Articolo 104 ter

Requisiti per l'unità di negoziazione

1. Gli enti stabiliscono unità di negoziazione e attribuiscono ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono costantemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2.
2. Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:
 - (a) ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;
 - (b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; un negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;

in ciascuna unità di negoziazione un negoziatore assume un ruolo guida nel sorvegliare le attività e gli altri negoziatori dell'unità;

- (c) nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
 - (d) almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione dell'ente;
 - (e) ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita basata su criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione per conformarsi al presente articolo.
4. In deroga al paragrafo 1, gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettere a) e c), per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato possono chiedere di beneficiare di un esonero per una parte o la totalità dei requisiti di cui al presente articolo. Le autorità competenti possono concedere l'esonero se l'ente dimostra che:
- (a) il mancato rispetto del paragrafo 2 non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla capacità dell'ente di gestire e controllare efficacemente i rischi di mercato delle posizioni del suo portafoglio di negoziazione;
 - (b) l'ente rispetta i requisiti in materia di gestione generale del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 103.";
- (50) l'articolo 105 è così modificato:
- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo sono soggette alle regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.";
 - (b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli enti rivalutano le posizioni del portafoglio di negoziazione al valore equo almeno giornalmente. Le variazioni di valore di tali posizioni sono riportate nel conto profitti e perdite dell'ente.

4. Gli enti valutano le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano a tali posizioni le disposizioni pertinenti sui requisiti patrimoniali.";

(c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.";

(d) al paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.";

(e) al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità all'articolo 325 *octoquingies*;"

(51) l'articolo 106 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fatti salvi i requisiti applicabili alla posizione coperta compresa o non nel portafoglio di negoziazione, se del caso.

3. Quando un ente copre un'esposizione al rischio di credito o un'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio di credito o dell'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.

Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.";

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. Quando un ente copre un'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su strumenti di capitale registrato nel suo portafoglio

di negoziazione, tale posizione nel derivato su strumenti di capitale è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su strumenti di capitale con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.

Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione è considerata una copertura interna ai fini della valutazione dei rischi di tasso di interesse derivanti da posizioni diverse dalla negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la posizione è stata attribuita a un'unità di negoziazione stabilita in conformità all'articolo 104 *ter*, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse. A tal fine l'unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali unità compensino perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;
- (b) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui i rischi di tasso di interesse derivanti da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.

6. I requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione o da essa assunte di cui al paragrafo 3, lettera a), sono calcolati su base autonoma come un portafoglio separato e si aggiungono ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.";

(52) all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.";

(53) all'articolo 128, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150% alle esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati.

2. Ai fini del presente articolo gli enti trattano i finanziamenti per immobili a fini speculativi come esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati.";

(54) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Articolo 132

Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC

1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, gli enti possono applicare il metodo *look-through* in conformità all'articolo 132 *bis*, paragrafo 1, o il metodo basato sul regolamento di gestione in conformità all'articolo 132 *bis*, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 132 *ter*, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo *look-through* o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1250% ("metodo *fall-back*") alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.

Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.

3. Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 *bis*, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'OIC è:
 - (i) un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;
 - (ii) un FIA UE gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;
 - (iii) un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;
 - (iv) un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;
 - (v) un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;
 - (b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
 - (i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;

- (ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
 - (c) le segnalazioni dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:
 - (i) l'attività dell'OIC è oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza dell'attività dell'ente;
 - (ii) il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;
 - (iii) se l'ente applica il metodo *look-through*, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.
4. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 *bis* si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il terzo è:
 - (i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
 - (ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);
 - (b) il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 *bis*, paragrafi 1, 2 e 3, a seconda del caso;
 - (c) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.

1. Nei casi in cui l'ente applica i metodi di cui all'articolo 132 *bis* ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC («OIC di livello 1»), e una qualsiasi delle esposizioni sottostanti dell'OIC di livello 1 è un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC («OIC di livello 2»), l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC di livello 2 può essere calcolato utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi descritti al paragrafo 2. L'ente può utilizzare il metodo *look-through* per calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC al livello 3 e ad ogni livello successivo solo quando abbia utilizzato tale metodo per il calcolo al livello precedente. In ogni altro scenario utilizza il metodo *fall-back*.
6. L'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC calcolato secondo il

metodo *look-through* e il metodo basato sul regolamento di gestione è soggetto ad un massimale pari all'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC calcolato secondo il metodo *fall-back*.";

(55) è inserito il seguente articolo 132 *bis*:

"Articolo 132 bis

Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.
2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo *look-through* possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della legislazione pertinente.

Ai fini del primo comma, gli enti effettuano i calcoli partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla legislazione pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione.

Gli enti effettuano il calcolo di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 del presente titolo e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.

3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità al paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono sostituire il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC con un importo pari al 50% del valore di tali esposizioni calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda del caso.

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno qualsiasi dei parametri necessari per tale calcolo non è disponibile.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(56) è inserito il seguente articolo 132 *ter*:

*"Articolo 132 ter
Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per
il rischio di OIC*

5. Gli enti escludono dai calcoli di cui all'articolo 132 gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 detenuti da un OIC che devono essere dedotti rispettivamente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'articolo 56 e dell'articolo 66.
6. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 1, lettere g) e h), ed applicarvi invece il trattamento di cui all'articolo 133.";

(57) l'articolo 152 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 152
Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC*

1. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al presente articolo, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni sottostanti per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente dagli enti.
3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità al paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono sostituire il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC con un importo pari al 50% del valore di tali esposizioni calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda del caso.

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.

4. Gli enti che applicano il metodo *look-through* conformemente ai paragrafi 2 e 3 e che soddisfano le condizioni di utilizzo parziale permanente a norma dell'articolo 150, o che non soddisfano le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente ai seguenti principi:
- (a) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «strumenti di capitale» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
 - (b) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «cartolarizzazioni», gli enti applicano il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261;
 - (c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 del presente titolo.

Qualora, ai fini del primo comma, lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale.

5. Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 *bis*, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), gli enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.
6. Fatto salvo l'articolo 132 *ter*, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo *look-through* ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o il metodo basato sul regolamento di gestione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, applicano il metodo *fall-back* di cui all'articolo 132, paragrafo 2.
7. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il terzo è:
 - (i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
 - (ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);

- (b) per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo il metodo di cui all'articolo 132 *bis*, paragrafo 1;
- (c) per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;
- (d) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.

8. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 132, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 132 *ter.*";

(58) all'articolo 201, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) controparti centrali qualificate.";

(59) è inserito il seguente articolo 204 *bis*:

*"Articolo 204 bis
Tipi ammissibili di derivati su strumenti di capitale*

1. Gli enti possono utilizzare i derivati su strumenti di capitale costituiti da total return swaps, o prodotti effettivamente simili sotto il profilo economico, come protezione del credito ammissibile soltanto ai fini della realizzazione di coperture interne.

Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.

2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su strumenti di capitale, affinché la copertura interna possa essere considerata come protezione del credito ammissibile ai fini del presente capo, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.

Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 del presente capo per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.";

(60) l'articolo 223 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l'E_VA come segue:

$$E_{VA} = E. ";$$

(b) al paragrafo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, del presente titolo, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità alle disposizioni di cui a tali sezioni, a seconda del caso.";

(61) all'articolo 272, i punti 6 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"6) «insieme di attività coperte (*hedging set*)», un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente capo;

12) «valore di mercato corrente» o «CMV (*current market value*)», ai fini delle sezioni da 3 a 5 del presente capo, il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;"

(62) All'articolo 272, sono aggiunti i seguenti punti 7 *bis* e 12 *bis*:

"7 *bis*) «accordo di garanzia unidirezionale (*one way margin agreement*)», un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il margine di variazione da tale controparte o viceversa;"

"12 *bis*) «importo netto indipendente della garanzia» o «NICA», la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione diversa dal margine di variazione;"

(63) l'articolo 273 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo conformemente al presente articolo.

Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 *bis*, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4 del presente capo. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 *bis*, paragrafo 3, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5 del presente capo.

Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5 del presente capo.

Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 del presente capo all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 del presente capo.";

(b) i paragrafi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 del presente capo, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori delle esposizioni calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte.

In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (*margin agreement*) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni 3 e 6 del presente capo per calcolare il valore dell'esposizione di questi insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente a tale sezione.

Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma di CVA per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (*write down*) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).

7. Nel calcolo del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alle sezioni da 3 a 5 del presente capo, gli enti possono trattare due contratti derivati OTC compresi nello stesso accordo di compensazione che sono perfettamente congruenti come un unico contratto con un capitale nozionale pari a zero.

Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- (a) le loro posizioni di rischio sono opposte;
- (b) le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
- (c) i loro flussi di cassa si compensano integralmente.

8. Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno qualsiasi dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 3

possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.

9. Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291.";

(64) sono inseriti i seguenti articoli 273 bis e 273 ter:

"Articolo 273 bis

Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione

1. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore alle soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile:

(a) il 10% delle attività totali dell'ente;

(b) 150 milioni di EUR.

Ai fini del presente paragrafo gli enti determinano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati a una data determinata includendo tutte le loro posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.

2. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati su tassi di interesse, tassi di cambio e oro conformemente alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore alle soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile:

(a) il 5% delle attività totali dell'ente;

(b) 20 milioni di EUR.

Ai fini del presente paragrafo gli enti determinano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati a una data determinata includendo tutte le loro posizioni in derivati riferite a contratti di cui all'allegato II, paragrafi 1 e 2.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio attinenti a derivati a una determinata data conformemente alle seguenti prescrizioni:

(a) le posizioni in derivati sono valutate al loro prezzo di mercato alla data determinata. Se il valore di mercato di una posizione non è disponibile ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato più recente per tale posizione;

(b) il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte.

4. Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 del presente capo che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.
5. Gli enti non concludono un'operazione in derivati al solo scopo di soddisfare una o entrambe le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.

Articolo 273 ter

Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati

1. L'ente che non soddisfa più una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, ne informa immediatamente l'autorità competente.
 2. L'ente cessa di applicare l'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:
 - (a) l'ente non soddisfa una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, per tre mesi consecutivi;
 - (b) l'ente non ha soddisfatto una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
 3. Se un ente cessa di applicare l'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, gli è consentito di determinare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati in base ai metodi di cui alla sezione 4 o 5 del presente capo, a seconda del caso, solo se dimostra all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte in modo ininterrotto per un intero anno.";
- (65) nella parte tre, titolo II, capo 6, la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

"SEZIONE 3

METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE

Articolo 274

Valore dell'esposizione

1. Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
 - (b) l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
 - (c) l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.

Qualora una o più di queste condizioni non siano soddisfatte, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.

2. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:

$$\text{Valore dell'esposizione} = \alpha \cdot (RC + PFE)$$

dove:

RC = il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275;

PFE = l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;

α = 1,4.

3. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (*contractual margin agreement*) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
4. Qualora allo stesso insieme di attività soggette a compensazione si applichino più accordi di garanzia (*margin agreement*), gli enti assegnano ciascun accordo di garanzia al gruppo di operazioni che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione a cui tale accordo si applica contrattualmente e calcolano un valore di esposizione separatamente per ciascuno di tali gruppi.
5. Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
 - (b) il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
 - (c) il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
 - (d) l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (*margin agreement*).
6. In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione.

Articolo 275
Costo di sostituzione

1. Gli enti calcolano il costo di sostituzione (RC) per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) secondo la seguente formula:

$$RC = \max\{CMV - NICA, 0\}$$

2. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) secondo la seguente formula:

$$RC = \max\{CMV - VM - NICA, TH + MTA - NICA, 0\}$$

dove:

VM = il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione;

TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia, al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia.

3. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) secondo la seguente formula:

$$RC = \max \left\{ \sum_i \max\{CMV_i, 0\} - \max\{VM_{MA} + NICA_{MA}, 0\}, 0 \right\} \\ + \max \left\{ \sum_i \min\{CMV_i, 0\} - \min\{VM_{MA} + NICA_{MA}, 0\}, 0 \right\}$$

dove:

i = l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia (*margin agreement*);

CMV_i = il CMV del paniere di attività soggette a compensazione «i»;

VM_{MA} = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda del caso, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV;

$NICA_{MA}$ = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda del caso, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VM_{MA} .

Ai fini del primo comma, il $NICA_{MA}$ può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia (*margin agreement*), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.

Articolo 276

Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali

1. Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM , VM_{MA} , $NICA$ e $NICA_{MA}$, applicando tutti i seguenti requisiti:
 - (a) se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 299;
 - (b) se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
 - (c) la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
 - (d) il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato conformemente all'articolo 223. Ai fini di tale calcolo, gli enti non utilizzano il metodo di cui all'articolo 225;
 - (e) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel $NICA$;
 - (f) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM_{MA} che nel $NICA_{MA}$;
 - (g) qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di $NICA$ e $NICA_{MA}$.

2. Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:

$$C_{VA} = C \cdot (1 + H_C + H_{fx})$$

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:

- (a) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 276, paragrafo 1, l'orizzonte temporale è di un anno;
- (b) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 276, paragrafi 2 e 3, l'orizzonte temporale è il periodo con rischio di margine stabilito ai sensi dell'articolo 279 *quinquies*, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 277

Associazione delle operazioni alle categorie di rischio

1. Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti sei categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:
 - (a) rischio di tasso di interesse;
 - (b) rischio di cambio;
 - (c) rischio di credito;
 - (d) rischio azionario;
 - (e) rischio di posizione in merci;
 - (f) altri rischi.
2. Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario dell'operazione. Per le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di una posizione in derivati.
3. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], per un'operazione in derivati assegnata al portafoglio di negoziazione per la quale l'ente utilizza i metodi di cui al capo 1 *bis* o 1 *ter* per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, il fattore di rischio primario è il fattore di rischio connesso con la massima sensibilità assoluta tra tutte le sensibilità di tale operazione calcolate conformemente al titolo IV, capo I *ter*.
4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:
 - (g) quando il fattore di rischio primario dell'operazione è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
 - (h) quando il fattore di rischio primario dell'operazione è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.
5. In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di

un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare una sola volta tale operazione a detta categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:

- (a) un metodo per individuare il solo fattore di rischio significativo di operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3;
- (b) un metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 277 bis
Insiemi di attività coperte

1. Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:

- (a) le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è denominato nella stessa valuta;
- (b) le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è basato sulla stessa coppia di valute;
- (c) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
- (d) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
- (e) le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei cinque seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario:

- (i) energia;
 - (ii) metalli;
 - (iii) prodotti agricoli;
 - (iv) condizioni climatiche;
 - (v) altre merci;
- (f) le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è identico.

Ai fini della lettera a), le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario è denominato nella stessa valuta.

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:

- (a) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
- (b) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario è identico.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla lettera b) è identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b).

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte stabiliti a norma del paragrafo 2 per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio primario o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in ciascuno di tali insiemi.

Articolo 278
Esposizione potenziale futura

1. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura (PFE) di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$PFE = moltiplicatore * \sum_a Maggiorezzaione^{(a)}$$

dove:

a = l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione;

maggiorazione^(a) = la maggiorazione per la categoria di rischio «a» calcolata conformemente agli articoli da 280 *bis* a 280 *septies*, a seconda del caso;

moltiplicatore = il fattore moltiplicatore calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3.

Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.

2. L'esposizione potenziale futura di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) di cui all'articolo 275, paragrafo 3, è calcolata come la somma di tutti i singoli insiemi di attività soggette a compensazione considerati come se non fossero oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
3. Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicatore è calcolato come segue:

$$moltiplicatore = \begin{cases} 1 & \text{se } z \geq 0 \\ \min \left\{ 1, Soglia minima_m + (1 - Soglia minima_m) \cdot esp \left(\frac{z}{y} \right) \right\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove:

Soglia minima_m = 5%;

y = 2 * (1 - Soglia minima_m) * \sum_a Maggiorezzaione^(a)

z =

$\begin{cases} CMV - NICA \\ CMV - VM - NICA \\ CMV_i - NICA_i \end{cases}$	per ins.attività sogg. a comp. di cui all'articolo 275(1)
	per ins.attività sogg. a comp. di cui all'articolo 275(2)
	per ins.attività sogg. a comp. di cui all'articolo 275(3)

$NICA_i$ = l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione «i». Il $NICA_i$ è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (*margin agreement*).

Articolo 279
Calcolo della posizione di rischio

Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 *bis* a 280 *septies*, gli enti calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Posizione di rischio} = \delta \cdot \text{NozCorr} \cdot \text{MF}$$

dove:

δ = il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 *bis*;

NozCorr = l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 *ter*;

MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 *quater*.

Articolo 279 bis
Delta di vigilanza

1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:

(a) per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola data in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse, gli enti utilizzano la seguente formula:

$$\delta = \text{segno} * N \left(\text{tipo} * \frac{\ln(P/K) + 0.5 * \sigma^2 * T}{\sigma * \sqrt{T}} \right)$$

dove:

segno = $\begin{cases} -1 & \text{se l'operazione è un'opzione put} \\ +1 & \text{se l'operazione è un'opzione call} \end{cases}$

tipo = $\begin{cases} -1 & \text{se l'operazione è un'opzione acquistata} \\ +1 & \text{se l'operazione è un'opzione venduta} \end{cases}$

$N(x)$ = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a «x»);

P = il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione;

K = il prezzo strike dell'opzione;

T = la data di scadenza dell'opzione che è l'unica data futura alla quale l'opzione può essere esercitata. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

σ = la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità alla tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.

Tabella 1

Categoria di rischio	Strumento sottostante	Volatilità di vigilanza
Cambio	Tutti	15%
Credito	Strumento <i>single-name</i>	100%
	Strumento <i>multiple-names</i>	80%
Strumenti di capitale	Strumento <i>single-name</i>	120%
	Strumento <i>multiple-names</i>	75%
Merci	Energia elettrica	150%
	Altre merci (esclusa l'energia elettrica)	70%
Altri	Tutti	150%

Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:

i) il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;

ii) il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;

iii) il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;

- (b) per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica, gli enti utilizzano la seguente formula:

$$\delta = segno * \frac{15}{(1 + 14 * A) * (1 + 14 * D)}$$

dove:

$$segno = \begin{cases} +1 & \text{se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione} \\ -1 & \text{se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione} \end{cases}$$

A = il punto di attacco del segmento;

D = il punto di distacco del segmento;

- (c) per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:

$$\delta = \begin{cases} +1 & \text{se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario} \\ -1 & \text{se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario} \end{cases}$$

2. Ai fini della presente sezione, una posizione lunga nel fattore di rischio primario significa che il valore di mercato dell'operazione aumenta quando il valore del fattore di rischio primario aumenta e una posizione corta nel fattore di rischio primario significa che il valore di mercato dell'operazione diminuisce quando il valore del fattore di rischio primario aumenta.

Per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, una posizione lunga è un'operazione per cui il segno della sensibilità del fattore di rischio primario è positivo e una posizione corta è un'operazione per cui il segno della sensibilità del fattore di rischio primario è negativo. Per le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 277, paragrafo 3, gli enti stabiliscono se tali operazioni sono posizioni lunghe o corte nel fattore di rischio primario sulla base di informazioni oggettive in merito alla struttura di tali operazioni o alla loro finalità.

3. Gli enti determinano se un'operazione con più di un fattore di rischio significativo è una posizione lunga o una posizione corta in ciascuno dei fattori di rischio significativi secondo il metodo utilizzato a norma del paragrafo 2 per il fattore di rischio primario.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- (a) la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;
- (b) quali informazioni oggettive riguardanti la struttura e la finalità di un'operazione gli enti utilizzino per stabilire se un'operazione diversa da quelle di cui all'articolo 277, paragrafo 2, è una posizione corta o lunga nel suo fattore di rischio primario.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 279 ter
Importo nozionale corretto

1. Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:

- (a) per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:

$$\text{fattore di durata di vigilanza} = \frac{\text{esp}(-R \cdot S) - \text{esp}(-R \cdot E)}{R}$$

dove:

R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5%;

S = la data d'inizio che è la data in cui un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (*margin agreement*). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio è pari a 0. La data di inizio è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

Quando un'operazione ha una o più date future alle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:

- i) la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
- ii) la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (*margin agreement*).

Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio dell'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti;

E = la data finale che è la data alla quale l'ente e la controparte si scambiano il valore dell'ultimo pagamento contrattuale di un'operazione. La data finale è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data

finale dell'operazione è determinata in base all'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione;

- (b) per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
 - (i) quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;
 - (ii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;
 - (iii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato;
- (c) per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione.

Quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano come nozionale corretto l'importo nozionale anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti.

2. Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:

- (a) quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato fino alla scadenza contrattuale:
 - (i) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità dello strumento sottostante, a seconda del caso, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica ciascun valore di importo nozionale;
 - (ii) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo nozionale è l'importo determinato

fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il calcolo dei valori futuri di mercato;

- (b) per le opzioni binarie e digitali, l'importo nozionale è il valore maggiore tra i possibili stati del payoff dell'opzione alla sua scadenza.

Fatto salvo il primo comma, se un possibile stato del payoff dell'opzione è stocastico, l'ente utilizza il metodo di cui alla lettera a), punto ii), per determinare il valore dell'importo nozionale;

- (c) per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
- (d) per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione del sottostante del contratto, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.

3. Gli enti convertono l'importo nozionale corretto di un'operazione nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente quando l'importo nozionale corretto è calcolato ai sensi del presente articolo da un importo nozionale contrattuale o da un prezzo di mercato del numero di unità dello strumento sottostante denominato in un'altra valuta.

Articolo 279 quater

Fattore di aggiustamento in funzione della durata

1. Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata (MF) come segue:
- (a) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, l'ente utilizza la seguente formula:

$$MF = \sqrt{\min\{\max\{M, 10/\text{Anno in Giorni Lavorativi}\}, 1\}}$$

dove:

M = la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali. La durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

Quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante;

AnnoinGiorniLavorativi = un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

- (b) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:

$$MF = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{MPOR}{AnnoinGiorniLavorativi}}$$

dove:

MPOR = il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5.

Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285, paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione per le operazioni strutturate in modo tale da estinguere l'esposizione in essere dopo determinate date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date di pagamento.

Articolo 280

Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte

Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 *bis* a 280 *septies*, il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte 'ε' è il seguente:

$$\epsilon = \begin{cases} 1 & \text{per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 275, par. 1} \\ 5 & \text{per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 275, par.2, lett. a)} \\ 0,5 & \text{per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 275, par.2, lett. b)} \end{cases}$$

Articolo 280 bis

Maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse

1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$AddOn^{IR} = \sum_j AddOn_j^{IR}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 *bis*,

paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 277 *bis*, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;

Maggiorazione^{IR}_j = la maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di tasso di interesse calcolata in conformità al paragrafo 2.

2. La maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di tasso di interesse è calcolata come segue:

$$AddOn_j^{IR} = \epsilon_j * SF^{IR} * EffNot_j^{IR}$$

dove:

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte «j», determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SF^{IR} = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5%;

$NozEff_j^{IR}$ = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato conformemente ai paragrafi 3 e 4.

3. Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j», gli enti assegnano prima ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 *ter*, paragrafo 1, lettera a):

Tabella 2

Categoria	Data finale (in anni)
1	>0 e <=1
2	>1 e <= 5
3	>5

Gli enti calcolano poi il nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» conformemente alla formula seguente:

$$EffNot_j^{IR} = \sqrt{[(D_{j,1})^2 + (D_{j,2})^2 + (D_{j,3})^2 + 1.4 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,2} + 1.4 \cdot D_{j,2} \cdot D_{j,3} + 0.6 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,3}]}$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio;

$D_{j,k}$ = l'importo nozionale effettivo della categoria «k» dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:

$$D_{j,k} = \sum_{l \in \text{categoria } k} \text{posizione di rischio}_l$$

Articolo 280 ter

Maggiorazione per la categoria del rischio di cambio

1. Ai fini dell'articolo 278, la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione è calcolata come segue:

$$AddOn^{FX} = \sum_j AddOn_j^{FX}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;

Maggiorazione^{FX}_j = la maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di cambio calcolata in conformità al paragrafo 2.

2. La maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di cambio è calcolata come segue:

$$AddOn_j^{FX} = \epsilon_j \cdot SF^{FX} \cdot |EffNot_j^{FX}|$$

dove:

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte «j» calcolato conformemente all'articolo 280;

SF^{FX} = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4%;

NozEff^{FX}_j = il nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:

$$NozEff_j^{FX} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte } j} \text{posizione di rischio}_l$$

Articolo 280 quater

Maggiorazione per la categoria del rischio di credito

1. Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto

segue:

- (a) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione *single-name* assegnata alla categoria del rischio di credito. Le operazioni *single-name* sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
- (b) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti *single-name* sottostanti a un'operazione *multi-name* assegnata alla categoria del rischio di credito. Le operazioni *multi-name* sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o di derivati su crediti *single-name* di tali operazioni è costituito dagli stessi elementi.

2. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$AddOn^{Credit} = \sum_j AddOn_j^{Credit}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 *bis*, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 *bis*, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;

Maggiorazione^{credito}_j = la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte «j» calcolata conformemente al paragrafo 2.

3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte «j» come segue:

$$Maggiorazione_j^{credito} = \epsilon_j * \sqrt{\left(\sum_j \rho_j^{credito} * Maggiorazione(Entità_j) \right)^2 + \sum_j \left(1 - (\rho_j^{credito})^2 \right) * \left(Maggiorazione(Entità_j) \right)^2}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280, paragrafo 3;

Maggiorazione(entità_j) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «j» determinata conformemente al paragrafo 4;

ρ_j^{credito} = il fattore di correlazione dell'entità «j». Se l'entità di riferimento del credito «j» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), $\rho_j^{\text{credito}} = 50\%$. Se l'entità di riferimento del credito «j» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), $\rho_j^{\text{credito}} = 80\%$.

4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «j» come segue:

$$AddOn(Entity_j) = EffNot_j^{\text{Credit}}$$

dove:

$NozEff_j^{\text{credito}}$ = il nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito «j» calcolato come segue:

$$NozEff_j^{\text{Credito}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del credito } j} SF_{j,l}^{\text{Credito}} * \text{posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio;

$SF_{j,l}^{\text{credito}}$ = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «j» determinato conformemente al paragrafo 5.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «j» come segue:

(a) per l'entità di riferimento del credito «j» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l' $SF_{j,l}^{\text{credito}}$ corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente articolo in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:

(i) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;

(ii) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna l' $SF_{j,l}^{\text{credito}} = 0,54\%$ a tale entità di riferimento del credito. Tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, è assegnato l' $SF_{j,l}^{\text{credito}} = 1,6\%$;

(b) per le entità di riferimento del credito «j» stabilite conformemente al paragrafo 1, lettera b):

- (i) quando una posizione «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «j» è un indice di credito quotato in una borsa valori riconosciuta, l' $SF_{j,l}^{\text{credito}}$ corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente articolo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;
- (ii) quando una posizione «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «j» non figura al punto i), l' $SF_{j,l}^{\text{credito}}$ corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.

Tabella 3

Classe di merito di credito	Fattore di vigilanza per operazioni <i>single-name</i>
1	0,38%
2	0,42%
3	0,54%
4	1,06%
5	1,6%
6	6,0%

Tabella 4

Qualità creditizia dominante	Fattore di vigilanza per indici quotati
<i>Investment grade</i>	0,38%
<i>Non-investment grade</i>	1,06%

Articolo 280 quinquies

Maggiorazione per la categoria del rischio azionario

1. Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:

- (a) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione *single-name* assegnata alla categoria del rischio azionario. Le operazioni *single-name* sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
- (b) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati *single-name* su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione *multi-name* assegnata alla categoria del rischio azionario. Le operazioni *multi-name* sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati *single-name* su strumenti di capitale, a seconda dell'operazione, è costituito dagli stessi elementi.

2. Ai fini dell'articolo 278, per un determinato insieme di attività soggette a compensazione, l'ente calcola la maggiorazione per la categoria di rischio azionario come segue:

$$Maggiorazione^{Capitale} = \sum_j Maggiorazione_j^{Capitale}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 *bis*, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 *bis*, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;

Maggiorazione^{Capitale}_j = la maggiorazione dell'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di credito determinata in conformità al paragrafo 3.

3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte «j» come segue:

$$Maggiorazione_j^{Capitale} = \epsilon_j * \sqrt{\left(\sum_j \rho_j^{Capitale} * Maggiorazione(Entità_j) \right)^2 + \sum_j \left(1 - (\rho_j^{Capitale})^2 \right) * (Maggiorazione(Entità_j))^2}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1;

ε_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j», determinato conformemente all'articolo 280;

Maggiorazione(Entità_j) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale «j» determinata conformemente al paragrafo 4;

ρ_j^{Capitale} = il fattore di correlazione dell'entità «j». Se l'entità di riferimento del capitale j è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), $\rho_j^{\text{Capitale}}=50\%$. Se l'entità di riferimento del capitale j è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), $\rho_j^{\text{Capitale}}=80\%$.

4. Gli enti calcolano la maggiorazione dell'entità di riferimento del capitale «j» come segue:

$$\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_j) = SF_j^{\text{Capitale}} * \text{NozEff}_j^{\text{Capitale}}$$

dove:

SF_j^{Capitale} = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale «j». Se l'entità di riferimento del capitale «j» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), $SF_j^{\text{Capitale}}=32\%$; se l'entità di riferimento del capitale «j» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), $SF_j^{\text{Capitale}}=20\%$;

$\text{NozEff}_j^{\text{Capitale}}$ = il nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale «j» calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{Capitale}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del capitale } j} \text{posizione di rischio}_l$$

Articolo 280 sexies

Maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci

1. Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Maggiorazione}^{\text{Merci}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{Merci}}$$

j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate alle posizioni in merci stabiliti conformemente all'articolo 277 *bis*, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 277 *bis*, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;

$\text{Maggiorazione}^{\text{Merci}}_j$ = la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte «j» determinata conformemente al paragrafo 4.

2. Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte da merci di un determinato insieme di attività soggette a compensazione in conformità al paragrafo 4, gli enti stabiliscono i tipi di merci di riferimento pertinenti per ciascun insieme di attività coperte. Le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se lo strumento in merci sottostante a tali

operazioni ha la stessa natura.

3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre agli enti con portafogli di derivati su merci ampi e concentrati di prendere in considerazione caratteristiche aggiuntive diverse dalla natura dello strumento in merci sottostante per stabilire i tipi di merci di riferimento di un insieme di attività coperte da merci conformemente al paragrafo 2.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata gli elementi costitutivi del portafoglio di derivati su merci ampio e concentrato di cui al primo comma.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte «j» come segue:

$$Maggiorazione_j^{Merci} = \epsilon_j * \sqrt{\left(\rho^{Merci} * \sum_k Maggiorazione(Tipo_k^j)\right)^2 + (1 - (\rho^{Merci})^2) * \sum_k (Maggiorazione(Tipo_k^j))^2}$$

dove:

k = l'indice che rappresenta i tipi di merci di riferimento dell'insieme di attività soggette a compensazione stabiliti conformemente al paragrafo 2;

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j», calcolato conformemente all'articolo 280;

Maggiorazione(Tipo_j^k) = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento «k» calcolata conformemente al paragrafo 5;

ρ^{Merci} = il fattore di correlazione della categoria del rischio di posizione in merci con un valore pari al 40%.

5. L'ente calcola la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento «k» come segue:

$$Maggiorazione(Tipo_k^j) = SF_k^{Merci} * NozEff_k^{Merci}$$

dove:

SF_k^{Merci} = il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento «k».

Se il tipo di merce di riferimento «k» corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 *ter*, paragrafo 1, lettera e), punto i), $SF_k^{Merci} = 40\%$; altrimenti $SF_k^{Merci} = 18\%$.

$NozEff_k^{Merci}$ = l'importo nozionale effettivo del tipo di merce di riferimento «k» calcolato come segue:

$$NozEff_k^{Merci} = \sum_{l \in \text{tipo di merce di riferimento } k} \text{posizione di rischio}_l$$

Articolo 280 septies

Maggiorazione per la categoria degli altri rischi

1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$Maggiorazione^{Altri} = \sum_j Maggiorazione_j^{Altri}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnati ad altri rischi stabiliti conformemente all'articolo 277 *bis*, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 277 *bis*, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione;

$Maggiorazione_j^{Altri}$ = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte «j» determinata conformemente al paragrafo 2.

2. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte «j» come segue:

$$Maggiorazione_j^{Altri} = \epsilon_j * SF^{Altri} * |NozEff_j^{Altri}|$$

dove:

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j», calcolato conformemente all'articolo 280;

SF^{Altri} = il fattore di vigilanza per la categoria degli altri rischi con un valore pari all'8%;

$NozEff_j^{Altri}$ = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:

$$NozEff_j^{Altri} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte } j} \text{posizione di rischio}_l$$

”;

(66) nella parte tre, titolo II, capo 6, la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

"SEZIONE 4

METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE

Articolo 281

Determinazione del valore dell'esposizione

1. L'ente calcola un unico valore dell'esposizione a livello dell'insieme delle attività soggette a compensazione conformemente alla sezione 3 del presente capo, fermo restando il paragrafo 2.
2. Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:
 - (a) gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;
 - (b) in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti applicano quanto segue:

per gli insiemi delle attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

$$RC = \max\{CMV, 0\} .$$

- (c) in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, gli enti applicano quanto segue:

per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono negoziate presso una borsa riconosciuta, per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 o per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

$$RC = TH + MTA$$

dove:

TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*);

(d) in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, gli enti applicano quanto segue:

per gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*), se l'accordo di garanzia si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione, gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;

(e) tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 *bis*, paragrafo 1;

(f) gli enti fissano a 1 il moltiplicatore nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:

$$PFE = \sum_a \text{Maggiorazione}^{(a)}$$

;

(g) in deroga all'articolo 279 *bis*, paragrafo 1, gli enti applicano quanto segue:

per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:

$$\delta = \begin{cases} +1 & \text{se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario} \\ -1 & \text{se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario} \end{cases}$$

;

(h) la formula utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza di cui all'articolo 279 *ter*, paragrafo 1, lettera a), è modificata come segue:

$$\text{fattore di durata di vigilanza} = E - S$$

;

(i) il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 *quater*, paragrafo 1, si calcola come segue:

(iii) a) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;

b) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;

(j) la formula utilizzata per calcolare il nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte «j» di cui all'articolo 280 *bis*, paragrafo 3, va letta come segue:

$$\text{NozEff}_j^{IR} = |D_{j,1}| + |D_{j,2}| + |D_{j,3}|$$

- (k) la formula di cui all'articolo 280 *quater*, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte «j» della categoria del rischio di credito va letta come segue:

$$Maggiorazione_j^{Credito} = \sum_j |Maggiorazione(Entità_j)|$$

- (l) la formula di cui all'articolo 280 *quinquies*, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte «j» della categoria del rischio azionario va letta come segue:

$$Maggiorazione_j^{Capitale} = \sum_j |Maggiorazione(Entità_j)|$$

- (m) la formula di cui all'articolo 280 *sexies*, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte «j» della categoria del rischio di posizione in merci va letta come segue:

$$Maggiorazione_j^{Merci} = \sum_j |Maggiorazione(Tipo_k^j)|$$

”;

- (67) nella parte tre, titolo II, capo 6, la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

**"SEZIONE 5
METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA**

Articolo 282

Determinazione del valore dell'esposizione

1. Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.
2. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione o di un'operazione è il prodotto di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura.
3. Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è determinato come segue:
 - (a) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono negoziate presso una borsa riconosciuta o per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento

(UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 o per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 conformemente alla formula seguente:

$$RC = TH + MTA$$

dove:

TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*);

(b) per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti calcolano il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 conformemente alla formula seguente:

$$RC = \max\{CMV, 0\}$$

Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.

4. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:
- (a) l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolato a norma della lettera b);
 - (b) l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:
 - (i) il prodotto tra 0,5% e la durata residua dell'operazione per i contratti su tassi di interesse;
 - (ii) 4% per i contratti su tassi di cambio;
 - (iii) 18% per i contratti concernenti l'oro;
 - (c) l'importo nozionale di cui alla lettera b) è determinato in conformità all'articolo 279 *ter*, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 279 *ter*, paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi;
 - (d) l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.

Per calcolare l'esposizione potenziale dei contratti su tassi di interesse ai sensi della lettera b), punto ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.";

(68) all'articolo 283, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5. L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo.";

(69) l'articolo 298 è sostituito dal seguente:

"Articolo 298

Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.";

(70) all'articolo 299, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

(71) l'articolo 300 è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini della presente sezione e della parte sette, si applicano le seguenti definizioni:";

(b) sono aggiunti i seguenti punti da 5) a 11):

"5) «operazioni in contante», operazioni in contante, strumenti di debito e strumenti di capitale, nonché operazioni in valuta estera a pronti e operazioni a pronti su merci; le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito non sono operazioni in contante;

6) «accordo di compensazione indiretto», un accordo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;

7) «struttura di clientela multi-livello», un accordo di compensazione indiretto ai sensi del quale sono forniti a un ente servizi di compensazione da un soggetto che non è un partecipante diretto, ma che è esso stesso cliente di un partecipante diretto o di un cliente di livello superiore;

8) «cliente di livello superiore», il soggetto che fornisce servizi di compensazione a un cliente di livello inferiore;

9) «cliente di livello inferiore», il soggetto che accede ai servizi di una CCP mediante un cliente di livello superiore;

10) «contributi non finanziati ad un fondo di garanzia», i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti;

11) «operazione di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti», un'operazione sul mercato monetario totalmente garantita nella quale due controparti scambiano depositi e una CCP si interpone tra di esse al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi di pagamento di tali controparti.";

(72) l'articolo 301 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 301
Ambito d'applicazione materiale*

1. La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

- (a) i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
- (b) le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti;
- (c) le operazioni con regolamento a lungo termine.

La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V della presente parte alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma, oltre alle operazioni in contante.

2. Ai fini della presente sezione:

- (a) il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle perdite;
- (b) il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;
- (c) se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia.";

(73) all'articolo 302, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti valutano, mediante opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni creditizie potenziali future o contingenti, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.";

(74) l'articolo 303 è sostituito dal seguente:

"Articolo 303

Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti

1. L'ente che agisce come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:
 - (a) applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;
 - (b) applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.
2. Ai fini del paragrafo 1 la somma dei requisiti di fondi propri dell'ente per le sue esposizioni verso una QCCP derivanti dalle esposizioni da negoziazione e dai contributi al fondo di garanzia è soggetta a un massimale pari alla somma dei requisiti di fondi propri che verrebbero applicati alle medesime esposizioni se la controparte centrale fosse una CCP non qualificata.";

(75) l'articolo 304 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con il cliente relative alla CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.";

(b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;
- (b) l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;
- (c) in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate;

(d) se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.

4. In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera h), se l'ente che agisce come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 4 del presente capo per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.

5. In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera d), se l'ente che agisce come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 5 del presente capo per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.";

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI.

7. L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.

Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.";

(76) l'articolo 305 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.";

(b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti e eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;"

(c) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.";

(d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora sia il partecipante diretto che un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, pur restando soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alla lettera a) e alle altre lettere del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo il fattore di ponderazione del rischio pari al 2% sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4%.

4. Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni di tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.";

(77) l'articolo 306 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) quando un ente opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;"

(b) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

"d) quando un ente opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, l'ente può applicare il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.";

(c) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.

3. L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al capo 4, sezione 4, del presente titolo, a seconda del caso.";

(78) l'articolo 307 è sostituito dal seguente:

"Articolo 307

Requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:

- (a) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;
- (b) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;
- (c) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 310.";

(79) l'articolo 308 è così modificato:

- (a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'ente calcola il requisito di fondi propri (K_i) per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo prefinanziato (DF_i) come segue:

$$K_i = \max \left\{ K_{CCP} \cdot \frac{DF_i}{DF_{CCP} + DF_{CM}}, 8\% \cdot 2\% \cdot DF_i \right\}$$

dove:

i = l'indice che individua il partecipante diretto;

K_{CCP} = il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità all'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012;

DF_{CM} = la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente dalla QCCP in conformità all'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012;

DF_{CCP} = le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente al fondo di garanzia della QCCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri (K_{CMi}) determinato a norma del paragrafo 2 moltiplicato per 12,5.";

- (b) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

(80) l'articolo 309 è sostituito dal seguente:

"Articolo 309

Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata

1. L'ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri (K) per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata (DF) e dai contributi non finanziati (UC) a tale CCP:

$$K = DF + UC.$$

2. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo dell'ente al fondo di garanzia della CCP non qualificata ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri (K) determinato a norma del paragrafo 1, moltiplicato per 12,5.";

(81) l'articolo 310 è sostituito dal seguente:

"Articolo 310

Requisiti di fondi propri per i contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP

L'ente applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP.";

(82) l'articolo 311 è sostituito dal seguente:

"Articolo 311

Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni

3. L'ente applica il trattamento di cui al presente articolo quando viene a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o della CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.
4. Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dal verificarsi della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, l'ente procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:
 - (a) applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;
 - (b) applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;
 - (c) tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2 del presente titolo.";

(83) nella parte tre, titolo IV, il capo 1 è sostituito dal seguente:

"Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 325

Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato

1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:
 - (a) a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il metodo standardizzato di cui al capo 1 *bis* del presente titolo;
 - (b) a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 *ter* del presente titolo solo per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 325 *quaterquingages*;
 - (c) dopo il [data di applicazione del presente regolamento], solo gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 325 *bis*, paragrafo 1, possono avvalersi del metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 4 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato;
 - (d) fino al [data di applicazione del presente regolamento], il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo. Dopo il [data di applicazione del presente regolamento] l'ente non ricorre più al metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
2. I requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c), corrispondono alla somma dei seguenti requisiti di fondi propri, a seconda dei casi:
 - (a) i requisiti di fondi propri per i rischi di posizione di cui al capo 2 del presente titolo;
 - (b) i requisiti di fondi propri per i rischi di cambio di cui al capo 3 del presente titolo;
 - (c) i requisiti di fondi propri per i rischi di posizione in merci di cui al capo 4 del presente titolo.
3. L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), su base permanente all'interno di un gruppo, purché i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati in base al metodo di cui alla lettera a) non superino il 90% dell'importo totale dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. In caso

contrario, l'ente applica il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), per tutte le posizioni soggette a requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

4. L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), su base permanente all'interno di un gruppo in conformità all'articolo 363.
5. L'ente non ricorre all'uso combinato di uno dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), con il metodo di cui alla lettera c).
6. Gli enti non si avvalgono del metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9.
7. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA utilizzando il metodo avanzato di cui all'articolo 383, gli enti possono continuare ad utilizzare il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo dopo il [data di applicazione del presente regolamento], data in cui gli enti cessano di utilizzare tale metodo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
8. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio in che modo gli enti stabiliscono i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 bis

Condizioni per l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato

1. L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato con il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischi di mercato sia pari o inferiore alle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile:
 - (a) il 10% delle attività totali dell'ente;
 - (b) 300 milioni di EUR.
2. Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischi di mercato ad una determinata data conformemente alle seguenti prescrizioni:

- (a) sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione;
 - (b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci;
 - (c) tutte le posizioni sono valutate al loro prezzo di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b). Se il prezzo di mercato di una posizione non è disponibile ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato più recente per tale posizione;
 - (d) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di posizione in merci sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;
 - (e) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di posizione in merci sono valutate a norma delle disposizioni di cui agli articoli da 357 a 358;
 - (f) il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al presente articolo.
4. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.
5. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei seguenti casi:
- (a) l'ente non soddisfa una o più condizioni di cui al paragrafo 1 per tre mesi consecutivi;
 - (b) l'ente non soddisfa una o più condizioni di cui al paragrafo 1 per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
6. Se un ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato ai sensi del paragrafo 1, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1 soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.
7. Gli enti non assumono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.

Articolo 325 ter
Riduzioni per i requisiti su base consolidata

1. Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.
2. Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - (a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
 - (b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti è tale da garantire la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.
3. Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - (a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
 - (b) dette imprese soddisfano, su base individuale, requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;
 - (c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

Articolo 325 quater
Coperture strutturali per il rischio di cambio

1. Le posizioni che un ente ha assunto deliberatamente al fine di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - (a) l'esclusione è limitata al maggiore dei seguenti importi:
 - (i) l'importo dell'investimento in soggetti affiliati denominati in valuta estera, ma che non sono consolidati con l'ente;
 - (ii) l'importo dell'investimento in filiazioni consolidate denominate in valuta estera;
 - (b) l'esclusione dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato è effettuata per almeno sei mesi;

- (c) l'ente ha fornito alle autorità competenti le informazioni relative a tale posizione, confermando che tale posizione è stata assunta al fine di salvaguardarsi parzialmente o totalmente dagli effetti negativi del tasso di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e gli importi di tale posizione che sono esclusi dai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di cui alla lettera a).
2. Eventuali esclusioni di posizioni dai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1 sono applicate in modo coerente e rimangono in vigore per la durata di vita degli elementi dell'attivo o di altre posizioni.
3. Le autorità competenti approvano le eventuali successive modifiche apportate dall'ente agli importi che sono esclusi dai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al paragrafo 1.";
- (84) nella parte tre, titolo IV, sono aggiunti i seguenti capi 1 *bis* e 1 *ter*:

"Capo 1 *bis* Metodo standardizzato

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 325 quinquies Ambito di applicazione e struttura del metodo standardizzato

L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato con il metodo standardizzato per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:

- (a) il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 del presente capo;
- (b) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 del presente capo che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;
- (c) il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 del presente capo che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.

SEZIONE 2 REQUISITO DI FONDI PROPRI SECONDO IL METODO BASATO SULLE SENSIBILITÀ

Articolo 325 sexies Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) «classe di rischio», una delle sette categorie seguenti: i) rischio generico di tasso di interesse; ii) rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione; iii) rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (esterno al portafoglio di negoziazione di correlazione); iv) rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (interno al portafoglio di negoziazione di correlazione); v) rischio azionario; vi) rischio di posizione in merci; vii) rischio di cambio;

2) «sensibilità», la variazione relativa del valore di una posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (*pricing*) dell'ente, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione;

3) «categoria» (*bucket*), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1, del presente capo.

Articolo 325 septies

Componenti del metodo basato sulle sensibilità

1. Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 *decies*:

- (a) requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità e supponendo una funzione lineare di determinazione del prezzo;
- (b) requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;
- (c) requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (*curvature risk*) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dal rischio delta.

2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,

- (d) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- (e) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette soltanto ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a).

Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni *cap*, opzioni *floor*, *swaptions*, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (*prepayment option*) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare del valore nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.

Articolo 325 octies

Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega

1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti alla sezione 3, sottosezione 1, del presente capo per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
2. Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
3. Per ciascuna classe di rischio, la sensibilità di tutti gli strumenti che rientrano nel campo di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio delta o vega a ciascuno dei fattori di rischio delta o vega applicabili inclusi in tale classe di rischio è calcolata utilizzando le formule corrispondenti indicate nella sezione 3, sottosezione 2, del presente capo. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.
4. Le sensibilità sono assegnate ad una delle categorie «b» all'interno di ciascuna classe di rischio.
5. All'interno di ciascuna categoria «b», le sensibilità positive e negative allo stesso fattore di rischio sono compensate, dando luogo a sensibilità nette (s_k) a ciascun fattore di rischio k all'interno di una categoria.
6. Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio (s_k) all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio (RW_k) stabiliti nella sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate (WS_k) a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:

$$WS_k = RW_k \cdot s_k$$

7. Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria (K_b). Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria (ρ_{kl}), di cui alla sezione 6.

$$K_b = \sqrt{\sum_k WS_k^2 + \sum_k \sum_{k \neq l} \rho_{kl} WS_k WS_l}$$

8. La sensibilità specifica per categoria (K_b) è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi da 5 a 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la

formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γ_{bc} per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie indicate alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri delta o vega specifici per classe di rischio:

$$\text{Requisito di fondi propri delta o vega specifico per classe di rischio} = \sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c}$$

dove $S_b = \sum_k WS_k$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \sum_k WS_k$ nella categoria c . Se tali valori per S_b e S_c producono un numero negativo per la somma complessiva di $\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c$, l'ente calcola i requisiti di fondi propri delta o vega specifici per classe di rischio utilizzando una specificazione alternativa per cui $S_b = \max [\min (\sum_k WS_k, K_b), -K_b]$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \max [\min (\sum_k WS_k, K_c), -K_c]$ per tutti i fattori di rischio nella categoria c .

I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità ai paragrafi da 1 a 8.

Articolo 325 nonies

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura

1. Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura.
2. Utilizzando le sensibilità calcolate a norma dell'articolo 325 *octies*, paragrafo 4, per ciascuna classe di rischio, il requisito netto per il rischio di curvatura CVR_k per ciascun fattore di rischio (k) compreso in tale classe di rischio è calcolato secondo la formula indicata di seguito:

$$CVR_k = -\min \left\{ \sum_i \left[V_i \left(x_k^{(RW^{(curvatura+)})} \right) - V_i(x_k) - RW_k^{(curvatura)} \cdot s_{ik} \right], \sum_i \left[V_i \left(x_k^{(RW^{(curvatura-)})} \right) - V_i(x_k) + RW_k^{(curvatura)} \cdot s_{ik} \right] \right\}$$

dove:

i = l'indice che rappresenta uno strumento soggetto a rischi di curvatura associati al fattore di rischio k ;

x_k = il livello corrente del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k)$ = il valore di uno strumento i stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente utilizzando il valore corrente del fattore di rischio k ;

$V_i \left(x_k^{(RW^{(curvatura+)})} \right)$ e $V_i \left(x_k^{(RW^{(curvatura-)})} \right)$ = il valore di uno strumento i rispettivamente dopo un rialzo e un ribasso di x_k , a seconda dei corrispondenti fattori di ponderazione del rischio;

$RW_k^{(curvatura)}$ = il fattore di ponderazione del rischio per il fattore di rischio di curvatura k afferente allo strumento i determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;

s_{ik} = la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio delta che corrisponde al fattore di rischio di curvatura k .

3. Per ciascuna classe di rischio i requisiti netti per il rischio di curvatura CVR_k calcolati conformemente al paragrafo 2 sono assegnati a una delle categorie (b) all'interno di tale classe di rischio.
4. Tutti i requisiti netti per il rischio di curvatura CVR_k all'interno di ciascuna categoria (b) sono aggregati secondo la formula indicata di seguito, dove sono utilizzate le correlazioni stabilite corrispondenti ρ_{kl} tra coppie di fattori di rischio k, l all'interno di ciascuna categoria, dando luogo a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura specifici per categoria:

$$K_b = \sqrt{\max\left(0, \sum_k \max(CVR_k, 0)^2 + \sum_k \sum_{k \neq l} \rho_{kl} CVR_k CVR_l \psi(CVR_k, CVR_l)\right)}$$

dove:

$\psi(CVR_k, CVR_l)$ = una funzione che assume valore 0 se CVR_k e CVR_l hanno entrambi segno negativo. In tutti gli altri casi $\psi(CVR_k, CVR_l)$ assume valore 1.

5. I requisiti netti di fondi propri per il rischio di curvatura sono aggregati tra categorie all'interno di ciascuna classe di rischio secondo la formula indicata qui di seguito, dove sono utilizzate le correlazioni stabilite corrispondenti γ_{bc} per insiemi di requisiti netti per il rischio di curvatura appartenenti a categorie diverse. Ciò dà luogo ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura specifici per classe di rischio:

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura specifici per classe di rischio

$$= \sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c \psi(S_b, S_c)}$$

dove:

$S_b = \sum_k CVR_k$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \sum_k CVR_k$ nella categoria c ;

$\psi(S_b, S_c)$ è una funzione che assume valore 0 se S_b e S_c hanno entrambi segno negativo. In tutti gli altri casi $\psi(S_b, S_c)$ assume valore 1.

Se tali valori per S_b e S_c producono un numero negativo per la somma complessiva di $\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c \psi(S_b, S_c)$

l'ente calcola il requisito rispetto al rischio di curvatura utilizzando una specificazione alternativa per cui $S_b = \max[\min(\sum_k CVR_k, K_b), -K_b]$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \max[\min(\sum_k CVR_k, K_c), -K_c]$ per tutti i fattori di rischio nella categoria c .

6. I requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità ai paragrafi da 2 a 5.

Articolo 325 decies

Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura

1. Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 *octies* e 325 *nonies* è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρ_{kl} (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e γ_{bc} (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:
 - (a) lo scenario delle «correlazioni medie», in base al quale i parametri di correlazione ρ_{kl} e γ_{bc} restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;
 - (b) lo scenario delle «correlazioni alte», in base al quale i parametri di correlazione ρ_{kl} e γ_{bc} specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρ_{kl} e γ_{bc} soggetti ad un massimale del 100%;
 - (c) lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale le correlazioni stabilite corrispondenti, specificate alla sezione 6, sono uniformemente moltiplicate per 0,75.
3. Tutti i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio risultanti da ciascuno scenario sono aggregati separatamente per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura, dando luogo a tre diversi requisiti di fondi propri per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura, specifici per scenario.
4. Il valore finale dei requisiti di fondi propri per il rischio delta, il rischio vega o il rischio di curvatura corrisponde al maggiore dei tre valori di requisiti di fondi propri per il rischio delta, il rischio vega o il rischio di curvatura specifici per scenario calcolati conformemente al paragrafo 3.
5. Il requisito di fondi propri calcolato con il metodo basato sulle sensibilità è pari alla somma dei tre valori finali di requisiti di fondi propri per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura.

Articolo 325 undecies
Trattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante

1. Gli enti si avvalgono del metodo *look-through* per gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante se tutte le componenti dell'indice o dell'opzione hanno sensibilità al rischio delta dello stesso segno. Le sensibilità ai fattori di rischio delle componenti di strumenti su indici e opzioni multi-sottostante possono essere compensate con le sensibilità a strumenti *single-name* senza restrizioni, ad eccezione delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
2. Le opzioni multi-sottostante con sensibilità al rischio delta di segno diverso sono esentate dai rischi delta e vega, ma sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 del presente capo.

Articolo 325 duodecies
Trattamento degli organismi di investimento collettivi

1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - (a) l'ente che è in grado di identificare gli investimenti sottostanti dell'OIC o dello strumento su indici su base giornaliera tiene conto di detti investimenti sottostanti e calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione secondo il metodo di cui all'articolo 325 *undecies*, paragrafo 1;
 - (b) se si possono ottenere i prezzi giornalieri per l'OIC e l'ente è al corrente del regolamento di gestione dell'OIC, l'ente considera la posizione nell'OIC come uno strumento di capitale ai fini del metodo basato sulle sensibilità;
 - (c) se si possono ottenere i prezzi giornalieri per l'OIC, ma l'ente non è al corrente del regolamento di gestione dell'OIC, l'ente considera la posizione nell'OIC come uno strumento di capitale ai fini del metodo basato sulle sensibilità e assegna a tale posizione nell'OIC il fattore di ponderazione del rischio della categoria del rischio azionario «altri settori».
2. Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato relativo alle posizioni in OIC conformemente ai metodi di cui al presente capo:
 - (a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso tale depositario;
 - (b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
3. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio quali fattori di ponderazione del rischio assegnare alle posizioni nell'OIC di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 terdecies
Posizioni in impegni irrevocabili

1. Gli enti possono utilizzare la procedura di cui al presente articolo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni in impegni irrevocabili di strumenti di debito o di capitale.
2. Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicatori appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.

Tabella 1

giorno lavorativo 0	100%
giorno lavorativo 1	90%
giorni lavorativi 2-3	75%
giorno lavorativo 4	50%
giorno lavorativo 5	25%
dopo il giorno lavorativo 5	0%

Ai fini del presente articolo il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

3. Gli enti notificano alle autorità competenti l'applicazione della procedura di cui al presente articolo.

SEZIONE 3

DEFINIZIONI DEI FATTORI DI RISCHIO E DELLE SENSIBILITÀ

SOTTOSEZIONE 1

DEFINIZIONI DEI FATTORI DI RISCHIO

Articolo 325 quaterdecies

Fattori del rischio generico di tasso di interesse

1. Per tutti i fattori del rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione e il rischio di base *cross currency*, esiste una sola categoria per valuta, contenente ciascuna diversi tipi di fattore di rischio.

I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare i rischi di mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.

2. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di negoziazione dell'ente che hanno il rischio di credito più basso, quali gli swap su indici *overnight*.
3. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 2, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.

Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere derivati dalla curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.

Se gli enti utilizzano i fattori di rischio ricavati conformemente alla procedura di cui al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità a questo fattore di rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali creditizi.

4. Nel caso dei fattori del rischio generico di tasso di interesse, ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. Gli enti assegnano ai fattori di rischio all'interno della stessa categoria, ma con scadenze diverse, un diverso fattore di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 6.

Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

5. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura sopra descritta, al fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.
6. Gli strumenti di debito che comportano pagamenti in valute diverse sono anche soggetti al rischio di base *cross currency* tra tali valute. Ai fini del metodo basato sulle sensibilità, i fattori di rischio che gli enti devono applicare consistono nel rischio di base *cross currency* di ciascuna valuta rispetto al dollaro americano (USD) o rispetto all'euro (EUR). Gli enti calcolano in «base allo USD» o in «base all'EUR» le basi *cross currency* non riguardanti né lo USD né l'EUR.

Ciascun fattore di rischio di base *cross currency* è costituito da un unico vettore della base *cross currency* di scadenze diverse per valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le basi *cross currency* utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.

Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a tale fattore di rischio come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD, indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base *cross currency*. Il numero massimo di sensibilità nette per categoria è due.

7. I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta.

Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.

Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato in conformità a tale durata;
- (b) se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:
 - (i) il primo fattore di rischio è classificato in conformità alla durata dell'opzione;
 - (ii) il secondo fattore di rischio è classificato in conformità alla durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.

8. I fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico che gli enti devono applicare sono costituiti, per ogni valuta, da un unico vettore dei tassi privi di rischio che rappresenta una specifica curva di rendimento priva di rischio. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

9. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura s_{ik} conformemente all'articolo 325 *nonies*. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori corrispondenti alle diverse curve di rendimento e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano alla stessa valuta. Gli enti compensano le sensibilità allo stesso fattore di rischio. Vi è soltanto una sensibilità netta per categoria.

Non vi è alcun requisito rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di base *cross currency*.

Articolo 325 quindecies

Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione

1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono i tassi di differenziali creditizi del loro emittente, desunti dagli strumenti di debito e dai *credit default swap* pertinenti, e associati a ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti applicano un unico fattore di rischio per emittente e per scadenza, a prescindere

dal fatto che tali tassi di differenziali creditizi dell'emittente siano desunti da strumenti di debito o da *credit default swap*. Le categorie sono categorie settoriali, secondo quanto previsto alla sezione 6, e ciascuna di esse comprende tutti i fattori di rischio assegnati al settore di pertinenza.

2. I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
3. I fattori di rischio di curvatura sui differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione consistono di un unico vettore di tassi di differenziali creditizi che rappresenta una specifica curva di differenziali creditizi dell'emittente. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di differenziali creditizi utilizzate come variabili nel modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
4. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura s_{ik} conformemente all'articolo 325 *nonies*. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai *credit default swap* pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.

Articolo 325 sexdecies

Fattori di rischio del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione

1. Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazioni interne al portafoglio di negoziazione di correlazione di cui al paragrafo 3 alle posizioni verso la cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione, a norma dell'articolo 104, paragrafi da 7 a 9.
Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolarizzazione che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione, a norma dell'articolo 104, paragrafi da 7 a 9.
2. Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi di cartolarizzazioni che

appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione sono le stesse categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione, secondo quanto previsto alla sezione 6.

Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi di cartolarizzazioni che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.

3. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione sono i seguenti:
 - (a) i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai *credit default swap* pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni;
 - (b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni;
 - (c) i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di differenziali creditizi utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
4. Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura s_{ik} come specificato all'articolo 325 *nonies*. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai *credit default swap* pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.
5. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli strumenti sottostanti e sono i seguenti:

- (a) i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni;
- (b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
- (c) i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo. A tutti questi fattori di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.

Articolo 325 septdecies
Fattori del rischio azionario

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.
2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale e tutti i tassi dei contratti di vendita con patto di riacquisto in strumenti di capitale o i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a tale fattore di rischio come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di ciascun vettore.

3. I fattori di rischio vega sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono le volatilità implicite dei prezzi a pronti degli strumenti di capitale, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Non vi è alcun requisito patrimoniale rispetto al rischio vega per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
4. I fattori di rischio di curvatura sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale

sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale, indipendentemente dalla scadenza delle opzioni corrispondenti. Non vi è alcun requisito rispetto al rischio di curvatura per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

Articolo 325 octodecies
Fattori del rischio di posizione in merci

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.
2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili alle posizioni in merci sono tutti i prezzi a pronti delle merci per tipo di merce e ciascuno dei due gradi di contratto (*contract grade*): di base o pari grado. Gli enti considerano che due prezzi di merci per lo stesso tipo di merce, con la stessa scadenza e con lo stesso tipo di grado di contratto (*contract grade*) costituiscono lo stesso fattore di rischio soltanto se l'insieme dei termini giuridici riguardanti il luogo di consegna è identico.
3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono associate ai seguenti scaglioni di scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce, assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.
4. I fattori di rischio di curvatura su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci è un'unica serie di prezzi di merci con scadenze diverse per tipo di merce, espressa come vettore. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i prezzi di tale merce utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Gli enti non distinguono i prezzi delle merci in funzione del grado o del luogo di consegna.

La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura s_{ik} è calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 *nonies*. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.

Articolo 325 novodecies
Fattori di rischio del rischio di cambio

1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Vi è un'unica

categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.

2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Tali volatilità implicite dei tassi di cambio sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i medesimi fattori di cui al paragrafo 1.
4. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti *onshore* e *offshore* di una valuta per tutti i fattori di rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.

SOTTOSEZIONE 2 DEFINIZIONI DELLE SENSIBILITÀ

Articolo 325 vicies Sensibilità al rischio delta

1. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (GIRR) come segue:
 - (a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:

$$s_{r_{kt}} = \frac{V_i(r_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_i(r_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

dove:

r_{kt} = il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t;

$V_i(\cdot)$ = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;

x, y = altre variabili nella funzione di determinazione del prezzo;

- (b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base *cross currency* (s_{x_j}) sono calcolate come segue:

$$s_{x_j} = \frac{V_i(\bar{x}_{ji} + 0.0001 \bar{I}_m, y, z \dots) - V_i(\bar{x}_{ji}, y, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

\bar{x}_{ji} = un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base *cross currency* per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base *cross currency* utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;

\bar{I}_m = la matrice unità della dimensione (1 x m);

$V_i(.)$ = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;

y, z = altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.

2. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione ($s_{cs_{kt}}$) come segue:

$$s_{cs_{kt}} = \frac{V_i(cs_{kt} + 0.0001, x, y, \dots) - V_i(cs_{kt}, x, y, \dots)}{0.0001}$$

dove:

cs_{kt} = il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente j alla scadenza t;

$V_i(.)$ = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;

x, y = altre variabili nella funzione di determinazione del prezzo.

3. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:

- (a) le sensibilità ai fattori di rischio k (s_k) costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come segue:

$$s_k = \frac{V_i(1.01 EQ_k, x, y, \dots) - V_i(EQ_k, x, y, \dots)}{0.01}$$

dove:

k è uno specifico titolo di capitale;

EQ_k è il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale;

$V_i(.)$ è la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i;

x, y sono altre variabili nel modello di determinazione del prezzo;

- (b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono calcolate come segue:

$$s_{x_k} = \frac{V_i(\bar{x}_{ki} + 0.0001 \bar{I}_m, y, z, \dots) - V_i(\bar{x}_{ji}, y, z, \dots)}{0.0001}$$

dove:

k = l'indice che rappresenta lo strumento di capitale;

\bar{x}_{ki} = un vettore di componenti m che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico strumento di capitale k , con m pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i ;

\bar{I}_m = la matrice unità della dimensione $(1 \times m)$;

$V_i(.)$ = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i ;

y, z = altre variabili nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i .

4. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio k (s_k) come segue:

$$s_k = \frac{V_i(1.01 CTY_k) - V_i(CTY_k)}{0.01}$$

dove:

k = un determinato fattore di rischio di posizione in merci;

CTY_k = il valore del fattore di rischio k ;

$V_i(.)$ = il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k .

5. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di rischio di cambio k (s_k) come segue:

$$s_k = \frac{V_i(1.01 FX_k) - V_i(FX_k)}{0.01}$$

dove:

k = un determinato fattore di rischio di cambio;

FX_k = il valore del fattore di rischio;

$V_i(.)$ = il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k .

Articolo 325 unvicies
Sensibilità al rischio vega

1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k (s_k) come segue:

$$s_k = \frac{V_i(0.01 + vol_k, x, y) - V_i(vol_k, x, y)}{0.01}$$

dove:

k = uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;

vol_k = il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale;
 x, y = altre variabili nella funzione di determinazione del prezzo.

2. Nel caso di classi di rischio in cui i fattori di rischio vega hanno una dimensione scadenza, ma le norme relative alla classificazione dei fattori di rischio non sono applicabili poiché le opzioni non hanno una scadenza, gli enti associano tali fattori di rischio alla scadenza più lunga prevista. Tali opzioni sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui.
3. Nel caso di opzioni che non hanno uno strike o una barriera e di opzioni che hanno più strike o barriere, gli enti applicano la classificazione in strike e scadenze utilizzata internamente dall'ente per determinare il prezzo dell'opzione. Tali opzioni sono anch'esse soggette alla maggiorazione per i rischi residui.
4. Gli enti non calcolano il rischio vega per i segmenti di cartolarizzazione inclusi nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9, che non hanno una volatilità implicita. Per tali segmenti di cartolarizzazione si calcolano i requisiti rispetto al rischio delta e al rischio di curvatura.

Articolo 325 duovicies
Requisiti per le misurazioni delle sensibilità

1. Gli enti ricavano le sensibilità dal modello di determinazione del prezzo dell'ente usato nel rendiconto dei profitti e delle perdite.
2. Gli enti presuppongono che la volatilità implicita rimanga costante in sede di misurazione delle sensibilità delta relativamente agli strumenti soggetti a opzionalità.
3. Gli enti presuppongono che il sottostante dell'opzione segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo da cui sono ricavate le sensibilità in sede di misurazione della sensibilità vega al rischio generico di tasso di interesse o al rischio di differenziali creditizi. Gli enti presuppongono che il sottostante segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo da cui sono ricavate le sensibilità in sede di misurazione della sensibilità vega al rischio azionario, di posizioni in merci e di cambio.
4. Gli enti calcolano tutte le sensibilità escludendo gli aggiustamenti della valutazione del credito.

SEZIONE 4
MAGGIORAZIONE PER I RISCHI RESIDUI

Articolo 325 tervicies
Requisiti di fondi propri per i rischi residui

1. Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2 del

presente capo, gli enti applicano requisiti di fondi propri aggiuntivi conformemente al presente articolo agli strumenti esposti a rischi residui.

2. Gli strumenti sono esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - (a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico;
 - (b) lo strumento comporta altri rischi residui.
3. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
 - (a) 1,0% nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);
 - (b) 0,1% nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
 - (a) lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;
 - (b) lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
 - (c) lo strumento compensa perfettamente i rischi di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.
5. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata che cosa si intende per sottostante esotico e quali strumenti sono esposti ad altri rischi residui ai fini del paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE tiene conto dei seguenti elementi:

- (d) il sottostante esotico comprende le esposizioni che non rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o del requisito per il rischio di default di cui alla sezione 5. L'ABE verifica almeno se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerate esposizioni sottostanti esotiche;
- (e) al momento di definire quali strumenti sono esposti ad altri rischi residui, l'ABE esamina almeno gli strumenti che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
 - (i) lo strumento è soggetto ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e genera payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni *plain vanilla*;

- (ii) uno strumento è una posizione verso la cartolarizzazione che appartiene al portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9. Non sono prese in considerazione le coperture non inerenti a cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 5

REQUISITO PER IL RISCHIO DI DEFAULT

Articolo 325 quater vicies *Definizioni e disposizioni generali*

1. I requisiti di fondi propri per il rischio di default si applicano agli strumenti di debito e di capitale, agli strumenti derivati aventi gli strumenti di debito e di capitale come sottostanti e ai derivati i cui payoff o valori equi sono influenzati dal verificarsi del default di un debitore diverso dalla controparte dello strumento derivato stesso. Gli enti calcolano i requisiti per il rischio di default separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti: strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni che non appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione e cartolarizzazioni che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione. I requisiti finali di fondi propri per il rischio di default di un ente sono dati dalla sommatoria di queste tre componenti.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - (a) «esposizione corta», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
 - (b) «esposizione lunga», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
 - (c) «importo lordo del default improvviso e inatteso (*Jump to Default*)», di seguito importo lordo del JTD, la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;
 - (d) «importo netto del default improvviso e inatteso (*Jump to Default*)», di seguito importo netto del JTD, la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su un determinato ente, dopo aver proceduto alla compensazione degli importi lordi del JTD;

- (e) «LGD», la perdita in caso di default del debitore su uno strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale del nozionale dello strumento;
- (f) «fattore di ponderazione del rischio di default», la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.

SOTTOSEZIONE 1

REQUISITO PER IL RISCHIO DI DEFAULT PER GLI STRUMENTI NON INERENTI A CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 325 quinquies Importi lordi del Jump to Default

1. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito secondo la formula seguente:

$$JTD_{lunga} = \max\{LGD \cdot V_{nozionale} + P\&L_{lunga} + Aggiustamento_{lunga}\}$$

dove:

$V_{nozionale}$ = il valore nozionale dello strumento;

$P\&L_{lunga}$ = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga. I profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo;

$Aggiustamento_{lunga}$ = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante. Gli aumenti sono indicati nel termine $Aggiustamento_{lunga}$ con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.

2. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito secondo la formula seguente:

$$JTD_{corta} = \max\{LGD \cdot V_{nozionale} + P\&L_{corta} + Aggiustamento_{corta}\}$$

dove:

$V_{nozionale}$ = il valore nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;

$P\&L_{corta}$ = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta. I profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo;

$Aggiustamento_{corta}$ = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante. Le diminuzioni sono indicate nel termine $Aggiustamento_{corta}$ con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.

3. Per gli strumenti di debito, la LGD che gli enti devono applicare ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 è la seguente:
 - (a) alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100%;
 - (b) alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75%;
 - (c) alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25%.
4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, il valore nozionale nel caso degli strumenti di debito è il valore nominale dello strumento di debito. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, il valore nozionale nel caso di strumenti derivati su un titolo di debito sottostante è il valore nominale dello strumento di debito sottostante.
5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

$$JTD_{lunga} = \max\{LGD \cdot V + P\&L_{lunga} + Aggiustamento_{lunga}\}$$

$$JTD_{corta} = \max\{LGD \cdot V + P\&L_{corta} + Aggiustamento_{corta}\}$$

dove:

V = il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati su strumenti di capitale, il valore equo dello strumento di capitale sottostante dello strumento derivato.

6. Gli enti assegnano una LGD del 100% agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 6.
7. Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato al valore nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli importi lordi del JTD che soddisfino la definizione di importi lordi del JTD di cui all'articolo 325 *unvicies*, paragrafo 3.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio in che modo gli enti calcolano gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità al presente articolo, e quali metodologie alternative gli enti

utilizzano ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 sexvicies
Importi netti del Jump to Default (JTD)

1. Gli enti calcolano gli importi netti del JTD mediante compensazione degli importi lordi del JTD delle esposizioni corte e lunghe. È possibile compensare soltanto esposizioni verso lo stesso debitore, se le esposizioni corte sono di rango pari o inferiore rispetto alle esposizioni lunghe.
2. La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione:
 - (a) la compensazione è totale se tutte le esposizioni hanno una scadenza pari o superiore a un anno;
 - (b) la compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza inferiore a un anno è ridotta del rapporto tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno.
3. Se non è possibile una compensazione, gli importi lordi del JTD sono pari agli importi netti del JTD nel caso di esposizioni con scadenza pari o superiore a un anno. Gli importi lordi del JTD con scadenze inferiori a un anno sono ridotti per calcolare gli importi netti del JTD.

Il fattore di graduazione per tali esposizioni è il rapporto tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno, con una soglia minima di tre mesi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 si considerano le scadenze dei contratti derivati, e non quelle dei loro sottostanti. Alle esposizioni in *cash equity* è assegnata una scadenza di un anno o di tre mesi, a discrezione dell'ente.

Articolo 325 septvicies
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default

1. Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di default in funzione delle loro qualità creditizia, secondo quanto specificato nella tabella 2.

Tabella 2

Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio di
-----------------------------	--

	default
Classe di merito di credito 1	0,5%
Classe di merito di credito 2	3%
Classe di merito di credito 3	6%
Classe di merito di credito 4	15%
Classe di merito di credito 5	30%
Classe di merito di credito 6	50%
Senza rating	15%
In stato di default	100%

2. Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0% in base al metodo standardizzato di cui alla parte III, titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello 0% per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.
3. Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e amministrazioni locali/comuni.
4. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

$$\max \left\{ \left(\sum_{i \in \text{lunghe}} RW_i \cdot JTD_{\text{netto}_i} \right) - WtS \cdot \left(\sum_{i \in \text{corte}} RW_i \cdot |JTD_{\text{netto}_i}| \right); 0 \right\}$$

dove:

i = l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b ;

DRC_b = il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b ;

WtS = un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

$$WtS = \frac{\sum JTD_{\text{netto}_{\text{lunghe}}}}{\sum JTD_{\text{netto}_{\text{lunghe}}} + \sum |JTD_{\text{netto}_{\text{corte}}}|}$$

La sommatoria delle posizioni lunghe e corte ai fini di DRC_b e di WtS è effettuata per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.

5. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti

a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.

SOTTOSEZIONE 2

REQUISITO PER IL RISCHIO DI DEFAULT PER LE CARTOLARIZZAZIONI (ESTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE)

Articolo 325 octovicies Importi del Jump to Default (JTD)

1. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono i valori equi delle esposizioni verso la cartolarizzazione.
2. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni verso la cartolarizzazione con lo stesso portafoglio di attività sottostante e appartenenti allo stesso segmento. Non è consentita alcuna compensazione tra esposizioni verso la cartolarizzazione con portafogli di attività sottostanti diversi, anche nel caso in cui il punto di attacco e il punto di distacco siano gli stessi.
3. Se, scomponendo o combinando le esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti, altre esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti possono essere perfettamente replicate, fatta eccezione per la scadenza, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate al posto di quelle originali ai fini della compensazione.
4. Se, scomponendo o combinando le esposizioni esistenti nei nomi sottostanti, l'intera struttura di segmenti di un'esposizione verso la cartolarizzazione esistente può essere perfettamente replicata, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione. Se i nomi sottostanti sono utilizzati in questo modo, essi sono esclusi dal trattamento del rischio di default non inerente a cartolarizzazione.
5. L'articolo 325 *sexvicies* si applica sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione originali che a quelle replicate. Le relative scadenze sono quelle dei segmenti di cartolarizzazione.

Articolo 325 novovicies Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni

1. Gli importi netti del JTD delle esposizioni verso la cartolarizzazione sono moltiplicati per l'8% del fattore di ponderazione del rischio applicabile alla pertinente esposizione verso la cartolarizzazione, comprese le cartolarizzazioni STS, esterna al portafoglio di negoziazione, in conformità con la gerarchia dei metodi di cui al titolo II, capo 5, sezione 3, e indipendentemente dal tipo di controparte.
2. La scadenza a un anno è applicata a tutti i segmenti in cui i fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente ai metodi SEC-IRBA e SEC-ERBA.

3. Gli importi del JTD ponderati per il rischio per singole esposizioni verso la cartolarizzazione in contanti sono limitati al valore equo della posizione.
4. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:
 - (a) una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;
 - (b) 44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività definite. Le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, RMBS, carte di credito, CMBS, *collateralised loan obligations*, *CDO-squared*, piccole e medie imprese, prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e altre regioni.
5. Al fine di assegnare un'esposizione verso la cartolarizzazione a una categoria, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato. Gli enti assegnano ciascuna esposizione verso la cartolarizzazione ad una sola delle categorie di cui sopra. Eventuali esposizioni verso la cartolarizzazione che l'ente non sia in grado di assegnare a un tipo o ad una regione in funzione del sottostante sono assegnate, rispettivamente, alle categorie «altre attività al dettaglio», «altre attività all'ingrosso» o «altre regioni».
6. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria secondo le stesse modalità applicate al rischio di default delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione, utilizzando la formula di cui all'articolo 325 *septvicies*, paragrafo 4, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default per ciascuna categoria.
7. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.

SOTTOSEZIONE 3

REQUISITO PER IL RISCHIO DI DEFAULT PER LE CARTOLARIZZAZIONI (INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE)

Articolo 325 tricies Ambito d'applicazione

1. Per il portafoglio di negoziazione di correlazione, il requisito patrimoniale comprende il rischio di default per le esposizioni verso la cartolarizzazione e per le coperture non inerenti a cartolarizzazione. Queste coperture sono escluse dai calcoli del rischio di default non inerente a cartolarizzazione. Non deve esservi alcun vantaggio di diversificazione tra il requisito per il rischio di default non inerente a cartolarizzazione, il requisito per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione e il requisito per il rischio di default

per le cartolarizzazioni interne al portafoglio di negoziazione di correlazione.

2. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola entità giuridica emittente costituente sono determinati applicando il metodo *look-through*.

Articolo 325 untricies

Importi del Jump to Default (JTD) per il portafoglio di negoziazione di correlazione

1. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni inerenti e non inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione sono i valori equi delle medesime esposizioni.
2. I prodotti di tipo *nth-to-default* sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco e di distacco:
 - (a) punto di attacco = $(N - 1) / \text{totale nomi}$,
 - (b) punto di distacco = $N / \text{totale nomi}$,

dove «totale nomi» è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.

3. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi e corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La compensazione è possibile soltanto nei seguenti casi:
 - (a) per i prodotti su indici, è possibile compensare le scadenze all'interno della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le specifiche per le esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 *sexvicies*. Gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono repliche perfette possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni equivalenti *single-name* utilizzando un modello di valutazione. Ai fini del presente articolo, per scomposizione mediante un modello di valutazione si intende che la componente *single-name* di una cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del *single-name* con una LGD del 100%. In tal caso, la somma degli importi lordi del JTD di esposizioni equivalenti *single-name* ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'esposizione non scomposta;
 - (b) per le ricartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante scomposizione di cui alla lettera a);
 - (c) per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Ai fini del presente articolo,
 - (i) per replicazione si intende la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;

- (ii) per scomposizione si intende la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del portafoglio sono identiche alle esposizioni *single-name* che compongono l'indice.

Se le esposizioni lunghe e corte sono tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo netto del JTD riflette l'esposizione residua;

- (d) non possono essere compensati segmenti diversi della stessa serie di indici, serie diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.

Articolo 325 duotricies

Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per il portafoglio di negoziazione di correlazione

1. Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:
 - (a) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 348, paragrafi 1 e 2;
 - (b) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 *sexvicies*, paragrafo 1.
2. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.
3. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

$$DRC_b = \max \left\{ \left(\sum_{i \in \text{lunghe}} RW_i \cdot JTD_{\text{netto}_i} \right) - WtS_{\text{ctp}} \cdot \left(\sum_{i \in \text{corte}} RW_i \cdot |JTD_{\text{netto}_i}| \right); 0 \right\}$$

dove:

i = uno strumento appartenente alla categoria b ;

DRC_b = il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b ;

WtS_{ctp} = il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 *septvicies*, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e corte in tutto il portafoglio di negoziazione di correlazione e non soltanto le posizioni in una particolare categoria.

4. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default del portafoglio di negoziazione di correlazione (DRC_{CTP}) utilizzando la seguente formula:

$$DRC_{CTP} = \max \left\{ \sum_b (\max\{DRC_b, 0\} + 0.5 \cdot \min\{DRC_b, 0\}), 0 \right\}$$

SEZIONE 6

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO E CORRELAZIONI

SOTTOSEZIONE 1

FATTORI DI PONDERAZIONE E DI CORRELAZIONE DEL RISCHIO DELTA

Articolo 325 tertricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse

1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 *octoquinquagies*, paragrafo 5, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti:

Tabella 3

Scadenza	0,25 anni	0,5 anni	1 anno	2 anni	3 anni
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali)	2,4%	2,4%	2,25%	1,88%	1,73%

Scadenza	5 anni	10 anni	15 anni	20 anni	30 anni
Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

2. Per i fattori del rischio di inflazione e del rischio di base *cross currency* è fissato un fattore comune di ponderazione del rischio del 2,25%.
3. Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 *octoquinquagies*, paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 del presente articolo divisi per $\sqrt{2}$.

Articolo 325 quatertricies

Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse

1. Tra i fattori del rischio di tasso di interesse all'interno della stessa categoria, assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione ρ_{kl} è fissata al 99,90%.
2. Tra i fattori del rischio di tasso di interesse all'interno della stessa categoria,

corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:

$$\max \left[e^{-\theta \cdot \frac{|T_k - T_l|}{\min\{T_k, T_l\}}}; 40\% \right]$$

dove:

T_k (rispettivamente T_l) = la scadenza relativa al tasso privo di rischio;

$\theta = 3\%$.

3. Tra i fattori del rischio di tasso di interesse all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione ρ_{kl} è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90%.
4. Tra i fattori del rischio dei tassi privi di rischio e i fattori del rischio di inflazione, la correlazione è fissata al 40%.
5. Tra i fattori di rischio di base *cross currency* e qualsiasi altro fattore di rischio generico di tasso di interesse, anche un altro fattore di rischio di base *cross currency*, la correlazione è fissata allo 0%.

Articolo 325 quintricies

Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse

Il parametro $\gamma_{bc} = 50\%$ è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.

Articolo 325 sextricies

*Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi
(non inerente a cartolarizzazione)*

1. I fattori di ponderazione del rischio sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria.

Tabella 4

Numero della categoria	Merito di credito	di Settore	Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali)
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di uno Stato membro	0,50%
2	Classe merito di credito	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117,	0,5%

	da 1 a 3	paragrafo 2, e all'articolo 118	
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0%
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0%
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0%
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0%
7		Tecnologia, telecomunicazioni	2,0%
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5%
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri	2,0%
10		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	4,0%
11		Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118	3,0%
12		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4,0%
13	Classe di merito di credito da 4 a 6	Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	12,0%
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	7,0%
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	8,5%
16		Tecnologia, telecomunicazioni	5,5%

17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	5,0%
18	Altri settori		12,0%

2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti creditizi si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti creditizi assegnano ciascun emittente ad una sola delle categorie di settori della tabella al paragrafo 1. Le posizioni di rischio di emittenti che l'ente creditizio non riesce ad assegnare ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 18.

Articolo 325 septuagies
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi
(non inerente a cartolarizzazione)

1. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(tenore)} \cdot \rho_{kl}^{(base)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35% negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65% negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.

2. Le correlazioni di cui sopra non si applicano alla categoria 18 di cui all'articolo 325 *sexagesies*, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla categoria 18:

$$K_{b(\text{categoria } 18)} = \sum_k |WS_k|$$

Articolo 325 octogies
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi
(non inerente a cartolarizzazione)

1. Il parametro di correlazione γ_{bc} che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:

$$\gamma_{bc} = \gamma_{bc}^{(rating)} \cdot \gamma_{bc}^{(settore)}$$

dove:

$c^{(rating)}$ è pari a 1 se alle due categorie corrisponde la stessa categoria di classe di merito di credito (classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), mentre è pari al 50% negli altri casi. Ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 abbia la stessa categoria di merito di credito delle categorie che hanno classe di merito di credito da 1 a 3;

$c^{(settore)}$ è pari a 1 se alle due categorie corrisponde lo stesso settore, mentre è pari alle seguenti percentuali negli altri casi:

Tabella 5

Categorie	1, 2 e 11	3 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9 e 10
1, 2 e 11		75%	10%	20%	25%	20%	15%	10%
3 e 12			5%	15%	20%	15%	10%	10%
4 e 13				5%	15%	20%	5%	20%
5 e 14					20%	25%	5%	5%
6 e 15						25%	5%	15%
7 e 16							5%	20%
8 e 17								5%
9 e 10								

2. Il requisito patrimoniale per la categoria 18 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.

Articolo 325 novotricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione)

I fattori di ponderazione del rischio sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria.

Tabella 6

Numero della categoria	Merito di credito	di Settore	Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali)
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri dell'Unione	4%
2	Classe di merito di	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di	4%

	credito da 1 a 3	sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118	
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4%
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	8%
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	5%
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	4%
7		Tecnologia, telecomunicazioni	3%
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	2%
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione	3%
10		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	6%
		Classe di merito di credito da 4 a 6	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118
11	Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico		13%
12	Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati		16%
13	Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive		10%
14	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto		12%
15	Tecnologia, telecomunicazioni		12%
16			

17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	12%
18	Altri settori		13%

Articolo 325 quadragies

Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione)

1. La correlazione del rischio δ_1 è ricavata conformemente all'articolo 325 *septuagies*, fatta eccezione, ai fini del presente paragrafo, per $\delta_1^{(base)}$, che è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,00% negli altri casi.
2. La correlazione c_c è ricavata conformemente all'articolo 325 *octotrigies*.

Articolo 325 unquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione)

1. I fattori di ponderazione del rischio sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria.

Tabella 7

Numero della categoria	Merito di credito	di Settore	Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali)
1	Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior)	RMBS - Prime	0,9%
2		RMBS - Mid-Prime	1,5%
3		RMBS - Sub-Prime	2,0%
4		CMBS	2,0%
5		ABS - prestiti destinati agli studenti	0,8%
6		ABS - carte di credito	1,2%
7		ABS - automobili	1,2%
8		CLO esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione	1,4%
9	Classe di merito di credito da 1	RMBS - Prime	1,125%
10		RMBS - Mid-Prime	1,875%

11	a 3 e non di primo rango (non-senior)	RMBS - Sub-Prime	2,5%
12		CMBS	2,5%
13		ABS - prestiti destinati agli studenti	1%
14		ABS - carte di credito	1,5%
15		ABS - automobili	1,5%
16		CLO esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione	1,75%
17	Classe di merito di credito da 4 a 6	RMBS - Prime	1,575%
18		RMBS - Mid-Prime	2,625%
19		RMBS - Sub-Prime	3,5%
20		CMBS	3,5%
21		ABS - prestiti destinati agli studenti	1,4%
22		ABS - carte di credito	2,1%
23		ABS - automobili	2,1%
24		CLO esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione	2,45%
25	Altri settori		3,5%

2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti creditizi si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti creditizi assegnano ciascun segmento ad una sola delle categorie di settori della tabella al paragrafo 1. Le posizioni di rischio di segmenti che l'ente creditizio non riesce ad assegnare ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.

Articolo 325 duoquadragies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione)

1. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρ_1 è fissato come segue:

$$\rho_1 = \rho_1^{(\text{segmento})} \cdot \rho_1^{(\text{tenore})} \cdot \rho_1^{(\text{base})}$$

dove:

$\rho_1^{(\text{segmento})}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80% in termini nozionali), mentre è pari al 40% negli altri casi;

$\rho_1^{(\text{tenore})}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari all'80% negli altri casi;

$\rho_1^{(\text{base})}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.

- Le correlazioni di cui sopra non si applicano alla categoria 25. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

$$K_{b(\text{categoria } 25)} = \sum_k |WS_k|$$

Articolo 325 triquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione)

- Il parametro di correlazione ρ_c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse ed è fissato allo 0%.
- Il requisito patrimoniale per la categoria 25 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.

Articolo 325 quaterquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario

- I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono stabiliti nella seguente tabella:

Tabella 8

Numero della categoria	Capitalizzazione di mercato	Economia	Settore	Fattore di ponderazione del rischio per il prezzo a pronti degli strumenti di capitale (in punti percentuali)	Fattore di ponderazione del rischio per il tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale (in punti percentuali)
1	Alta	Economia di mercato	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio,	55%	0,55%

	emergente	attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici		
2		Telecomunicazioni, prodotti industriali	60%	0,60%
3		Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	45%	0,45%
4		Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	55%	0,55%
5	Economia avanzata	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	30%	0,30%
6		Telecomunicazioni, prodotti industriali	35%	0,35%
7		Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	40%	0,40%
8		Finanza, comprese le	50%	0,50%

			società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia		
9	Bassa	Economia di mercato emergente	Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4	70%	0,70%
10		Economia avanzata	Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8	50%	0,50%
11	Altri settori			70%	0,70%

2. Ai fini del presente articolo, in conformità dell'articolo 325 *octoquinquagies*, l'ABE specifica gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione di mercato e quelli di una bassa capitalizzazione di mercato.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi costitutivi di un'economia di mercato emergente e quelli di un'economia avanzata ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti creditizi si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti creditizi assegnano ciascun emittente ad una delle categorie di settori della tabella al paragrafo 1 e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le posizioni di rischio di emittenti che l'ente creditizio non riesce ad assegnare ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11. Gli emittenti di strumenti di capitale multisetoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.

Articolo 325 quinquagies
Correlazioni infracategoria per il rischio azionario

1. Il parametro di correlazione del rischio delta ρ_{kl} è fissato al 99,90% tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, se una è una sensibilità al prezzo a pronti di

strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, e se entrambe sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.

2. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione ρ_{kl} tra due sensibilità S e S al prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
 - (a) al 15% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle ad alta capitalizzazione di mercato e con economia di mercato emergente (categorie numero 1, 2, 3 o 4);
 - (b) al 25% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle ad alta capitalizzazione di mercato e con economia avanzata (categorie numero 5, 6, 7 o 8);
 - (c) al 7,5% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle a bassa capitalizzazione di mercato e con economia di mercato emergente (categoria numero 9);
 - (d) al 12,5% tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano tra quelle a bassa capitalizzazione di mercato e con economia avanzata (categoria numero 10).
3. Il parametro di correlazione ρ_{kl} tra due sensibilità S e S al tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente alla lettera b).
4. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, laddove una sia una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra una sensibilità ad un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, ed entrambe siano relative ad un nome di emittente di strumenti di capitale differente, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato alle correlazioni specificate al paragrafo 2, moltiplicate per 99,90%.
5. Le correlazioni di cui sopra non si applicano alla categoria 11. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

$$K_{b(\text{categoria } 11)} = \sum_k |WS_k|$$

Articolo 325 sexquadrages
Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

1. Il parametro di correlazione ρ_c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. È fissato al 15% se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10.
2. Per la categoria 11 questo requisito patrimoniale è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione

riconosciuti con nessun'altra categoria.

Articolo 325 septquadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di posizione in merci sono stabiliti nella seguente tabella:

Tabella 9

Numero della categoria	Nome della categoria	Fattore di ponderazione del rischio (in punti percentuali)
1	Energia - Combustibili solidi	30%
2	Energia - Combustibili liquidi	35%
3	Energia - Elettricità e scambio di emissioni	60%
4	Trasporto	80%
5	Metalli - Non preziosi	40%
6	Combustibili gassosi	45%
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)	20%
8	Semi e semi oleosi	35%
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario	25%
10	Merci tenere (<i>softs</i>) e altri prodotti agricoli	35%
11	Altre merci	50%

Articolo 325 octoquadragies
Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci

1. Ai fini del riconoscimento della correlazione, due merci sono considerate distinte se esistono sul mercato due contratti che si differenziano soltanto in virtù della merce sottostante da consegnare a fronte di ciascun contratto.
2. Tra due sensibilità S e S all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione

ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(merce)} \cdot \rho_{kl}^{(tenore)} \cdot \rho_{kl}^{(base)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(merce)}$ è pari a 1 se le due merci di sensibilità k ed l sono identiche, mentre è pari alle correlazioni infracategoria di cui alla tabella al paragrafo 3 negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 99% negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono identiche per: i) il grado di contratto (*contract grade*) della merce; e per: ii) il luogo di consegna della merce, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.

3. Le correlazioni infracategoria $\rho_{kl}^{(merce)}$ sono:

Tabella 10

Numero della categoria	Nome della categoria	Correlazione (merce)
1	Energia - Combustibili solidi	55%
2	Energia - Combustibili liquidi	95%
3	Energia - Elettricità e scambio di emissioni	40%
4	Trasporto	80%
5	Metalli - Non preziosi	60%
6	Combustibili gassosi	65%
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)	55%
8	Semi e semi oleosi	45%
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario	15%
10	Merci tenere (<i>softs</i>) e altri prodotti agricoli	40%
11	Altre merci	15%

Articolo 325 novoquadragies
Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci

Il parametro di correlazione ρ_{kl} , che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:

- (a) al 20% se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
- (b) allo 0% se una delle due categorie è la categoria numero 11.

Articolo 325 quinquagies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio

1. A tutte le sensibilità al rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 30%.
2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria è il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per $\sqrt{2}$.
3. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 *octoquinquagies*, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per $\sqrt{2}$.

Articolo 325 unquinquagies
Correlazioni per il rischio di cambio

All'aggregazione di sensibilità al rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60%.

SOTTOSEZIONE 2
FATTORI DI PONDERAZIONE E DI CORRELAZIONE DEL RISCHIO VEGA E DI
CURVATURA

Articolo 325 duoquinquagies
Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura

1. Ai fattori di rischio vega sono applicate le categorie del rischio delta di cui alla sottosezione 1.
2. Il fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k (RW_k) è determinato in percentuale del valore corrente di tale fattore di rischio k , che rappresenta la volatilità implicita di un sottostante, come descritta nella sezione 3.
3. La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio conformemente alla formula seguente:

$$RW_k = (\text{valore del fattore di rischio } k) \times \min \left[RW_\sigma \cdot \frac{\sqrt{LH_{\text{classe di rischio}}}}{\sqrt{10}}; 100\% \right]$$

dove:

RW_σ è fissato al 55%;

$LH_{classe\ di\ rischio}$ è l'orizzonte di liquidità regolamentare da stabilire nella determinazione di ciascun fattore di rischio vega k . $LH_{classe\ di\ rischio}$ è fissato in base alla seguente tabella:

Tabella 11

Classe di rischio	$LH_{classe\ di\ rischio}$
Rischio generico di tasso di interesse	60
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione	120
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione)	120
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione)	120
Rischio azionario (alta capitalizzazione)	20
Rischio azionario (bassa capitalizzazione)	60
Rischio di posizione in merci	120
Rischio di cambio	40

4. Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.
5. Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.
6. Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva basata sul fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli stabiliti nella sottosezione 1 per ciascuna classe di rischio.

Articolo 325 terquingies
Correlazioni per il rischio vega e di curvatura

7. Il parametro di correlazione ρ_{kl} tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \min \left[\rho_{kl}^{(\text{scadenza dell'opzione})} \cdot \rho_{kl}^{(\text{scadenza del sottostante})}, 1 \right]$$

dove:

$\rho_{kl}^{(\text{scadenza dell'opzione})}$ è pari a $e^{-\alpha \cdot \frac{|T_k - T_l|}{\min\{T_k, T_l\}}}$, dove α è fissata all'1%, T_k e T_l sono le scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni;

$\rho_{kl}^{(\text{scadenza del sottostante})}$ è pari a $e^{-\alpha \cdot \frac{|T_k^U - T_l^U|}{\min\{T_k^U, T_l^U\}}}$, dove α è fissata all'1%, T_k^U e T_l^U sono le scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.

8. Il parametro di correlazione ρ_{kl} tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di rischio è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \min \left[\rho_{kl}^{(DELTA)} \cdot \rho_{kl}^{(\text{scadenza dell'opzione})}, 1 \right]$$

dove:

$\rho_{kl}^{(DELTA)}$ è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di rischio vega k ed l;

$\rho_{kl}^{(\text{scadenza dell'opzione})}$ è definita come al paragrafo 1.

9. Per quanto riguarda le sensibilità al rischio vega tra categorie all'interno di una classe di rischio (per il rischio generico di tasso di interesse e per gli altri), nel contesto del rischio vega si utilizzano gli stessi parametri di correlazione per γ_{bc} specificati nella sezione 4 per le correlazioni delta per ciascuna classe di rischio.
10. Nel quadro del metodo standardizzato non è riconosciuto alcun vantaggio di copertura o di diversificazione tra i fattori di rischio vega e i fattori di rischio delta. I fattori di rischio vega e delta sono aggregati per semplice sommatoria.
11. Le correlazioni per il rischio di curvatura sono il quadrato delle corrispondenti correlazioni per il rischio delta ρ_{kl} e γ_{bc} di cui alla sottosezione 1.

Capo 1 ter

Metodo dei modelli interni

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE E REQUISITI DI FONDI PROPRI

Articolo 325 quaterquingages
Autorizzazione a utilizzare modelli interni

1. Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli da 325 *duosexages* a 325 *quatersexages*, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando i propri modelli interni conformemente all'articolo 325 *quinquingages* per il portafoglio di tutte le posizioni attribuite a unità di negoziazione che soddisfano i seguenti requisiti:
 - (a) le unità di negoziazione sono stabilite in conformità all'articolo 104 *ter*;
 - (b) le unità di negoziazione hanno soddisfatto il requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite («assegnazione P&L») stabilito all'articolo 325 *unsexages* per i 12 mesi immediatamente precedenti;
 - (c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 *sexages*, paragrafo 1, per i 250 giorni lavorativi immediatamente precedenti;
 - (d) per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 *sexsexages*, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 325 *septsexages* per il modello interno di rischio di default.
2. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i loro modelli interni per ciascuna unità di negoziazione segnalano alle autorità competenti quanto segue:
 - (a) la misura settimanale della perdita attesa (*expected shortfall*) non vincolata UES_t calcolata conformemente al paragrafo 5 per tutte le posizioni nell'unità di negoziazione, che è segnalata alle autorità competenti su base mensile;
 - (b) i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato su base mensile, calcolati conformemente al capo 1 *bis* del presente titolo, come se l'ente non avesse ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, con tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione considerata su base autonoma come un portafoglio separato. Tali calcoli sono segnalati alle autorità competenti su base mensile.
3. L'ente che ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 informa immediatamente le proprie autorità competenti che una delle sue unità di negoziazione non soddisfa più uno o più requisiti di cui al paragrafo 1. Tale ente non è più autorizzato ad applicare il presente capo ad alcuna posizione attribuita a tale unità di negoziazione e calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente al metodo di

cui al capo 1 *bis* per tutte le posizioni attribuite a tale unità di negoziazione alla prima data di riferimento per le segnalazioni e fino a quando l'ente non dimostri alle autorità competenti che l'unità di negoziazione soddisfa nuovamente tutti i requisiti di cui al paragrafo 1.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono, in casi straordinari, autorizzare l'ente a continuare a utilizzare i suoi modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) o c). Quando esercitano tale potere discrezionale, le autorità competenti ne informano l'ABE motivando la loro decisione.
5. Per le posizioni attribuite a unità di negoziazione per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono calcolati dal medesimo ente conformemente al capo 1 *bis* del presente titolo. Ai fini di tale calcolo, tutte le posizioni sono considerate su base autonoma come un portafoglio separato.
6. Data una determinata unità di negoziazione, per misura della perdita attesa non vincolata di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende la misura della perdita attesa non vincolata calcolata in conformità all'articolo 325 *sexquingages* per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione considerata su base autonoma come un portafoglio separato. In deroga all'articolo 325 *septquingages*, gli enti soddisfano i seguenti requisiti ai fini del calcolo di detta misura della perdita attesa non vincolata per ciascuna unità di negoziazione:
 - (a) il periodo di stress utilizzato nel calcolo del valore parziale di perdita attesa PES_t^{FC} per una determinata unità di negoziazione è il periodo di stress identificato in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 1, lettera c), al fine di determinare la PES_t^{FC} per tutte le unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1;
 - (b) nel calcolare i valori parziali di perdita attesa PES_t^{RS} e PES_t^{RC} per una determinata unità di negoziazione, gli scenari di shock futuri sono applicati soltanto ai fattori di rischio modellizzabili delle posizioni assegnate all'unità di negoziazione che sono inclusi nel sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelti dall'ente in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 1, lettera a), al fine di determinare la PES_t^{RS} per tutte le unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
7. Modifiche sostanziali dell'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e dell'estensione dell'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e modifiche sostanziali alla scelta dell'ente del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 2, richiedono un'autorizzazione distinta da parte

dell'autorità competente.

Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 *septquingages*;
 - (b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli da 325 *duosexages* a 370.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare a utilizzare i suoi modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) o c).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 quinquages

Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni

1. L'ente che si avvale di un modello interno calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni attribuite a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *quaterquingages*, paragrafo 1, come la somma dei seguenti elementi:
 - (a) il valore più elevato tra:
 - (i) la misura del giorno precedente del rischio di perdita attesa dell'ente, calcolata in conformità all'articolo 325 *sexquingages* (ES_{t-1});
 - (ii) la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa calcolata conformemente all'articolo 365 *sexquingages* per ciascuno

dei 60 giorni lavorativi precedenti (ES^{media}), moltiplicata per il fattore moltiplicativo (m_c), conformemente all'articolo 325 *sexagies*;

- (b) il valore più elevato tra:
- (i) la misura, da parte dell'ente, del rischio di scenario di stress relativa al giorno precedente, calcolata in conformità alla sezione 5 del presente titolo (SS_{t-1});
 - (ii) una media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress calcolata in conformità alla sezione 5 del presente titolo per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SS^{media}).

2. Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono attribuite alle unità di negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito di fondi propri aggiuntivo espresso dal valore più elevato tra:
- (a) il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;
 - (b) la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.

SEZIONE 2 REQUISITI GENERALI

Articolo 325 sexquingages Misura del rischio di perdita attesa

1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa « ES_t » di cui all'articolo 325 *quinquingages*, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data « t » e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

$$ES_t = \rho * (UES_t) + (1 - \rho) * \sum_i UES_t^i$$

dove:

i = l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 13 all'articolo 325 *octoquinquages*;

UES_t = la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

$$UES_t = PES_t^{RS} * \max\left(\frac{PES_t^{FC}}{PES_t^{RC}}, 1\right)$$

UES_t^i = la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio « i », calcolata come segue:

$$UES_t^i = PES_t^{RS,i} * \max\left(\frac{PES_t^{FC,i}}{PES_t^{RC,i}}, 1\right)$$

ρ = il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; $\rho = 50\%$;

PES_t^{RS} = il valore parziale di perdita attesa da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 2;

PES_t^{RC} = il valore parziale di perdita attesa da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 3;

PES_t^{FC} = il valore parziale di perdita attesa da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 4;

$PES_t^{RS,i}$ = il valore parziale di perdita attesa per la categoria generale del fattore di rischio «i» da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 2;

$PES_t^{RC,i}$ = il valore parziale di perdita attesa per la categoria generale del fattore di rischio «i» da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 3;

$PES_t^{FC,i}$ = il valore di perdita attesa per la categoria generale del fattore di rischio «i» da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 4.

2. Gli enti applicano gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili applicabili a ciascun valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 *septquingages* al momento di determinare ciascun valore parziale di perdita attesa per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in conformità al paragrafo 1.
3. Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato classificato nella categoria generale di rischio «i» in conformità all'articolo 325 *octoquingages*, gli enti calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio «i» e la includono nella formula della misura del rischio di perdita attesa di cui al paragrafo 2.

Articolo 325 septquingages
Calcoli della perdita attesa parziale

1. Gli enti calcolano tutti i valori parziali di perdita attesa di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 1, come segue:
 - (a) calcoli giornalieri dei valori parziali di perdita attesa;
 - (b) intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;

- (c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola il valore parziale di perdita attesa ES_t nel momento «t», secondo la formula seguente:

$$PES_t = \sqrt{(PES_t(T))^2 + \sum_{j \geq 2} \left(PES_t(T, j) * \sqrt{\frac{(LH_j - LH_{j-1})}{10}} \right)^2}$$

j = l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;

LH_j = la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;

T = l'orizzonte temporale di base, dove $T=10$ giorni;

$PES_t(T)$ = il valore parziale della perdita attesa, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascun valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 2;

$PES_t(T, j)$ = il valore parziale della perdita attesa, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascun valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 2, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità all'articolo 325 *octoquingages*, paragrafo 2, è pari o superiore a LH_j .

Tabella 1

Orizzonte di liquidità j	Durata dell'orizzonte di liquidità j (in giorni)
1	10
2	20
3	40
4	60
5	120

2. Ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa PES_t^{RS} e $PES_t^{RS,i}$ di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 2, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) nel calcolare la PES_t^{RS} , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione nel momento t , con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:

$$\frac{1}{60} * \sum_{k=0}^{59} \frac{PES_{t-k}^{RC}}{PES_{t-k}^{FC}} \geq 75\%$$

L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito. Se, dopo due settimane, l'ente non è riuscito a soddisfare tale requisito, torna al metodo di cui al capo 1 *bis* per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;

- (b) nel calcolare la $PES_t^{RS,i}$, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a), che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità all'articolo 325 *octoquingies*;
- (c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della PES_t^{RS} . Gli enti riesaminano l'individuazione di tale periodo di stress almeno su base mensile e comunicano il risultato di tale riesame alle autorità competenti. Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1° gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti;
- (d) i parametri della $PES_t^{RS,i}$ immessi nel modello sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).

3. Ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa PES_t^{RC} e $PES_t^{RC,i}$ di cui all'articolo 325 *sexquingies*, paragrafo 2, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) nel calcolare la PES_t^{RC} , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 3, lettera a);
- (b) nel calcolare la $PES_t^{RC,i}$, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 3, lettera b);

- (c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.
4. Ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa PES_t^{FC} e $PES_t^{FC,i}$ di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 2, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
- (a) nel calcolare la PES_t^{FC} , gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;
- (b) nel calcolare la $PES_t^{FC,i}$, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità all'articolo 325 *octoquingages*;
- (c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile. Se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché esso non sia più breve del precedente periodo di sei mesi. Le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.
5. Nel calcolare un determinato valore parziale di perdita attesa di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 2, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, scenari di shock futuri per questo valore parziale di perdita attesa.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono decidere di calcolare i valori parziali di perdita attesa $PES_t^{RS,i}$, $PES_t^{RC,i}$ e $PES_t^{FC,i}$ su base settimanale.

Articolo 325 octoquingages
Orizzonti di liquidità

1. Gli enti associano ciascun fattore di rischio delle posizioni attribuite alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *quaterquingages*, paragrafo 1, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione, a una delle categorie generali dei fattori di rischio elencate nella tabella 2, nonché a una delle sottocategorie generali dei fattori di rischio elencate nella medesima tabella.
2. L'orizzonte di liquidità di un fattore di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 è l'orizzonte di liquidità delle corrispondenti sottocategorie generali dei fattori di rischio alle quali è stato associato.

3. In deroga al paragrafo 1, l'ente può decidere, per una determinata unità di negoziazione, di sostituire l'orizzonte di liquidità di una sottocategoria generale di rischio elencata nella tabella 2 con uno degli orizzonti di liquidità più lunghi elencati nella tabella 1. Se l'ente decide in tal senso, l'orizzonte di liquidità più lungo si applica a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni attribuite a detta unità di negoziazione associata a detta sottocategoria generale di rischio ai fini del calcolo dei valori parziali di perdita attesa in conformità all'articolo 325 *septquingies*, paragrafo 1, lettera c).

L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.

4. Per calcolare i valori parziali di perdita attesa in conformità all'articolo 325 *septquingies*, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo «LHeffettivo» di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:

$$LHeffettivo = \begin{cases} SottocatLH & se\ Scad > LH_6 \\ \min\left(SottocatLH, \min\{LH_j/LH_j \geq Scad\}\right) & se\ LH_1 \leq Scad \leq LH_6 \\ LH_1 & se\ Scad < LH_1 \end{cases}$$

dove:

Scad = la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione;

SottocatLH = la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in conformità al paragrafo 1;

$\min_j \{LH_j/LH_j \geq Scad\}$ = la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più prossimo alla scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella ...

5. Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria sono incluse nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2.
6. L'ente verifica l'adeguatezza della classificazione di cui al paragrafo 1 almeno su base mensile.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:
- (a) le modalità secondo le quali gli enti classificano le posizioni del portafoglio di negoziazione nelle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;

- (b) le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;
- (c) le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;
- (d) la definizione di alta capitalizzazione e bassa capitalizzazione per la sottocategoria della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di cui alla tabella 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Tabella 2

Categorie generali dei fattori di rischio	Sottocategorie generali dei fattori di rischio	Orizzonti di liquidità	Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni)
Rischio di tasso di interesse	Valute più liquide e valuta nazionale	1	10
	Altre valute (escluse le valute più liquide)	2	20
	Volatilità	4	60
	Altri tipi	4	60
Rischio di differenziali creditizi	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri dell'Unione	2	20
	Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione (<i>investment grade</i>)	2	20
	Titoli sovrani (<i>investment grade</i>)	2	20
	Titoli sovrani (elevato rendimento)	3	40
	Titoli societari (<i>investment grade</i>)	3	40
	Titoli societari (elevato rendimento)	4	60
	Volatilità	5	120

	Altri tipi	5	120
Rischio azionario	Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione)	1	10
	Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione)	2	20
	Volatilità (alta capitalizzazione)	2	20
	Volatilità (bassa capitalizzazione)	4	60
	Altri tipi	4	60
Cambio	Coppie di valute più liquide	1	10
	Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide)	2	20
	Volatilità	3	40
	Altri tipi	3	40
Rischio di posizione in merci	Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio	2	20
	Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi	2	20
	Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)	4	60
	Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio	4	60
	Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi	4	60
	Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)	5	120
	Altri tipi	5	120

Articolo 325 novoquinquages
Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio

1. Gli enti valutano, su base mensile, la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni attribuite alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *quaterquinquages*, paragrafo 1, o sono in

- procinto di ricevere tale autorizzazione.
2. Gli enti considerano il fattore di rischio di una posizione del portafoglio di negoziazione modellizzabile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha individuato almeno 24 prezzi verificabili che contenevano tale fattore di rischio nel corso del precedente periodo di 12 mesi;
 - (b) non è trascorso più di un mese tra le date di due osservazioni consecutive di prezzi verificabili individuati dall'ente in conformità alla lettera a);
 - (c) vi è una relazione chiara ed evidente tra il valore del fattore di rischio e ciascun prezzo verificabile individuato dall'ente in conformità alla lettera a).
 3. Ai fini del paragrafo 2, per prezzo verificabile si intende uno qualsiasi dei seguenti elementi:
 - (a) il prezzo di mercato di un'operazione effettiva in cui l'ente è una delle parti;
 - (b) il prezzo di mercato di un'operazione effettiva conclusa da terzi, il cui prezzo e la cui data di negoziazione sono pubblicamente disponibili o sono stati forniti da un terzo;
 - (c) il prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile fornita da un terzo.
 4. Ai fini del paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti possono considerare il prezzo o la quotazione irrevocabile forniti da un terzo come un prezzo verificabile, a condizione che il terzo accetti di fornire alle autorità competenti, su richiesta, prove dell'operazione o della quotazione irrevocabile.
 5. L'ente può individuare un prezzo verificabile ai fini del paragrafo 2, lettera a), per più di un fattore di rischio.
 6. Gli enti considerano modellizzabili i fattori di rischio derivanti da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili.
 7. Se ritiene che un fattore di rischio sia modellizzabile in conformità al paragrafo 1, l'ente può utilizzare dati diversi dai prezzi verificabili che ha utilizzato per dimostrare che il fattore di rischio è modellizzabile conformemente al paragrafo 2 per calcolare gli scenari di shock futuri applicati a tale fattore di rischio ai fini del calcolo della perdita attesa parziale di cui all'articolo 365, a condizione che i dati immessi soddisfino i requisiti pertinenti di cui all'articolo 325 *septquingages*.
 8. Gli enti considerano non modellizzabile un fattore di rischio che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e calcolano i requisiti di fondi propri per tale fattore di rischio in conformità all'articolo 325 *quinsexages*.
 9. Gli enti considerano non modellizzabili i fattori di rischio derivati da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili.
 10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a considerare un fattore di rischio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2

come non modellizzabile per un periodo inferiore a un anno.

Articolo 325 sexagies

Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi

1. Ad una determinata data, un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 *quaterquinquagies*, paragrafo 1, se il numero degli scostamenti di cui al paragrafo 2 per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:
 - (a) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
 - (b) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
 - (c) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
 - (d) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera di tale valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente in conformità ai seguenti requisiti:
 - (a) un periodo di detenzione di un giorno;
 - (b) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 *unsexagies*, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità all'articolo 325, *novoquinquagies*;
 - (c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile;
 - (d) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 *quinquinquagies*, paragrafo 1, lettera a).

3. Gli enti contano gli scostamenti giornalieri di cui al paragrafo 2 secondo le seguenti

modalità:

- (a) i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;
 - (b) i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi;
 - (c) nei giorni in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 1, l'ente conta uno scostamento.
4. L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 5 e 6, il fattore moltiplicativo (m_c) di cui all'articolo 325 *quinquagies* per il portafoglio di tutte le posizioni attribuite a unità di negoziazione per le quali ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *quaterquingies*, paragrafo 1. Tale calcolo è aggiornato almeno su base mensile.
5. Il fattore moltiplicativo (m_c) corrisponde alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione compresa tra 0 e 0,5 in conformità alla tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 4, questa maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente paragrafo, in conformità con i seguenti criteri:
- (a) lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente in conformità a quanto segue:
 - (i) un periodo di detenzione di un giorno;
 - (ii) un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
 - (iii) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni delle unità di negoziazione di cui all'articolo 325 *unsexagies*, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità all'articolo 325, *novoquingies*;
 - (iv) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi. Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile;
 - (v) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 *quinquagies*, paragrafo 1, lettera a);

- (b) il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio;
- (c) nel conteggio degli scostamenti giornalieri, gli enti applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.

Tabella 3

Numero di scostamenti	Maggiorazione
Meno di 5	0,00
5	0,20
6	0,26
7	0,33
8	0,38
9	0,42
Più di 9	0,50

- 6. Le autorità competenti possono limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche, se il numero degli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni reali non è dovuto a carenze del modello interno.
- 7. Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 4 o l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 1 da parte dell'unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.
- 8. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile. A tal fine, l'ente dimostra alle autorità competenti che la misura del rischio di scenario di stress calcolata in conformità all'articolo 325 *quinsexagies* per questo fattore di rischio non modellizzabile è superiore alla differenza positiva tra il valore del portafoglio dell'ente e la relativa misura del valore a rischio.
- 9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 unsexagies
Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite

1. Per un determinato mese, un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione di profitti e perdite ai fini dell'articolo 325 *quaterquingages*, paragrafo 1, se tale unità di negoziazione è conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Il requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite assicura che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.
3. L'osservanza del requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite da parte dell'ente porta, per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 *sexages*.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:
 - (a) alla luce degli sviluppi normativi internazionali, i criteri tecnici che assicurano che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2;
 - (b) gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 duosexages
Requisiti in materia di misurazione del rischio

1. Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di cui all'articolo 325 *quinquingages*

garantiscono che tale modello soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- (a) il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 *bis*, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 *unsexagies*. L'ente è in grado di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determinazione del prezzo di mercato (*pricing*), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;
- (b) il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Le variabili proxy utilizzate per i fattori di rischio dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta;
- (c) il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento e il numero dei fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;
- (d) il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Le posizioni in valuta estera dell'OIC di cui l'ente non è a conoscenza sono stralciate dal metodo dei modelli interni e trattate conformemente al capo 1 *bis* del presente titolo;
- (e) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative. La sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui mercati azionari. Il modello incorpora almeno un fattore di rischio che riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario. Per esposizioni rilevanti verso i mercati azionari, il modello incorpora almeno un fattore di rischio idiosincratico per ciascuna esposizione in strumenti di capitale;

- (f) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso è considerato accettabile un fattore di rischio distinto per ciascuna categoria generale di merci. Per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;
 - (g) le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, anche in periodo di stress;
 - (h) per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni.
2. Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (*unconstrained expected shortfall measure*) UES_t di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il loro metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili e attuato con correttezza.

Articolo 325 tersexagies
Requisiti qualitativi

1. I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:
- (a) i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
 - (b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo ed è responsabile del sistema di gestione globale del rischio. L'unità elabora e analizza giornalmente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;
 - (c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo dei rischi sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà

di imporre riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader e riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

- (d) l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio, specializzato nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office;
- (e) l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;
- (f) i modelli interni di misurazione del rischio hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;
- (g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio. L'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione dell'ente. L'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;
- (h) l'ente mette in atto una verifica indipendente dei modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Ai fini della lettera h), per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente specializzato nell'area dei rischi di mercato delle attività di negoziazione.

2. La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:

- (a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;
- (b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
- (c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
- (d) la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;

- (e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità della generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;
 - (f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
 - (g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei modelli interni di misurazione del rischio;
 - (h) ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 *quatersexagies* consegua i suoi obiettivi.
3. Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo secondo l'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti a tali modelli interni di misurazione del rischio.

Articolo 325 quatersexagies
Convalida interna

1. Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato all'elaborazione di tali modelli e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti.
2. Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:
- (a) all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative;
 - (b) periodicamente, in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del rischio.
3. La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:
- (a) test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
 - (b) propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa

applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

- (c) ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.

Articolo 325 quinsexagies
Calcolo della misura del rischio di scenario di stress

1. Nel momento t , l'ente calcola la misura del rischio di scenario di stress per tutti i fattori di rischio non modellizzabili delle posizioni del portafoglio di negoziazione in un dato portafoglio come segue:

$$SS_t = \sqrt{\sum_m ICSS_t^m(t) + \sum_l SS_t^l(t)}$$

dove:

m = l'indice che rappresenta tutti i fattori di rischio non modellizzabili delle

posizioni del portafoglio che rappresentano un rischio idiosincratico che è stato classificato nella categoria generale dei fattori di rischio di differenziali creditizi a norma dell'articolo 325 *octoquinquagies*, paragrafo 1, e per il quale l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che tali fattori di rischio non sono correlati;

l = l'indice che rappresenta tutti i fattori di rischio non modellizzabili delle posizioni del portafoglio diverse da quelle identificate dall'indice 'm';

$ICSS_t^m$ = la misura del rischio di scenario di stress, determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3, del fattore di rischio non modellizzabile 'm';

SS_t^l = la misura del rischio di scenario di stress, determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3, del fattore di rischio non modellizzabile 'l'.

2. Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile ove a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.
3. Gli enti stabiliscono secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio modellizzabili.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in

maniera più dettagliata:

- (a) le modalità secondo cui gli enti stabiliscono lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tale scenario estremo di shock futuri a detti fattori di rischio;
- (b) uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 *octoquinquagies* che gli enti possono utilizzare quando non sono in condizione di stabilire uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a), o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare quando tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri stabilito dall'ente.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del fatto che il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che verrebbe calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse modellizzabile.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 2

MODELLO INTERNO DI RISCHIO DI DEFAULT

Articolo 325 sexsexagies

Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default

5. Tutte le posizioni dell'ente che sono state attribuite a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *quaterquinquagies*, paragrafo 1, sono soggette a un requisito di fondi propri per il rischio di default ove le posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali di rischio «rischio azionario» o «rischio di differenziali creditizi» a norma dell'articolo 325 *octoquinquagies*, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 *quinquagies*, paragrafo 1, è calcolato secondo il modello interno di rischio di default dell'ente che soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.
6. Vi è un emittente di strumenti di debito o di capitale negoziati relativi ad almeno un fattore di rischio per ciascuna delle posizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 325 septsexagies

Autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di default

1. Le autorità competenti autorizzano l'uso da parte dell'ente di un modello interno di

rischio di default per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 *quinquagies*, paragrafo 2, per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 *sexsexagies* che sono attribuite a una determinata unità di negoziazione a condizione che il modello interno di rischio di default sia conforme alle disposizioni degli articoli 325 *octosexagies*, 325 *novosexagies*, 325 *septuagies*, 325 *tersexagies* e 325 *quatersexagies* per tale unità di negoziazione.

2. L'ABE emana orientamenti sui requisiti di cui agli articoli 325 *octosexagies*, 325 *novosexagies* 325 *septuagies* entro [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
3. Ove l'unità di negoziazione di un ente alla quale è stata assegnata almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 *sexsexagies* non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni di tale unità di negoziazione sono calcolati secondo il metodo esposto al capo 1 *bis*.

Articolo 325 octosexagies

Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default

1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default utilizzando un modello interno di rischio di default per il portafoglio di tutte le posizioni di cui all'articolo 325 *sexsexagies* come segue:
 - (a) i requisiti di fondi propri sono pari alla misura del valore a rischio che esprime le perdite potenziali del valore di mercato del portafoglio causate dal default degli emittenti collegati a tali posizioni in un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno;
 - (b) per perdita potenziale di cui alla lettera a) si intende una perdita diretta o indiretta del valore di mercato di una posizione causata dal default degli emittenti e che è incrementale rispetto alle eventuali perdite già prese in considerazione nell'ambito della valutazione corrente della posizione. Il default degli emittenti di posizioni in strumenti di capitale è rappresentato dall'azzeramento dei prezzi degli strumenti di capitale degli emittenti;
 - (c) gli enti determinano le correlazioni di default tra i vari emittenti sulla base di una metodologia concettuale solida e di dati storici oggettivi sui differenziali creditizi del mercato e sui prezzi degli strumenti di capitale in un periodo di almeno 10 anni comprensivo del periodo di stress individuato dall'ente a norma dell'articolo 325 *septquingies*, paragrafo 2. Il calcolo delle correlazioni di default tra i vari emittenti è calibrato su un orizzonte temporale di un anno;
 - (d) il modello interno di rischio di default si fonda sull'ipotesi della posizione costante su un anno.
2. Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di default utilizzando il modello interno di rischio di default di cui al paragrafo 1 almeno su base settimanale.

3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), un ente può sostituire l'orizzonte temporale di un anno con l'orizzonte temporale di sessanta giorni ai fini del calcolo del rischio di default delle posizioni in strumenti di capitale, nel qual caso il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e le probabilità di default è coerente con l'orizzonte temporale di sessanta giorni e il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e i prezzi delle obbligazioni è coerente con l'orizzonte temporale di un anno.

Articolo 325 novosexagies

Riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default

1. Gli enti possono incorporare le coperture nei rispettivi modelli interni di rischio di default e possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario.
2. Gli enti possono riconoscere nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti, anche modellizzando i rischi di base di diversi emittenti.
3. Gli enti riflettono nei rispettivi modelli interni di rischio di default i rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte temporale di un anno, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, anzianità e altre differenze nei rispettivi strumenti. Gli enti riconoscono la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

Articolo 325 septuagies

Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default

1. Il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 *septsexagies*, paragrafo 1, è in grado di modellizzare il default di singoli emittenti nonché il default simultaneo di più emittenti e tiene conto dell'impatto di tali default sui valori di mercato delle posizioni incluse nell'ambito di applicazione di tale modello. A tal fine, il default di ogni singolo emittente è modellizzato utilizzando almeno due tipi di fattori di rischio sistemici e almeno un fattore di rischio idiosincratice.
2. Il modello interno di rischio di default riflette il ciclo economico, compresa la dipendenza tra i tassi di recupero e i fattori di rischio sistemici di cui al paragrafo 1.
3. Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di

modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a tali prodotti.

4. Il modello interno di rischio di default si basa su dati oggettivi e aggiornati.
5. Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:
 - (a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03%;
 - (b) le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;
 - (c) le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati sui default di un periodo storico di almeno cinque anni; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;
 - (d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia esposta nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare le probabilità di default;
 - (e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default. In entrambi i casi, le stime delle probabilità di default sono conformi con i requisiti esposti nel presente articolo.
6. Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:
 - (a) le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0%;
 - (b) le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;
 - (c) un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia esposta nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare la perdita stimata in caso di default;
 - (d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default. In entrambi i casi, le stime della perdita in caso di default sono conformi con i requisiti esposti nel presente articolo.
7. Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni:

- (a) verificano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;
 - (b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Tali prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;
 - (c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
8. Il modello interno di rischio di default riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti e le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.
9. Il modello interno di rischio di default è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.
10. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare le ipotesi di correlazione di default tra i vari emittenti a norma dell'articolo 325 *octosexages*, paragrafo 2.
11. Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.
12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default e la perdita in caso di default a norma del paragrafo 5, lettera e), e del paragrafo 6, lettera d).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- (85) nella parte tre, titolo IV, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

**"Capo 2
Requisiti di fondi propri per i rischi di posizione nel quadro del
metodo standardizzato semplificato";**

- (86) nella parte tre, titolo IV, il titolo del capo 3 è sostituito dal seguente:

**"Capo 3
Requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nel quadro del
metodo standardizzato semplificato";**

(87) nella parte tre, titolo IV, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

**"Capo 4
Requisiti di fondi propri per i rischi di posizione in merci nel
quadro del metodo standardizzato semplificato";**

(88) nella parte tre, titolo IV, il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente:

**"Capo 5
Requisiti di fondi propri in base al metodo semplificato dei
modelli interni";**

(89) all'articolo 384, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

" 1. L'ente che non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all'articolo 383 calcola il requisito di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 386:";

(90) all'articolo 384, paragrafo 1, la definizione di EAD_i^{total} è sostituita dalla seguente:

" EAD_i^{total} = il valore dell'esposizione totale al rischio di controparte della controparte «i» (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte.";

(91) l'articolo 390 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 390
Calcolo del valore dell'esposizione*

1. Le esposizioni verso un gruppo di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di tale gruppo.
2. Le esposizioni totali verso singoli clienti sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.
3. Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:
 - (a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

- (b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto alla posizione lunga oppure si tratti di posizioni di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), i titoli possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

- 4. Gli enti calcolano le esposizioni derivanti dai contratti di cui all'allegato II e dai derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 5, a seconda del caso.

Le esposizioni derivanti da questi contratti assegnate al portafoglio di negoziazione soddisfano inoltre i requisiti esposti all'articolo 299.

- 5. Gli enti aggiungono alle esposizioni verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti di cui all'allegato II e dai derivati su crediti non stipulati direttamente con tale cliente ma che costituiscono il sottostante di uno strumento di debito o di capitale emesso da tale cliente.

- 6. Le esposizioni non comprendono:

- (a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- (b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;
- (c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
- (d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
- (e) le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di solvibilità pubblicato a norma dell'articolo 437.

- 7. Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando

esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e dei rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- (a) le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;
 - (b) a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5, le modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti di cui all'allegato II e dai derivati su crediti non stipulati direttamente con un cliente ma che costituiscono il sottostante di uno strumento di debito o di capitale emesso da tale cliente, ai fini della loro inclusione nelle esposizioni verso il cliente.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [9 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- (92) all'articolo 391, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare mediante atti di esecuzione una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2.";

- (93) l'articolo 392 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 392
Definizione di grande esposizione*

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale di classe 1 dell'ente stesso.";

- (94) l'articolo 394 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 394
Obblighi di segnalazione*

1. Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
 - (a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
 - (b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;
 - (c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
 - (d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.

Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.

Gli enti segnalano altresì alle rispettive autorità competenti le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10% del capitale di classe 1 dell'ente.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni su base consolidata verso enti e soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato, comprese le grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
 - (a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
 - (b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;
 - (c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
 - (d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate alle autorità competenti con la frequenza seguente:
 - (a) i piccoli enti ai sensi dell'articolo 430 *bis* effettuano la segnalazione su base annuale;

(b) fatto salvo il paragrafo 4, gli altri enti effettuano la segnalazione su base semestrale o più frequentemente.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
- (a) i modelli per le segnalazioni di cui al paragrafo 3 e le istruzioni sull'uso di tali modelli;
 - (b) le frequenze e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 3;
 - (c) le soluzioni IT da applicare per le segnalazioni di cui al paragrafo 3.

Gli obblighi di segnalazione specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sono proporzionati alle dimensioni e alla complessità degli enti nonché alla natura e al livello di rischio delle loro attività.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui al paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:

- (a) la relazione con un singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;
- (b) gli enti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 1093/2010 sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(95) l'articolo 395 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25% del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti, detto importo non supera il 25% del capitale di classe 1 dell'ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito

conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti non superiori il 25% del capitale di classe 1 dell'ente.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25% del capitale di classe 1 dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non supera un limite ragionevole in termini di capitale di classe 1 dell'ente stesso. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100% del capitale di classe 1 dell'ente.

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'ABE e la Commissione.

In deroga al primo comma, l'ammontare dell'esposizione di un ente individuato come G-SII a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE verso un altro ente individuato come G-SII, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non supera il 15% del capitale di classe 1 dell'ente stesso. L'ente si conforma a tale limite al massimo entro 12 mesi dalla data in cui è stato individuato come G-SII.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
- (b) l'ente rispetta un ulteriore requisito di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui al paragrafo 1, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;
- (c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500% del capitale di classe 1 dell'ente;
- (d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600% del capitale di classe 1 dell'ente.

Ogniquale volta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.";

(96) l'articolo 396 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100% in termini di capitale di classe 1 dell'ente.";

(ii) è aggiunto il seguente comma:

"Ove, nei casi eccezionali di cui al primo e al secondo comma, l'autorità competente autorizzi l'ente a superare il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, per un periodo superiore a tre mesi, l'ente presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità rispetto a tale limite ed esegue tale piano entro il periodo di tempo convenuto con l'autorità competente. Le autorità competenti controllano la realizzazione del piano e, se del caso, esigono un ritorno più veloce alla conformità.";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini del paragrafo 1, l'ABE emana orientamenti che precisano:

- (a) i casi eccezionali in cui l'autorità competente può autorizzare il superamento del limite a norma del paragrafo 1;
- (b) il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità;
- (c) le misure che le autorità competenti devono adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente.

Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(97) all'articolo 397, tabella 1, colonna 1, l'espressione «capitale ammissibile» è sostituita da «capitale di classe 1»;

(98) l'articolo 399 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.";

(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Qualora un ente si avvalga del metodo standardizzato ai fini dell'attenuazione del rischio di credito, l'articolo 194, paragrafo 3, lettera a), non si applica ai fini del presente paragrafo.";

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le tecniche di attenuazione del rischio di credito a disposizione soltanto degli enti che si avvalgono di uno dei metodi IRB non sono ammissibili per ridurre il valore dell'esposizione con riferimento alle grandi esposizioni, ad eccezione delle esposizioni garantite da beni immobili conformemente all'articolo 402.";

(99) l'articolo 400 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

(i) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) esposizioni da negoziazione e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate;"

(ii) è aggiunta la seguente lettera l):

"l) strumenti e strumenti di fondi propri ammissibili di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità di risoluzione, che siano emessi da altre entità appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione.";

(b) al paragrafo 2, la lettera k) è soppressa;

(c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e le comunicano i motivi che giustificano il ricorso a tali esenzioni.";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Non è consentito applicare simultaneamente alla stessa esposizione più di una esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2.";

(100) l'articolo 401 è sostituito dal seguente:

"Articolo 401

Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

1. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare il «valore dell'esposizione corretto integralmente» (E*) calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, a prescindere dal metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito.
3. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, gli enti effettuano prove di stress periodiche sulle loro concentrazioni di rischio di credito,

tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma riguardano i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Gli enti includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

- (a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;
 - (b) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito e in particolare dalle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di titoli accettati come garanzia reale.
4. Quando un ente riduce l'esposizione verso un cliente in conseguenza di una tecnica di attenuazione del rischio di credito a norma dell'articolo 399, paragrafo 1, l'ente tratta la parte dell'esposizione corrispondente alla riduzione come esposizione verso il fornitore di protezione anziché verso il cliente.";
- (101) all'articolo 403, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente deve:";
- (102) nella parte sei, l'intestazione del titolo I è sostituita dalla seguente:
- " DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ";
- (103) l'articolo 411 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 411
Definizioni*

Ai fini della presente parte si intende per:

1) «cliente finanziario», un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:

- (a) un ente creditizio;
- (b) un'impresa di investimento;
- (c) una società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE»);
- (d) un organismo di investimento collettivo («OIC»);

- (e) uno schema di investimento non aperto;
- (f) un'impresa di assicurazione;
- (g) un'impresa di riassicurazione;
- (h) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
- (i) un ente finanziario;

2) «deposito al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una piccola o media impresa («PMI»), se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo di clienti connessi secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, non superano 1 milione di EUR;

3) «impresa d'investimento personale (personal investment company)» («PIC»), un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio dei proprietari e che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale; la finalità della PIC può comprendere altre attività accessorie, quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;

4) «intermediario di depositi», una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;

5) «attività non vincolate», le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;

6) «eccesso di garanzia non obbligatoria», ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui:

- (a) le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
- (b) in base alla metodologia di un'ECAI prescelta, le attività non sono necessarie per mantenere immutata la valutazione del merito di credito delle obbligazioni garantite;

- (c) le attività non sono richieste ai fini di un supporto di credito significativo;
- 7) «requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
- 8) «prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;
- 9) «contratti derivati», i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;
- 10) «stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;
- 11) «attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;
- 12) «attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B conformemente al titolo II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- 13) «riserva di liquidità», l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- 14) «deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;
- 15) «valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta in cui gli elementi relativi alla liquidità di cui ai titoli II, III e IV della presente parte sono segnalati alle autorità competenti a norma dell'articolo 415, paragrafo 1.";
- (104) l'articolo 412 è così modificato:
- (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Gli enti non computano due volte i deflussi di liquidità, gli afflussi di liquidità e le attività liquide.";
- (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Le disposizioni del titolo II si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 per le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche.";
- (c) è inserito il seguente nuovo paragrafo 4 *bis*:
- "4 *bis*. L'atto delegato di cui all'articolo 460 si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento sistemiche.";

(105) l'articolo 413 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 413
Requisito di finanziamento stabile*

1. Gli enti assicurano che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.
2. Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 per le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche e per tutti gli enti finché saranno stati specificati e introdotti nell'Unione gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.
3. Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 1 e gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 per gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui al paragrafo 1.";

(106) l'articolo 414 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 414
Conformità ai requisiti di liquidità*

Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo II, III o IV a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tali autorizzazioni solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.";

(107) all'articolo 415, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui al titolo IV in un'unica valuta che è la valuta dello Stato membro in cui è ubicata la loro sede centrale, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi. Finché saranno stati specificati e introdotti nell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche segnalano alle autorità competenti gli elementi di

cui al titolo III in un'unica valuta che è la valuta dello Stato membro in cui è ubicata la loro sede centrale, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi.

Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui ai titoli II e III e all'allegato III e le loro componenti, inclusa la composizione delle proprie attività liquide conformemente all'articolo 416, in un'unica valuta che è la valuta dello Stato membro in cui è ubicata la loro sede centrale, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi.

La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui al titolo II e all'allegato III e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.

2. Un ente segnala separatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine, nella valuta utilizzata per le segnalazioni, gli elementi di cui ai titoli II, III e IV e all'allegato III, a seconda dei casi, denominati nelle valute determinate secondo le seguenti modalità:

- (a) ove l'ente detenga passività aggregate denominate in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni per un importo pari o superiore al 5% del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione del capitale regolamentare e degli elementi fuori bilancio;
- (b) ove l'ente abbia una succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro ospitante che utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni;
- (c) nella valuta utilizzata per le segnalazioni, ove l'importo aggregato delle passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5% del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione del capitale regolamentare e degli elementi fuori bilancio.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

- (a) schemi uniformi e soluzioni IT per la segnalazione, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio. Gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;
- (b) le ulteriori metriche per il controllo della liquidità necessarie per consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro [un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo] e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1° gennaio 2014.

Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(108) l'articolo 416 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;

b) non sono emesse dall'ente stesso o dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;

c) il loro prezzo è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il loro prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;

d) sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettera e).";

(b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse, di credito o di cambio.

L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non sia convinta che un ente abbia sviluppato metodologie e

processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, prima frase, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.

(c) 6. Se un'attività liquida cessa di essere ammissibile alla riserva di attività liquide, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 5, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di 30 giorni a condizione che tali attività non superino il 10% delle attività totali dell'OIC.";

(d) il paragrafo 7 è soppresso;

(109) l'articolo 419 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:

a) in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;

b) per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;

c) se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 possono essere modificati.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(110) l'articolo 422 è così modificato:

(a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano tali servizi solo nella misura in cui questi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Tali servizi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e gli enti dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

In attesa di una definizione uniforme della «relazione operativa consolidata» di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di «relazione operativa consolidata» in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In mancanza di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti seguono per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.";

(b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) la controparte è:
 - (i) l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre;
 - (ii) collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 - (iii) un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
 - (iv) l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);
- (b) vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
- (c) un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;
- (d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.";

(111) all'articolo 423, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un ente notifica alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni da un deterioramento significativo della sua qualità creditizia, deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. Le autorità competenti, ove considerino tali contratti significativi in relazione ai

deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della sua qualità creditizia, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.

3. L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle sue operazioni in derivati, se rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali può essere applicata la nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(112) all'articolo 424, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10% nella misura in cui l'importo non revocabile supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.";

(113) all'articolo 425, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione con un afflusso del 20%, purché il contratto consenta all'ente di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 30 giorni;"

(114) nella parte sei, dopo l'articolo 428 è inserito il seguente nuovo titolo IV:

"TITOLO IV IL COEFFICIENTE DI FINANZIAMENTO STABILE NETTO

CAPO 1 Il coefficiente di finanziamento stabile netto

*Articolo 428 bis
Applicazione su base consolidata*

Ove il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al presente titolo si applica su base consolidata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) i fattori di finanziamento stabile richiesto in una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, a percentuali superiori a quelle indicate al capo 4 del presente titolo sono consolidati in base ai tassi superiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
- (b) i fattori di finanziamento stabile disponibile in una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, a percentuali inferiori a quelle indicate al capo 3 del presente titolo sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
- (c) le attività di paesi terzi conformi ai requisiti del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 e detenute da una filiazione avente sede centrale in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini consolidati se non sono considerate attività liquide dalla normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità;
- (d) le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche appartenenti al gruppo sono assoggettate all'articolo 428 *ter* su base consolidata e all'articolo 413 a fini sia individuali che consolidati. Fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche restano soggette al requisito particolareggiato di finanziamento stabile netto loro applicabile in base alla normativa nazionale dei singoli Stati membri.

*Articolo 428 ter
Il coefficiente di finanziamento stabile netto*

1. Il requisito particolareggiato di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3 del presente titolo, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4 del presente titolo, su un periodo di un anno ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente di finanziamento stabile netto conformemente

alla formula seguente:

$$\frac{\text{finanziamento stabile a disposizione dell'ente}}{\text{finanziamento stabile richiesto all'ente}} = \text{coefficiente netto di finanziamento stabile (in \%)}$$

2. Gli enti mantengono un coefficiente di finanziamento stabile netto almeno del 100%.
3. Se in un dato momento il coefficiente di finanziamento stabile netto di un ente scende al di sotto del 100% o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano i requisiti di cui all'articolo 414. L'ente mira a ripristinare il suo coefficiente di finanziamento stabile netto al livello di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti valutano i motivi del mancato rispetto del livello di cui al paragrafo 2 prima di adottare, se del caso, misure di vigilanza.
4. Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente di finanziamento stabile netto nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.
5. Gli enti provvedono a che la denominazione in valuta delle proprie passività sia coerente con la ripartizione per valuta delle attività. Se del caso, le autorità competenti possono esigere che gli enti contengano il disallineamento di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.

Per quantificare la limitazione del disallineamento di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:

- (a) la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari durante l'orizzonte di un anno del coefficiente di finanziamento stabile netto;
- (b) l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie adottate.

La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

CAPO 2

Regole generali per il calcolo del coefficiente di finanziamento stabile netto

Articolo 428 quater *Calcolo del coefficiente di finanziamento stabile netto*

1. Se non diversamente specificato nel presente titolo, gli enti tengono conto delle attività, passività e degli elementi fuori bilancio su base lorda.
2. Ai fini del calcolo del loro coefficiente di finanziamento stabile netto, gli enti applicano gli opportuni fattori di finanziamento stabile esposti ai capi 3 e 4 del presente titolo al valore contabile delle rispettive attività, passività ed elementi fuori bilancio, se non diversamente specificato nel presente titolo.
3. Gli enti non computano due volte il finanziamento stabile richiesto e il finanziamento stabile disponibile.

Articolo 428 quinquies *Contratti derivati*

1. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo per calcolare l'importo del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati di cui al capo 4 del presente titolo.
2. In deroga all'articolo 428 *quater*, paragrafo 1, gli enti tengono conto del valore contabile delle posizioni in strumenti derivati su base netta ove tali posizioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 295, 296 e 297. In caso contrario, gli enti tengono conto del valore contabile delle posizioni in strumenti derivati su base lorda e trattano tali posizioni in strumenti derivati come un proprio insieme di attività soggette a compensazione ai fini del capo 4 del presente titolo.
3. Ai fini del presente titolo, per «valore di mercato di un insieme di attività soggette a compensazione» si intende la somma dei valori di mercato di tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione.
4. Tutti i contratti derivati di cui all'allegato II, paragrafo 2, lettere da a) a e), che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati su base netta per le varie valute, anche ai fini della segnalazione in una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, anche ove tali operazioni non siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 295, 296 e 297.
5. Il contante ricevuto come garanzia reale per attenuare l'esposizione di una posizione in strumenti derivati è trattato come tale e non come depositi a cui si applica il capo 3 del presente titolo.
6. Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale

pertinente, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente di finanziamento stabile netto, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;
- (b) la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
- (c) i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.

Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento. Altrimenti la filiazione in un paese terzo non beneficia di tale esonero.

Articolo 428 sexies

Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

In deroga all'articolo 428 *quater*, paragrafo 1, le attività e passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, paragrafi 2 e 3, con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 *ter*, paragrafo 4.

Articolo 428 septies

Attività e passività correlate

1. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente può considerare che un'attività e una passività sono correlate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività correlata;
 - (b) le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;
 - (c) l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;
 - (d) la passività correlata è richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è utilizzata per finanziare altre attività;
 - (e) i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della passività correlata;
 - (f) le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.

2. Si considera che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e che sono correlate le attività e passività collegate direttamente ai seguenti prodotti o servizi:
- (a) risparmi regolamentati centralizzati, ove gli enti sono tenuti a norma di legge a trasferire i depositi regolamentati a un fondo centralizzato costituito e controllato dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e che eroga prestiti per promuovere obiettivi di interesse pubblico, a condizione che il trasferimento dei depositi al fondo centralizzato avvenga almeno su base mensile;
 - (b) prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 per gli enti che operano come semplici intermediari che non sostengono nessun rischio di finanziamento;
 - (c) obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/UE;
 - (d) obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, a seconda dei casi, ove i prestiti sottostanti siano finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse oppure esistano valori di attivazione (trigger) non discrezionali di estensione della scadenza delle obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;
 - (e) attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che l'ente non garantisca la performance della CCP nei confronti dei suoi clienti e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.

Articolo 428 octies
Depositi in sistemi di tutela istituzionale e reti cooperative

Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che sono considerati attività liquide dell'ente depositante a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/61 sono soggetti ai seguenti requisiti:

- (a) l'adeguato fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi del capo 4, sezione 2, del presente titolo all'ente depositante, in funzione del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;
- (b) un fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico per l'ente centrale che riceve il deposito.

Articolo 428 nonies

Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale

1. In deroga all'articolo 428 *octies* e ai capi 3 e 4 del presente titolo, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) la controparte è:
 - (i) l'impresa madre o una filiazione dell'ente;
 - (ii) un'altra filiazione della stessa impresa madre;
 - (iii) collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 - (iv) membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;
 - (v) l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
 - (b) vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa richieda un finanziamento stabile inferiore entro l'orizzonte di un anno del coefficiente di finanziamento stabile netto rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile con altre controparti;
 - (c) la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore simmetrico al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile disponibile inferiore simmetrico al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;
 - (d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
2. Laddove l'ente e la controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può rinunciare ad applicare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i seguenti criteri:
 - (a) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile;
 - (b) il fornitore del finanziamento presenta un basso profilo di rischio di finanziamento;
 - (c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore del finanziamento ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di finanziamento del ricevente.

Le autorità competenti si consultano a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.

CAPO 3

Finanziamento stabile disponibile

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 428 decies

Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile

Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e capitale regolamentare per gli opportuni fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e del capitale regolamentare.

Articolo 428 undecies

Durata residua di una passività o del capitale regolamentare

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e del loro capitale regolamentare per determinare gli opportuni fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2 del presente capo.
2. Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o del capitale regolamentare. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che gli investitori rimborsino un'opzione call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, considerando in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.
3. Per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2 del presente capo, gli enti considerano qualsivoglia frazione di passività avente durata residua pari o superiore a un anno e scadenza inferiore a sei mesi o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno come avente durata residua inferiore a sei mesi o, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

SEZIONE 2

FATTORI DI FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE

Articolo 428 duodecies

Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0%

1. Salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *terdecies* a 428 *sexdecies*, tutte le

passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0%, con le seguenti eccezioni:

- (a) passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;
- (b) interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento.

Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza sono soggetti a uno dei seguenti fattori:

- (i) 0% se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a sei mesi;
- (ii) 50% se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
- (iii) 100% se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.

2. Le seguenti passività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0%:

- (a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, valute estere e merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazioni pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma tuttora si prevede verranno regolati;
- (b) passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 *septies*;
- (c) passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite dai seguenti soggetti:
 - (i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
 - (ii) la banca centrale di un paese terzo;
 - (iii) clienti finanziari;
- (d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati negli articoli da 428 *terdecies* a 428 *sexdecies*.

3. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0% al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori di mercato di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore di mercato positivo e la somma dei valori di mercato di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore di mercato negativo calcolato a norma dell'articolo 428 *quinqüies* del presente regolamento.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le seguenti regole:

- (a) i margini di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti sono dedotti dal valore di mercato di un insieme di attività soggette a compensazione con valore di mercato positivo se le garanzie reali ricevute come margini di variazione sono considerate attività di livello 1 ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che gli enti hanno legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare;
- (b) tutti i margini di variazione forniti dagli enti alle rispettive controparti sono dedotti dal valore di mercato di un insieme di attività soggette a compensazione con valore di mercato negativo.

Articolo 428 terdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50%

In deroga all'articolo 428 *duodecies*, le seguenti passività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50%:

- (a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- (b) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
 - (i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - (ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - (iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - (iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
 - (v) enti creditizi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61;
 - (vi) clienti costituiti da società non finanziarie;
 - (vii) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali passività non rientrano nella lettera a);
- (c) passività con durata contrattuale residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
 - (i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
 - (ii) la banca centrale di un paese terzo;
 - (iii) clienti finanziari;

- (d) altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli da 428 *quaterdecies* a 428 *sexdecies*.

Articolo 428 quaterdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90%

In deroga all'articolo 428 *duodecies*, i depositi al dettaglio a vista e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90%.

Articolo 428 quindecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95%

In deroga all'articolo 428 *duodecies*, i depositi al dettaglio a vista e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95%.

Articolo 428 sexdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100%

In deroga all'articolo 428 *duodecies*, le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100%:

- (a) gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
- (b) gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79;
- (c) gli elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza attesa a meno di un anno;
- (d) gli altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza attesa a meno di un anno;
- (e) gli altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *duodecies* a 428 *quindecies*.

CAPO 4

Finanziamento stabile richiesto

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 428 septdecies
Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per gli opportuni fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare a norma della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.
2. Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, paragrafi 2 e 3, che sono contabilizzate nel loro bilancio e di cui non detengono la proprietà effettiva sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
3. Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, che rimangono iscritte a bilancio e di cui detengono la proprietà effettiva sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette agli opportuni fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 del presente capo. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
4. Sono considerate attività non vincolate:
 - (a) le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente. Sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. Gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
 - (b) le attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita e di scambio di garanzie, e che può cedere;
 - (c) le attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
5. Gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margini di

variazione forniti a norma dell'articolo 428 *duodecies*, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 428 *quatertricies*, paragrafo 3, o come margini iniziali forniti ovvero come contributi al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 *tertricies*, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo al fine di evitare doppi conteggi.

6. Gli enti includono nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che le operazioni vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.
7. Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno finanziamento entro l'orizzonte di un anno del coefficiente di finanziamento stabile netto. Per determinare tali fattori le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare all'ente dal fatto di non fornire tale finanziamento.

Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.

Articolo 428 octodecies
Durata residua di un'attività

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano gli opportuni fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2 del presente capo.
2. Per le attività soggette a gravame, per determinare gli opportuni fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 del presente capo è utilizzata la durata residua dell'attività oppure, se più lunga, la durata dell'operazione all'origine del gravame. Un'attività soggetta a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi è soggetta al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 del presente capo alla stessa attività detenuta senza gravami.
3. Quando un ente riutilizza o reimpiega un'attività che è stata presa a prestito, anche in

operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, paragrafi 2 e 3, e che è contabilizzata fuori bilancio, la durata residua dell'operazione tramite la quale tale attività è stata presa a prestito e che è utilizzata per determinare il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 del presente capo è la durata residua dell'operazione tramite la quale l'attività è riutilizzata o reimpegnata.

4. Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 secondo la rispettiva esposizione sottostante. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalle autorità competenti, le quali valutano se l'ente possa cedere liberamente o scambiare tali attività, e della durata delle passività verso i clienti degli enti che generano tale obbligo di segregazione.
5. Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, considerando in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che l'ente proroghi talune attività alla loro data di scadenza.
6. Per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, per determinare gli opportuni fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare a norma della sezione 2 del presente capo la frazione con scadenza inferiore a sei mesi e superiore a sei mesi ma inferiore a un anno è considerata come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

SEZIONE 2

FATTORI DI FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO

Articolo 428 novodecies

Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0%

1. Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0%:
 - (a) attività non vincolate ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento delegato, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento delegato;

- (b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui rispettivamente agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato;
- (c) tutte le riserve della banca centrale, detenute presso la BCE o la banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
- (d) tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo con durata residua inferiore a sei mesi;
- (e) crediti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da vendite di strumenti finanziari, valute estere e merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma tuttora si prevede verranno regolati;
- (f) attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 *septies*.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.

Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

Articolo 428 vicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5%

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5%:

- (a) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 5% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato;
- (b) attività con durata residua inferiore a sei mesi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, paragrafi 2 e 3, con clienti finanziari, ove tali attività siano garantite da attività considerate attività di livello 1 ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo

10, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento delegato, e ove l'ente abbia legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali attività per la durata dell'operazione, a prescindere dal fatto che la garanzia sia già stata riutilizzata. Gli enti tengono conto di tali attività su base netta ove si applichi l'articolo 428 *sexies*, paragrafo 1, del presente regolamento;

- (c) quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili o revocabili condizionatamente di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- (d) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del presente regolamento con durata residua inferiore a sei mesi.

Articolo 428 unvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7%

Le attività non vincolate ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7%, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.

Articolo 428 duovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10%

1. Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10%:
 - (a) attività con durata residua inferiore a sei mesi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, paragrafi 2 e 3, con clienti finanziari, diverse da quelle di cui all'articolo 428 *vicies*, lettera b). Tali attività sono considerate su base netta ove si applichi l'articolo 428 *sexies*, paragrafo 1;
 - (b) attività con durata residua inferiore a sei mesi risultanti da operazioni con clienti finanziari diverse da quelle di cui all'articolo 428 *vicies*, lettera b), e alla lettera a) del presente articolo;
 - (c) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua inferiore a sei mesi;
 - (d) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'articolo 111, paragrafo 1, con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno.
2. Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati non oggetto di accordi di garanzia in virtù dei quali gli enti forniscono margini di variazione alle rispettive controparti, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10% al valore di mercato assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle

eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore di mercato negativo.

Articolo 428 ter
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 12%

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 12% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 12%, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.

Articolo 428 quater
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 15%

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 15%:

- (a) attività non vincolate ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato;
- (b) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'articolo 111, paragrafo 1, con durata residua pari o superiore a un anno.

Articolo 428 quinquies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20%

1. Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 20% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20%, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.
2. Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati oggetto di accordi di garanzia in virtù dei quali gli enti forniscono margini di variazione alle rispettive controparti, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20% al valore di mercato assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore di mercato negativo.
3. Un ente può sostituire il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 2 per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati oggetto di accordi di garanzia in virtù dei quali l'ente fornisce margini di variazione

alla sua controparte con l'ammontare del finanziamento stabile richiesto calcolato come valore assoluto della differenza tra:

- (a) per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore di mercato negativo, al lordo delle garanzie reali fornite, e che sono oggetto di un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente fornisce un margine di variazione alla sua controparte, la somma di tutte le maggiorazioni per categoria di rischio ^(a) calcolate a norma dell'articolo 278, paragrafo 1;
- (b) per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore di mercato positivo, al lordo delle garanzie reali ricevute, e che sono oggetto di un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente riceve un margine di variazione dalla sua controparte, la somma di tutte le maggiorazioni per categoria di rischio ^(a) calcolate a norma dell'articolo 278, paragrafo 1.

Ai fini di tale calcolo e per determinare la posizione di rischio dei contratti derivati inclusi negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al primo comma, gli enti sostituiscono il fattore di aggiustamento in funzione della durata calcolato a norma dell'articolo 279 *quater*, paragrafo 1, lettera b), con il fattore di aggiustamento in funzione della durata calcolato a norma dell'articolo 279 *quater*, paragrafo 1, lettera a), oppure con il valore di 1.

4. Gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione dei loro contratti derivati non applicano il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo agli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati oggetto di accordi di garanzia in virtù dei quali gli enti forniscono margini di variazione alle rispettive controparti e ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore di mercato negativo.

Articolo 428 sexvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 25%

Le cartolarizzazioni di livello 2B non vincolate di cui all'articolo 13, paragrafo 14, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 25%, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.

Articolo 428 septvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 30%

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 30%:

- (a) obbligazioni garantite di qualità elevata non vincolate di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato;

- (b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 30% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.

Articolo 428 octovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 35%

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 35%:

- (a) cartolarizzazioni di livello 2B non vincolate di cui all'articolo 13, paragrafo 14, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato;
- (b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 35% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.

Articolo 428 novovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 40%

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 40% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 40%, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.

Articolo 428 tricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50%

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50%:

- (a) attività non vincolate ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61, escluse le cartolarizzazioni di livello 2B e le obbligazioni garantite di qualità elevata di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) ed e), di tale regolamento delegato, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato;
- (b) depositi detenuti dall'ente presso un altro ente finanziario che soddisfano i criteri per i depositi operativi di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- (c) attività con durata residua inferiore a un anno risultanti da operazioni con i seguenti soggetti:
- (i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;

- (ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - (iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - (iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
 - (v) enti creditizi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61;
 - (vi) società non finanziarie, clienti al dettaglio e PMI;
 - (vii) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali attività non rientrano nella lettera b) del presente paragrafo;
- (d) attività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno risultanti da operazioni con i seguenti soggetti:
- (i) la Banca centrale europea o la banca centrale di uno Stato membro;
 - (ii) la banca centrale di un paese terzo;
 - (iii) clienti finanziari;
- (e) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
- (f) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli da 428 *untrices* a 428 *quatertrices* del presente regolamento se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;
- (g) altre attività con durata residua inferiore ad un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *novovicies* del presente regolamento.

Articolo 428 untrices
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55%

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 55% per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55%, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti operativi e con i requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui agli articoli 8 e 17 di tale regolamento delegato.

Articolo 428 duotricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 65%

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 65%:

- (a) prestiti non vincolati garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti non vincolati sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), con durata residua pari o superiore a un anno, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35% a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
- (b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *tricies*, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35% a norma della parte tre, titolo II, capo 2.

Articolo 428 tertricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85%

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85%:

- (a) attività, compreso il contante, fornite come margine iniziale per i contratti derivati, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 *quatertricies* se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;
- (b) attività, compreso il contante, fornite come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 *quatertricies* se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;
- (c) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *duotricies* non scaduti da oltre 90 giorni e ai quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
- (d) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
- (e) titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma degli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- (f) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- (g) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci.

Articolo 428 quatertricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100%

1. Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100%:
 - (a) attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
 - (b) attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *tertricies*, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, prestiti in sofferenza, elementi dedotti dal capitale regolamentare, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.

 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), alle attività che sono vincolate per un periodo pari o superiore a un anno per interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o di sfide macroeconomiche eccezionali può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto.

Le autorità competenti determinano, con l'approvazione della banca centrale pertinente, l'opportuno fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare a tali attività vincolate, il quale non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami ai sensi della presente sezione.

 3. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100% alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori di mercato di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore di mercato positivo e la somma dei valori di mercato di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore di mercato negativo calcolato a norma dell'articolo 428 *quinquies*.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le seguenti regole:

 - (c) i margini di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti sono dedotti dal valore di mercato di un insieme di attività soggette a compensazione con valore di mercato positivo se le garanzie reali ricevute come margini di variazione sono considerate attività di livello 1 ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento delegato e che gli enti avrebbero legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare;
 - (d) tutti i margini di variazione forniti dagli enti alle rispettive controparti sono dedotti dal valore di mercato di un insieme di attività soggette a compensazione con valore di mercato negativo.";
- (115) la parte sette è sostituita dalla seguente:

"PARTE SETTE LEVA FINANZIARIA

Articolo 429

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1. Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.

3. Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.
4. Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:
 - (a) attività, esclusi i contratti elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni definite all'articolo 429 *sexies*, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 *ter*, paragrafo 1;
 - (b) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 *quater* e 429 *quinquies*;
 - (c) maggiorazioni per il rischio di controparte delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 *sexies*;
 - (d) elementi fuori bilancio, esclusi i contratti elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le SFT e le posizioni definite agli articoli 429 *quinquies* e 429 *octies*, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 *septies*;
 - (e) acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 *octies*.

Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a) a d), a seconda dei casi.

Gli enti possono ridurre la somma di cui al primo comma in misura pari all'importo totale delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, fatta salva una soglia minima pari a 0.

5. In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:
 - (a) uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui al paragrafo 4, lettera b);

- (b) ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante.

Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente.

Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell'ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).

- 6. Ai fini del paragrafo 4, lettera e), del presente articolo e dell'articolo 429 *octies*, per «acquisto o vendita standardizzati» si intende l'acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro un arco di tempo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.

Articolo 429 bis

Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione

- 1. In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, lettera a), un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia esposizione seguente:
 - (a) gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);
 - (b) le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;
 - (c) le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 113, paragrafo 6;
 - (d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico;
 - (e) le esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi che erogano il prestito agevolato;
 - (f) le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - (i) la garanzia è fornita da un'agenzia per il credito all'esportazione o da un'amministrazione centrale;

- (ii) alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;
- (g) ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);
- (h) ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;
- (i) le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - (i) sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;
 - (ii) soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nel principio contabile internazionale (IAS) 39, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (iii) soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;
- (j) le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - (i) sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;
 - (ii) sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
 - (iii) derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;
- (k) le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti *triparty* che non sono state date in prestito;
- (l) ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 *quater*, paragrafo 3, lettere da a) ad e);
- (m) le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 243.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), per ente creditizio pubblico di sviluppo si intende

un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- (a) è un ente di diritto pubblico istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;
 - (b) la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, su base non concorrenziale. In tale contesto, gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente;
 - (c) non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;
 - (d) fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90% dei requisiti di fondi propri, dei requisiti di finanziamento o delle esposizioni dell'ente creditizio;
 - (e) non è autorizzato ad accettare i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale dello Stato membro che attua tale direttiva.
3. Gli enti non applicano il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), del presente articolo ove non sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 429, paragrafo 5, ultimo comma.

Articolo 429 ter

Calcolo del valore dell'esposizione delle attività

1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni definite all'articolo 429 *sexies* conformemente ai seguenti principi:
 - (a) per valore dell'esposizione delle attività si intende il valore dell'esposizione come definito all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;
 - (b) garanzie reali finanziarie o su beni materiali, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività;
 - (c) non è permessa la compensazione di attività con passività;
 - (d) non è permessa la compensazione di SFT.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), un servizio di tesoreria accentrata (*cash pooling*) offerto da un ente non viola la condizione ivi stabilita solo se il servizio soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - (a) l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata trasferisce i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli di un gruppo di soggetti che partecipano a tale

servizio («conti originari») su un conto unico distinto e quindi azzerata i saldi dei conti originari;

- (b) l'ente svolge le azioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo su base giornaliera.
3. In deroga al paragrafo 2, un servizio di tesoreria accentrata che non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) di tale paragrafo, ma soddisfa la condizione stabilita alla lettera a) del medesimo paragrafo non viola la condizione stabilita al paragrafo 1, lettera c), purché il servizio soddisfi tutte le seguenti condizioni supplementari:
- (a) l'ente ha il diritto legalmente esercitabile di compensare i saldi dei conti originari mediante il trasferimento su un conto unico in qualsiasi momento;
 - (b) non ci sono disallineamenti di scadenza tra i saldi dei conti originari;
 - (c) l'ente addebita o versa gli interessi sulla base del saldo complessivo dei conti originari;
 - (d) l'autorità competente dell'ente ritiene che la frequenza con cui i saldi di tutti i conti originari sono trasferiti sia adeguata al fine di includere nella misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria solo il saldo complessivo del servizio di tesoreria accentrata.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera d), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di una SFT con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
 - (b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile in entrambe le seguenti situazioni:
 - (i) nel normale svolgimento dell'attività;
 - (ii) in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
 - (c) le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.
5. Ai fini del paragrafo 4, lettera c), gli enti possono concludere che il meccanismo di regolamento determina funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento;

- (b) gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;
- (c) eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle SFT non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.

La condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia SFT nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della corrispondente componente contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento, assistita da una linea di credito associata.

In caso di inadempimento della componente titoli di una SFT nel meccanismo di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, gli enti scindono tale operazione e la corrispondente componente contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le trattano su base lorda.

- 6. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, per «servizio di tesoreria accentrata» si intende un accordo in virtù del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità.

*Articolo 429 quater
Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati*

- 1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3.

Per determinare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).

Gli enti includono nella misura dell'esposizione le opzioni vendute anche ove il valore della loro esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.

- 2. Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.
- 3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo 275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;
- (b) il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;
- (c) il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;
- (d) il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'esposizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;
- (e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ai fini del primo comma, ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni stabilite alle lettere da a) ad e) di detto comma, l'ente considera tale garanzia come margine di variazione fornito alla controparte e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.

Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.

Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.

- 4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti non includono le garanzie ricevute nel calcolo del NICA quale definito all'articolo 272, punto 12) *bis*, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.
- 5. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.
- 6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II, punti 1 e 2, ma solo se usano tale

metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92.

Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno ricevuto dalla misura dell'esposizione.

Articolo 429 quinquies

Disposizioni supplementari relative al calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti

1. In aggiunta al trattamento di cui all'articolo 429 *quater*, gli enti includono nel calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione a tali derivati su crediti venduti.

Gli enti calcolano l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti rettificandone l'importo nozionale per rispecchiare la reale esposizione dei contratti su cui la struttura dell'operazione ha un effetto di leva finanziaria o di altro rafforzamento.

2. Gli enti possono ridurre, integralmente o parzialmente, il valore dell'esposizione calcolato a norma del paragrafo 1 dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - (a) la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;
 - (b) il derivato su crediti acquistato è altrimenti soggetto a condizioni essenziali (*material terms*) identiche o più prudenti rispetto a quelle applicabili al corrispondente derivato su crediti venduto;
 - (c) il derivato su crediti acquistato non è acquistato presso una controparte che esporrebbe l'ente a un rischio specifico di correlazione sfavorevole, quale definito all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b);
 - (d) ove l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto sia ridotto della variazione negativa del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 dell'ente, l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1;
 - (e) il derivato su crediti acquistato non è incluso in un'operazione che è stata compensata dall'ente per conto di un cliente o che è stata compensata dall'ente in veste di cliente di livello superiore all'interno di una struttura di servizi per clientela multilivello e per la quale l'importo nozionale effettivo cui fa riferimento il corrispondente derivato su crediti venduto è escluso dalla misura dell'esposizione a norma dell'articolo 429 *bis*, lettera g) o h), a seconda dei casi.

Ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 429 *quater*, paragrafo 1, gli enti possono escludere dall'insieme delle attività soggette a

compensazione la parte di un derivato su crediti venduto che non è compensata a norma del primo comma del presente paragrafo e per la quale l'importo nozionale effettivo è incluso nella misura dell'esposizione.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), per «condizione essenziale» si intende ogni caratteristica del derivato su crediti pertinente alla sua valutazione, tra cui il livello di subordinazione, l'opzionalità, gli eventi creditizi, l'entità o il paniere di entità di riferimento sottostanti, l'obbligazione o il paniere di obbligazioni di riferimento sottostanti, ad eccezione dell'importo nozionale e della durata residua del derivato su crediti.

Ai fini del primo comma, due strumenti di riferimento sono identici solo se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli enti possono utilizzare derivati su crediti acquistati su un paniere di strumenti di riferimento per compensare i derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli all'interno di tale paniere ove le due operazioni implicino lo stesso paniere di entità di riferimento e lo stesso livello di subordinazione.
5. Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti quando acquistano protezione del credito mediante un *total return swap* e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto nel capitale di classe 1.
6. In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di obbligazioni di riferimento, gli enti possono ridurre l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti su obbligazioni di riferimento singole dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati a norma del paragrafo 2 soltanto se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuna delle singole obbligazioni del paniere.
7. Ai fini del presente articolo, per «derivato su crediti venduto» si intende qualsivoglia strumento finanziario tramite il quale un ente fornisce effettivamente protezione del credito, tra cui i *credit default swaps*, i *total return swaps* e le opzioni ove l'ente abbia l'obbligo di fornire protezione del credito alle condizioni specificate nel contratto di opzione.

Articolo 429 sexies

Maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT

1. Oltre al calcolo del valore dell'esposizione delle SFT, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 *ter*, paragrafo 1, gli enti includono nella misura dell'esposizione una maggiorazione per il rischio di controparte determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

2. Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206 gli enti calcolano la maggiorazione (E_i^*) per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

$$E_i^* = \max\{0, E_i - C_i\}$$

dove:

i = l'indice che rappresenta l'operazione;

E_i = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i ;

C_i = il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte nell'operazione i .

Gli enti possono fissare E_i^* pari a zero ove E_i sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 *ter*, paragrafo 4.

3. Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206 gli enti calcolano la maggiorazione (E_i^*) per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:

$$E_i^* = \max\left\{0, \sum_i E_i - \sum_i C_i\right\}$$

dove:

i = l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione;

E_i = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i ;

C_i = il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i .

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine controparte comprende anche gli agenti *triparty* che ricevono in deposito garanzie reali e le gestiscono in caso di operazioni *triparty*.
5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20% relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle SFT, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per calcolare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a c).
6. Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le

registrazioni contabili relative alla vendita.

7. Quando l'ente opera come agente tra due parti in una SFT, incluse le SFT fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione dell'ente si applicano le disposizioni seguenti:
 - (a) se l'ente fornisce a una delle parti nella SFT un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione soltanto la maggiorazione determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;
 - (b) se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione;
 - (c) se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;
 - (d) se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che intervengono in una SFT, l'ente calcola la misura della sua esposizione conformemente alle lettere da a) a c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'operazione.

Articolo 429 septies

Calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio

1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le SFT e le posizioni definite all'articolo 429 *quinquies* conformemente all'articolo 111, paragrafo 1.
Conformemente all'articolo 166, paragrafo 9, nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro impegno, gli enti utilizzano il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.
3. In deroga al paragrafo 1, gli enti applicano un fattore di conversione del 10% agli elementi fuori bilancio a rischio basso di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 429 octies

Calcolo del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento

1. Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).
2. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli

acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell'ambito di tale disciplina. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento.

3. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell'esposizione l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.

Ai fini del primo comma, gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni connessi agli acquisti standardizzati con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove sia gli acquisti che le vendite standardizzati siano regolati sulla base della consegna contro pagamento.

Articolo 430
Obbligo di segnalazione

1. Gli enti presentano segnalazioni alle rispettive autorità competenti in merito al coefficiente di leva finanziaria conformemente alla presente parte. Le segnalazioni in merito al coefficiente di leva finanziaria sono presentate su base annuale dai piccoli enti quali definiti all'articolo 430 *bis* e, fatto salvo il paragrafo 2, su base annuale o più frequentemente dagli altri enti.
2. Ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni sull'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date di segnalazione e le soluzioni IT.

Gli obblighi di segnalazione specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sono proporzionati alle dimensioni e alla complessità degli enti nonché alla natura e al livello di rischio delle loro attività.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- (116) la parte otto è sostituita dalla seguente:

"PARTE OTTO INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 430 bis Definizioni

Ai fini della presente parte e degli articoli 13, 99, 100, 394 e 430 si intende per:

- 1) «grande ente», un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - (a) l'ente è stato individuato come ente a rilevanza sistemica a livello globale («G-SII») a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
 - (b) l'ente è stato individuato come altro ente a rilevanza sistemica («O-SII») a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
 - (c) nello Stato membro in cui è stabilito, l'ente è uno dei tre maggiori enti per valore totale delle attività;
 - (d) il valore totale delle attività dell'ente sulla base della sua situazione di consolidamento è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
 - (e) il valore totale delle attività dell'ente è pari o superiore a 5 miliardi di EUR e il rapporto tra le attività totali dell'ente e il PIL dello Stato membro in cui è stabilito è in media pari o superiore al 20% nel quadriennio immediatamente precedente il periodo corrente di informativa annuale;
- 2) «grande filiazione», una filiazione che risponde alla definizione di grande ente di cui al punto 1;
- 3) «ente non quotato», un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
- 4) «piccolo ente», un ente il valore delle cui attività è in media pari o inferiore a 1,5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo corrente di informativa annuale.

Articolo 431 Politiche e obblighi di informativa

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui ai titoli II e III a norma delle disposizioni del presente titolo, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 432.
2. Gli enti pubblicano ogni autorizzazione concessa dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e metodologie di cui al titolo III.
3. L'organo di amministrazione o l'alta dirigenza dell'ente adotta una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e

predispone processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella presente parte. Almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente attesta per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica e ai processi, sistemi e controlli interni di cui al presente paragrafo. L'attestazione scritta di cui al presente paragrafo è inclusa nell'informativa dell'ente.

Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.

4. Tutte le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzino in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa rispetto all'informativa precedente.
5. Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi di tale spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.

Articolo 432

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

1. Gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui ai titoli II e III, qualora tali informazioni, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 437 e all'articolo 450, non siano considerate rilevanti.

Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

2. Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente paragrafo, ad eccezione delle informazioni di cui agli articoli 437 e 450.

Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti.

Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza o se, in casi eccezionali e previo consenso dell'autorità competente, tali informazioni possono incidere in modo significativo sulla posizione competitiva dell'ente.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

3. Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui non sono pubblicati, e pubblica informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.

*Articolo 433
Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa*

Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità esposte agli articoli da 433 *bis* a 433 *quater*.

Le comunicazioni annuali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data.

Le comunicazioni semestrali e trimestrali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data.

Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.

*Articolo 433 bis
Informativa da parte dei grandi enti*

1. I grandi enti pubblicano le informazioni indicate di seguito, almeno con la seguente frequenza:
 - (a) tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte su base annua;
 - (b) l'informativa di cui all'articolo 439, lettere e) ed f), all'articolo 442, lettera e), punto 1), e punto 3), all'articolo 444, lettera e), all'articolo 448, lettere a) e b), all'articolo 449, lettere da k) a m), all'articolo 451, lettere a) e b), all'articolo 451 *bis*, paragrafi 2 e 3, all'articolo 452, lettera f), all'articolo 453, lettera f), e all'articolo 455, paragrafo 2, lettera a), su base annua;

- (c) l'informativa di cui all'articolo 437, lettera a), all'articolo 438, lettera c), all'articolo 442, lettera c), e le metriche principali di cui all'articolo 447 su base trimestrale.
2. In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito, almeno con la seguente frequenza:
 - (d) tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte su base annua;
 - (e) le metriche principali di cui all'articolo 447 su base semestrale.
 3. I grandi enti soggetti agli articoli 92 *bis* o 92 *ter* pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 437 *bis* su base semestrale, ad eccezione delle metriche principali di cui all'articolo 447, lettera h).

Articolo 433 ter
Informativa da parte dei piccoli enti

1. I piccoli enti pubblicano le informazioni indicate di seguito, almeno con la seguente frequenza:
 - (a) su base annua:
 - (i) le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
 - (ii) le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
 - (iii) le informazioni di cui all'articolo 450;
 - (iv) le informazioni di cui all'articolo 437, lettera a), all'articolo 438, lettera c), all'articolo 439, lettere e) ed f), all'articolo 442, lettera c) e lettera e), punti 1) e 3), all'articolo 444, lettera e), all'articolo 448, lettere a) e b), all'articolo 449, lettere da k) a m), all'articolo 451, lettere a) e b), all'articolo 451 *bis*, paragrafi 2 e 3, all'articolo 452, lettera f), all'articolo 453, lettera f), e all'articolo 455, paragrafo 2, lettera a), a seconda del caso;
 - (b) le metriche principali di cui all'articolo 447 su base semestrale.
2. In deroga al paragrafo 1, i piccoli enti che sono enti non quotati pubblicano le seguenti informazioni almeno su base annua:
 - (a) le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
 - (b) le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
 - (c) le informazioni di cui all'articolo 450;
 - (d) le metriche principali di cui all'articolo 447.

Articolo 433 quater
Informativa da parte degli altri enti

1. Gli enti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 *bis* o dell'articolo 433 *ter*

pubblicano le informazioni indicate di seguito, almeno con la seguente frequenza:

- (a) tutte le informazioni stabilite dalla presente parte su base annua;
 - (b) le metriche principali di cui all'articolo 447 su base semestrale.
2. In deroga al paragrafo 1, gli altri enti che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito, almeno con la seguente frequenza:
- (a) le informazioni di cui agli articoli 435 e 450, all'articolo 437, lettera a), all'articolo 438, lettera c), all'articolo 439, lettere e) ed f), all'articolo 442, lettera c) e lettera e), punti 1) e 3), all'articolo 444, lettera e), all'articolo 448, lettere a) e b), all'articolo 449, lettere da k) a m), all'articolo 451, lettere a) e b), all'articolo 451 *bis*, paragrafi 2 e 3, all'articolo 452, lettera f), all'articolo 453, lettera f), e all'articolo 455, paragrafo 2, lettera a), su base annua;
 - (b) le metriche principali di cui all'articolo 447 su base semestrale.

Articolo 434
Mezzi di informazione

1. Gli enti pubblicano tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico in un unico mezzo o un'unica sede. Il mezzo unico o la sede unica è un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente l'informativa richiesta e facilmente identificabile per gli utilizzatori.
2. Gli enti mettono a disposizione sul loro sito web o, in mancanza di questo, in qualsiasi altra sede idonea l'archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane accessibile per un periodo di tempo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.
3. Ai fini del presente articolo, per «relazione finanziaria» si intende la relazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE³⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 434 bis
Modelli per l'informativa

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e relative istruzioni sulla cui base effettuare l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.

³⁰ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Tali modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa.

Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.

2. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il [30 giugno 2019].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO II

CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA

Articolo 435

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

1. Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna distinta categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo, secondo le modalità stabilite dagli articoli 433 *bis*, 433 *ter* e 433 *quater*. Essi pubblicano in particolare:
 - (a) le strategie e i processi per la gestione di tali categorie di rischio;
 - (b) la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese le informazioni sul fondamento della sua autorità, dei suoi poteri e della responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei documenti regolamentari;
 - (c) l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;
 - (d) le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia;
 - (e) una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente in questione, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;
 - (f) una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente in questione associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include:

- (i) i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione;
 - (ii) informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con parti correlate che possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo consolidato.
- 2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione ai sistemi di governance, con aggiornamenti regolari almeno su base annua, secondo le modalità stabilite agli articoli 433 *bis*, 433 *ter* e 433 *quater*:
 - (a) il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione;
 - (b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza;
 - (c) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
 - (d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
 - (e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione.

Articolo 436
Informativa sull'ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei requisiti del presente regolamento, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) la denominazione sociale dell'ente al quale si applicano i requisiti del presente regolamento;
- (b) la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3. Tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi in ciascun perimetro. Lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica se tali soggetti sono consolidati integralmente o proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono state dedotte dai fondi propri;
- (c) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;

- (d) l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;
- (e) se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9.

Articolo 437
Informativa sui fondi propri

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

- (a) la riconciliazione completa tra gli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché i filtri e le deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente in virtù degli articoli da 32 a 35 e degli articoli 36, 56 e 66 e lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile;
- (b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
- (c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
- (d) l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
 - (i) ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;
 - (ii) ciascuna deduzione effettuata conformemente agli articoli 36, 56 e 66;
 - (iii) gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;
- (e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;
- (f) la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente regolamento.

Articolo 437 bis
Informativa in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili

Gli enti soggetti agli articoli 92 *bis* o 92 *ter* pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle passività ammissibili:

- (a) la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;
- (b) il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;
- (c) l'ammontare totale di ciascuna emissione di passività ammissibili di cui all'articolo 72 *ter* e il quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3;

- (d) l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2.

Articolo 438

Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
- (b) la composizione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri di capitale primario di classe 1 basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- (c) su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente;
- (d) l'importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, da ripartire per le diverse categorie di rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;
- (e) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, e per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
- (f) il valore dell'esposizione e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano i requisiti di fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata;
- (g) il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove siano applicati i metodi 1 o 2 esposti in detto allegato;
- (h) le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di riferimento corrente rispetto al periodo di riferimento immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni;
- (i) per gli enti autorizzati a utilizzare i modelli interni, gli importi ipotetici delle esposizioni ponderati per il rischio che risulterebbero se per le esposizioni rilevanti venisse utilizzato il metodo standardizzato.

Articolo 439
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte

Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali;
- (b) una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;
- (c) una descrizione delle politiche rispetto al rischio di correlazione sfavorevole come definito all'articolo 291;
- (d) l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli, e l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
- (e) il valore equo lordo positivo dei contratti derivati e delle operazioni di finanziamento tramite titoli, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione creditizia corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione creditizia netta su derivati per tipo di derivato e operazione di finanziamento tramite titoli. Ai fini della presente lettera, l'esposizione creditizia corrente compensata è l'esposizione creditizia su derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione legalmente opponibili che degli accordi di garanzia;
- (f) per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicabile, ripartiti tra il costo di sostituzione e le componenti potenziali future secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5;
- (g) per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4 e capo 6, a seconda del metodo utilizzato;
- (h) il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia;
- (i) gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti sono ripartite in derivati su crediti utilizzati per il portafoglio creditizio proprio degli enti e derivati su crediti utilizzati a fini di intermediazione, nonché per tipo di prodotto. All'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;

- (j) la stima di alfa (α) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria stima di alfa (α) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;
- (k) per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 4 a 5, l'entità della loro attività su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 *bis*, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

Articolo 440

Informativa sulle riserve di capitale anticicliche

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE:

- (a) la distribuzione geografica degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle proprie esposizioni creditizie utilizzate come base per il calcolo delle relative riserve di capitale anticicliche;
- (b) l'importo della rispettiva riserva di capitale anticiclica specifica.

Articolo 441

Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale

Gli enti identificati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui a tale articolo.

Articolo 442

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) le definizioni di crediti scaduti e deteriorati utilizzate a fini contabili dagli enti;
- (b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;
- (c) informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza, compresi le relative riduzioni di valore accumulate, gli accantonamenti, le variazioni negative del valore equo dovute al rischio di credito e gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute;
- (d) un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute;
- (e) i valori contabili lordi e netti delle esposizioni in stato di default e di quelle non in stato di default, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche accumulate e le riduzioni accumulate a fronte di tali esposizioni nonché la loro distribuzione per area geografica e settore;
- (f) le variazioni dell'importo lordo di esposizioni, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio in stato di default, compresi, come minimo, informazioni sui saldi di

apertura e di chiusura di tali esposizioni, l'importo lordo di qualsiasi esposizione ritornata in bonis o soggetta a riduzione e la ripartizione dei prestiti e dei titoli di debito in funzione della durata residua.

Articolo 443

Informativa sulle attività vincolate e non vincolate

Gli enti pubblicano informazioni relative alle proprie attività vincolate e non vincolate. A tal fine, gli enti utilizzano il valore contabile per classe di esposizioni ripartito per qualità di attività e l'importo totale del valore contabile vincolato e non vincolato. La pubblicazione delle informazioni sulle attività vincolate e non vincolate non palesa l'assistenza di liquidità di ultima istanza erogata dalle banche centrali del SEBC.

Articolo 444

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:

- (a) le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;
- (b) le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
- (c) la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
- (d) l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2; non è necessario pubblicare queste informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
- (e) i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

Articolo 445

Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato in base al metodo standardizzato

Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, pubblicano il requisito patrimoniale totale, i requisiti patrimoniali per le misure dei metodi basati sulle sensibilità, il requisito per il rischio di default e i requisiti di fondi propri per i rischi residui in relazione ai seguenti strumenti:

- (a) strumenti finanziari diversi dagli strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, con ripartizione per tipo di rischi e indicazione separata del requisito per il rischio di default;

- (b) strumenti inerenti a cartolarizzazione non detenuti nel portafoglio di negoziazione di correlazione, con indicazione separata del requisito per il rischio di differenziali creditizi e del requisito per il rischio di default;
- (c) strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione di correlazione, con indicazione separata del requisito per il rischio di differenziali creditizi e del requisito per il rischio di default.

Articolo 446

Informativa sulla gestione del rischio operativo

Gli enti pubblicano informazioni sulla propria gestione del rischio operativo, che comprendono:

- (a) le perdite totali determinate dal rischio operativo negli ultimi 10 anni, con ripartizione per anno delle perdite storiche e indicazione separata delle perdite di importo superiore a 1 milione di EUR;
- (b) il numero di perdite superiori a 1 milione di EUR, gli importi totali relativi a tali perdite negli ultimi tre anni, nonché gli importi totali delle cinque perdite più ingenti;
- (c) gli indicatori e le componenti per il calcolo dei requisiti di fondi propri, suddivisi per indicatore di attività rilevante.

Articolo 447

Informativa sulle metriche principali

Gli enti pubblicano le seguenti metriche principali in formato tabulare:

- (a) la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri calcolati a norma dell'articolo 92;
- (b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3;
- (c) se del caso, l'importo del capitale primario di classe 1 che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- (d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;
- (e) il coefficiente di leva finanziaria calcolato a norma dell'articolo 429;
- (f) per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, la media o, se del caso, le medie del coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma del regolamento (UE) 2015/61, sulla base dei dati mensili;
- (g) il proprio requisito di finanziamento stabile netto, calcolato a norma dell'articolo 428 *ter*;

- (h) il proprio requisito di fondi propri e passività ammissibili, calcolato a norma degli articoli 92 *bis* e 92 *ter* e ripartito, se del caso, a livello di ciascun gruppo di risoluzione.

Articolo 448

Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione

1. A decorrere da [due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica del CRR], gli enti pubblicano le seguenti informazioni quantitative e qualitative sui rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle loro attività diverse dalla negoziazione di cui all'articolo 84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE:
- (a) le variazioni del valore economico del capitale proprio calcolate in base ai sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
 - (b) le variazioni dei proventi da interessi netti calcolate in base ai sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
 - (c) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 98, paragrafo 5 *bis*, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
 - (d) la spiegazione della rilevanza delle misure del rischio pubblicate ai sensi delle lettere a) e b) del presente paragrafo e delle eventuali variazioni significative di tali misure del rischio dalla precedente data di riferimento per le segnalazioni;
 - (e) la descrizione delle modalità secondo cui gli enti definiscono, misurano, attenuano e controllano i rischi di tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le autorità competenti effettuano a norma dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, ivi comprese:
 - (i) la descrizione delle specifiche misure del rischio che gli enti applicano per valutare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti;
 - (ii) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di misurazione degli enti che differiscano dalle ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all'articolo 98, paragrafo 5 *bis*, della direttiva 2013/36/UE e al paragrafo 2 del presente articolo, ai fini del calcolo delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti in base ai sei scenari prudenziali, comprese le motivazioni di tali differenze;

- (iii) la descrizione degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse che gli enti utilizzano per stimare tali rischi di tasso di interesse;
 - (iv) il riconoscimento dell'effetto delle coperture a fronte di tali rischi di tasso di interesse, comprese le coperture interne che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 106, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (v) la descrizione della frequenza della valutazione di tali rischi di tasso di interesse;
- (f) la descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione di tali rischi.
2. In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettera e), punti da i) a iv), non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
 3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni che gli enti riproducono nel loro calcolo dei proventi da interessi netti di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 449

Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti separatamente per le attività inserite nel loro portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di negoziazione:

- (a) la descrizione delle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresa la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il loro ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione e la misura in cui essi ricorrono a tali operazioni al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
- (b) il tipo di rischi ai quali sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione, distinguendo tra:
 - (i) il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;
 - (ii) il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni cui hanno dato origine terzi;

- (c) la descrizione della loro politica in materia di uso della copertura e della protezione di tipo personale per attenuare i rischi delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;
- (d) i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni metodo;
- (e) l'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi delle loro esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tali società:
 - (i) società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;
 - (ii) società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
 - (iii) società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;
 - (iv) società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti;
- (f) l'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5;
- (g) l'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
- (h) la sintesi delle loro politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione;
- (i) le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
- (j) dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera i), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito;
- (k) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:

- (i) il valore contabile delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e quelle sintetiche e le cartolarizzazioni per le quali l'ente interviene unicamente come promotore. Per motivi di chiarezza, il riferimento alle esposizioni cartolarizzate del presente punto comprende soltanto le esposizioni cartolarizzate in relazione alle quali l'ente ha trasferito un rischio di credito significativo associato a norma della parte tre, titolo II, capo 5;
 - (ii) l'importo aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;
 - (iii) l'importo delle esposizioni cartolarizzate e i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite per il periodo corrente;
- (l) per le attività inserite nel portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:
- (i) l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o acquistate e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali per ognuno dei metodi utilizzati per i requisiti patrimoniali;
 - (ii) l'importo delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o acquistate, suddiviso tra operazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione che sono dedotte dai fondi propri o hanno un rischio ponderato al 1250%;
- (m) per le esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione cartolarizzate dagli enti, l'importo delle attività deteriorate o scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dagli enti nel periodo corrente, entrambi suddivisi per tipo di esposizione.

Articolo 450

Informativa sulla politica di remunerazione

1. Secondo le modalità di cui agli articoli 433 *bis*, 433 *ter* e 433 *quater*, gli enti pubblicano le seguenti informazioni in merito alla loro politica e alle loro pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti:
 - (a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché il numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;

- (b) informazioni sul collegamento tra la remunerazione e le performance del personale;
- (c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
- (d) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE;
- (e) informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione;
- (f) i principali parametri e le motivazioni di qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;
- (g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per area di business;
- (h) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti, con indicazione dei seguenti elementi:
 - (i) gli importi della remunerazione riconosciuta per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e variabile, e il numero dei beneficiari;
 - (ii) gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e la parte differita;
 - (iii) gli importi della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi;
 - (iv) l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio versato nel corso dell'esercizio stesso, e ridotto mediante correzioni delle performance;
 - (v) i premi facenti parte della remunerazione variabile assegnati durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;
 - (vi) i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio;
 - (vii) gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;

- (i) il numero di persone che sono state remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, con la remunerazione tra 1 e 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 500 000 EUR e con la remunerazione pari o superiore a 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;
- (j) a richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza;
- (k) informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

Ai fini della lettera k), gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si applichi in base all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della direttiva 2013/36/UE. Essi indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.

2. Per i grandi enti sono inoltre messe a disposizione del pubblico le informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva di cui al presente articolo, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi.

Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatta salva la direttiva 95/46/CE.

Articolo 451
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria

1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
 - (a) il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafi 2 e 3;
 - (b) la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;
 - (c) se applicabile, l'importo degli elementi fiduciari eliminati conformemente all'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, lettera h);
 - (d) la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
 - (e) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.
2. Gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 *bis*, paragrafo 2, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura

dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8.

Articolo 451 bis

Informativa sui requisiti in materia di liquidità per gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche

1. Gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche pubblicano informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità conformemente al presente articolo.
2. Gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione³¹:
 - (a) la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base dei dati mensili di ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
 - (b) l'importo totale, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, delle attività liquide di qualità elevata incluse nella riserva di liquidità conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 e la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
 - (c) una panoramica dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati conformemente al titolo III del regolamento delegato (UE) 2015/61.
3. Gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolato a norma della parte sei, titolo IV, del presente regolamento:
 - (a) i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 2, del presente regolamento per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
 - (b) una panoramica del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4, del presente regolamento;
 - (c) una panoramica del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3, del presente regolamento.
4. Gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemiche pubblicano i dispositivi, i sistemi, i processi e le strategie posti in essere per individuare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE.

³¹ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

TITOLO III

REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE

Articolo 452

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

1. Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni ("metodo IRB") per il rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:
 - (a) l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione;
 - (b) per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147, la percentuale del valore dell'esposizione totale di ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, e la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti pubblicano separatamente la percentuale del valore dell'esposizione totale di ciascuna classe di esposizioni oggetto di tale autorizzazione. Ai fini della presente lettera, gli enti utilizzano il valore dell'esposizione quale definito all'articolo 166;
 - (c) la spiegazione e l'esame:
 - (i) della struttura e dei processi dei sistemi di rating interni, delle principali caratteristiche dei modelli approvati e del rapporto tra rating interni ed esterni;
 - (ii) dell'uso da parte degli enti di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3;
 - (iii) del processo di gestione e di riconoscimento dei sistemi di attenuazione del rischio di credito;
 - (iv) del ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successiva modifica dei modelli di rischio di credito;
 - (v) dell'ambito di applicazione e dei principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito;
 - (d) se del caso, le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147:
 - (i) valori delle esposizioni in bilancio;

- (ii) valori delle esposizioni fuori bilancio prima e dopo aver applicato il fattore di conversione pertinente;
 - (iii) valori delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dopo aver applicato la pertinente attenuazione del rischio di credito;
 - (iv) nel caso in cui gli enti siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, i valori delle esposizioni di cui ai punti i), ii) e iii) oggetto di tale autorizzazione;
- (e) la descrizione di ogni parametro e dato immesso nei modelli che sia utile alla comprensione della ponderazione del rischio per un numero sufficientemente rappresentativo di classi di debitori;
- (f) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive nel periodo di informativa precedente;
- (g) le stime degli enti rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo, con indicazione separata dei seguenti elementi:
- (i) le stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni separatamente per le esposizioni in stato di default e per quelle non in stato di default, con opportune informazioni sul periodo di osservazione utilizzato per effettuare test retrospettivi e sulle metriche utilizzate per determinare le perdite effettive. Le informazioni di cui al presente punto sono pubblicate per ciascuna delle categorie di esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), per un periodo di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna categoria;
 - (ii) le stime della PD a fronte del tasso di default effettivo per ciascuna classe di esposizioni, con indicazione separata dell'intervallo della PD, della PD media, del numero dei debitori al termine del periodo di informativa precedente e nel periodo di informativa, del numero di debitori in default, compresi quelli nuovi, e della media annua del tasso storico di default;
 - (iii) per gli enti che utilizzano stime interne delle LGD o dei fattori di conversione, i risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle informative quantitative sulla valutazione del rischio di cui al presente articolo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite separatamente per le seguenti classi di esposizioni:

- (a) amministrazioni centrali e banche centrali,
- (b) enti;
- (c) imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati,

- (d) esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1 a 4, e
- (e) strumenti di capitale.

Articolo 453

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

- (a) le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e un'indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione;
- (b) la valutazione e la gestione delle garanzie reali ammissibili;
- (c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente;
- (d) per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito;
- (e) la protezione del credito utilizzata e l'analisi delle eventuali concentrazioni che possono ostacolare l'efficacia della protezione del credito;
- (f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, il valore dell'esposizione totale non coperto dalla protezione del credito ammissibile e il valore dell'esposizione totale coperto da una protezione del credito ammissibile dopo aver applicato le rettifiche per volatilità. L'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun metodo per la classe di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 155;
- (g) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, l'importo garantito delle esposizioni che sono coperte dalla protezione del credito ammissibile. L'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni;
- (h) il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione e l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con e senza effetto di sostituzione;
- (i) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il rapporto tra tale importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il valore dell'esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione. L'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni;

- (j) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima e dopo il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito dei derivati su crediti. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti provvedono all'informativa di cui alla presente lettera separatamente per le classi di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.

Articolo 454

Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo

Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso che essi fanno dell'assicurazione e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione di tale rischio.

Articolo 455

Uso di modelli interni per il rischio di mercato

1. Gli enti che, a norma dell'articolo 325 *quaterquingies*, sono autorizzati dalla rispettiva autorità competente a utilizzare i loro modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblicano la portata, le caratteristiche fondamentali e le principali scelte di modellizzazione dei diversi modelli interni utilizzati per calcolare gli importi dell'esposizione al rischio per i principali modelli utilizzati a livello consolidato conformemente alla parte uno, titolo II. Tali enti spiegano in che misura questi modelli interni rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello consolidato.
2. Se applicabile in conformità dell'articolo 104 *ter*, gli enti pubblicano singolarmente per le unità di negoziazione principali e su base aggregata per le altre unità di negoziazione le seguenti informazioni:
 - (a) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi nell'arco del periodo di riferimento:
 - (i) la misura della perdita attesa non vincolata determinata conformemente all'articolo 325 *quaterquingies*, paragrafo 2, lettera a);
 - (ii) i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbero calcolati conformemente al capo 1 *bis* del presente titolo se gli enti non fossero stati autorizzati ad utilizzare i loro modelli interni per le unità di negoziazione pertinenti come stabilito all'articolo 325 *quaterquingies*, paragrafo 2, lettera b);
 - (b) per i modelli di perdita attesa:
 - (i) il numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi negli ultimi 250 giorni lavorativi;

- (ii) il numero di violazioni del requisito di attribuzione dei profitti e delle perdite ("attribuzione P&L") negli ultimi 12 mesi.
- 3. Gli enti pubblicano separatamente i seguenti elementi del requisito di fondi propri come specificato all'articolo 325 *quinquagies*:
 - (a) la misura della perdita attesa non vincolata per le più recenti misure del rischio;
e
 - (b) la media delle misure del rischio delle 12 settimane precedenti per ciascuno dei seguenti elementi:
 - (i) la misura del rischio di perdita attesa;
 - (ii) la misura del rischio di scenario di stress per i fattori di rischio che non possono essere modellizzati;
 - (iii) il requisito di fondi propri per il rischio di default;
 - (iv) il totale parziale delle misure di cui ai punti i), ii) e iii) per la media su 12 settimane, comprendente il coefficiente moltiplicatore applicabile;
 - (v) il requisito patrimoniale totale.";

(117) all'articolo 456 è aggiunta la seguente lettera k):

"k) modifiche agli obblighi di informativa di cui alla parte otto, titoli II e III, per tenere conto di sviluppi o cambiamenti per quanto concerne le norme internazionali in materia di informativa";

(118) l'articolo 460 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. L'atto delegato adottato conformemente al presente paragrafo si fonda sugli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, precisa in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 al fine di modificare o sostituire il regolamento delegato (UE) 2015/61 ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli 411, 412, 413, 416, 419, 422, 425, 428 *bis*, 428 *septies*, 428 *octies*, degli articoli da 428 *duodecies* a 428 *quindecies*, degli articoli 428 *septdecies*, 428 *novodecies*, 428 *vicies*, 428 *unvicies*, degli articoli da 428 *tervicies* a 428 *untricies*, degli articoli 428 *tertricies*, 428 *quatertricies* e 451 *bis* del presente regolamento.";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 *septies*, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 *septies*, paragrafo 1.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro [tre anni dopo la data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV].";

(119) dopo l'articolo 473 è inserito il seguente nuovo articolo 473 *bis*:

*"Articolo 473 bis
Introduzione dell'IFRS 9*

1. Fino al [la data di applicazione del presente articolo + 5 anni] gli enti che stilano i propri conti in conformità dei principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 possono aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo moltiplicato per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 corrisponde alle perdite attese su crediti in dodici mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 del regolamento (UE) ... /2016 ⁽³²⁾ della Commissione, e all'importo del fondo a copertura perdite per strumenti finanziari uguale alle perdite attese lungo tutta la vita stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 del regolamento (UE) ... /2016 della Commissione (1).
3. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori:
 - (a) 1 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo] al [data di applicazione del presente articolo + 1 anno - 1 giorno];
 - (b) 0,8 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 1 anno] al [data di applicazione del presente articolo + 2 anni - 1 giorno];
 - (c) 0,6 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 2 anni] al [data di applicazione del presente articolo + 3 anni - 1 giorno];
 - (d) 0,4 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 3 anni] al [data di applicazione del presente articolo + 4 anni - 1 giorno];
 - (e) 0,2 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 4 anni] al [data di applicazione del presente articolo + 5 anni - 1 giorno].

³² Regolamento (UE) n.../2016 della Commissione, del ... 2016, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L del ..., pag. ...).

Gli enti includono nelle informazioni relative ai fondi propri l'importo aggiunto al capitale primario di classe 1 a norma del paragrafo 1.";

(120) l'articolo 493 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (1).";

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. In deroga all'articolo 395, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad assumere una delle esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 1, lettere a), c), d), ed e), denominate e finanziate nella valuta di uno Stato membro, fino ai seguenti valori, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403:

(a) 100% del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2018;

(b) 75% del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2019;

(c) 50% del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2020.

5. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), denominate e finanziate nella valuta di uno Stato membro e assunte dagli enti prima del 22 novembre 2016 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395.";

(121) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:

"Articolo 494

Disposizioni transitorie - requisito di fondi propri e passività ammissibili

1. In deroga all'articolo 92 *bis*, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità di risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

(a) un coefficiente basato sul rischio del 16%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

(b) un coefficiente non basato sul rischio del 6%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2. In deroga all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 la

misura in cui gli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di passività ammissibili è pari al 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.";

(122) dopo l'articolo 494 è inserito il seguente articolo 494 *bis*:

"Articolo 494 bis

Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo

1. In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
 - (b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
 - (c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
2. In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente o i prestiti subordinati non assunti direttamente da un ente, a seconda del caso, si qualificano come strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
 - (b) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assunti, a seconda del caso, per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
 - (c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.";

(123) l'articolo 497 è sostituito dal seguente:

"Articolo 497

Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP

1. Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle seguenti date:
 - (a) se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel

quale è stabilita la CCP e tale atto è entrato in vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;

(b) se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto non è ancora entrato in vigore, la prima delle due date seguenti:

(vi) due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;

(vii) cinque anni dopo la data di presentazione della domanda.

2. Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1, se una CCP di cui a detto paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo del requisito di fondi propri (K_i) con la formula seguente:

$$K_{CM_i} = \max \left\{ K_{CCP} \cdot \frac{IM_i}{DF_{CCP} + IM}; 8\% \cdot 2\% \cdot IM_i \right\}$$

dove:

i = l'indice che individua il partecipante diretto;

IM_i = il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i ;

IM = l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (UE) n. 648/2012.";

(124) all'articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento od operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE.";

(125) all'articolo 499, il paragrafo 3 è soppresso;

(126) l'articolo 501 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 501
Rettifiche alle esposizioni delle PMI*

1. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso le PMI sono rettificati utilizzando le seguenti formule:

(iv) se $E' \leq 1\,500\,000$ EUR, $RW^* = RW \cdot 0,7612$;

(v) se $E' \geq 1\,500\,000$ EUR, $RW^* = \min \{RW; 1\,500\,000 \text{ EUR}\} \cdot 0,7612 + \max \{0; RW - 1\,500\,000\} \cdot 0,85$;

dove:

RW^* = importo dell'esposizione ponderato per il rischio rettificato per un'esposizione verso una PMI;

E' = importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali;

RW = importo dell'esposizione ponderato per il rischio per un'esposizione verso una PMI calcolato conformemente alla parte due, titolo II, e al presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo:

- (a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili. Le esposizioni in stato di default sono escluse;
- (b) una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese³³. Tra i criteri elencati all'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo.";

(127) sono inseriti i seguenti articoli 501 *bis*, 501 *ter* e 501 *quater*:

"Articolo 501 bis

Rettifiche ai requisiti patrimoniali per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali

- 1. I requisiti patrimoniali per il rischio di credito calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, sono moltiplicati per un fattore di 0,75 purché l'esposizione soddisfi tutti i seguenti criteri:
 - (a) l'esposizione è inclusa nella classe delle attività societarie o nella classe delle esposizioni da finanziamenti specializzati, ad esclusione delle esposizioni in stato di default;
 - (b) l'esposizione è verso un soggetto creato *ad hoc* per finanziare od operare strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;
 - (c) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale;

³³ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- (d) il debitore è in grado di adempiere le sue obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress pertinenti per il rischio inerente al progetto;
- (e) i flussi finanziari che il debitore genera sono prevedibili e coprono tutti i rimborsi futuri nel corso della durata del prestito;
- (f) il rischio di rifinanziamento dell'esposizione è basso o adeguatamente attenuato;
- (g) le condizioni contrattuali forniscono ai prestatori un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:
 - (i) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, gli accordi contrattuali includono disposizioni che tutelano in modo efficace i prestatori contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore;
 - (ii) il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile dell'attività di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
 - (iii) i prestatori hanno un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito generato dal debitore;
 - (iv) i prestatori hanno il beneficio della garanzia nella misura consentita dalla legge vigente sotto forma di attività e contratti fondamentali per l'attività infrastrutturale o dispongono di meccanismi alternativi per garantire la loro posizione;
 - (v) ai prestatori sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentire loro di assumere il controllo del soggetto in caso di default;
 - (vi) è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
 - (vii) vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
- (h) l'obbligazione è di rango superiore (*senior*) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;
- (i) se debitore è nella fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, oppure, qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, il gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso soddisfa i criteri indicati di seguito:

- (i) gli investitori in strumenti di capitale possiedono una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali, la solidità finanziaria e le competenze pertinenti;
 - (ii) gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di default, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per il debitore a seguito del loro default;
 - (iii) esistono meccanismi adeguati per allineare gli interessi degli investitori in strumenti di capitale con gli interessi dei prestatori;
- (j) il debitore dispone di garanzie adeguate per assicurare il completamento del progetto nel rispetto delle specifiche, del bilancio o della data di completamento concordati, comprese anche solide garanzie di buon fine;
 - (k) i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
 - (l) il debitore utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;
 - (m) sono stati ottenuti tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
 - (n) il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa le seguenti condizioni:
- (a) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
 - (i) le entrate sono basate sulla disponibilità;
 - (ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
 - (iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (*take-or-pay*);
 - (iv) il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:
 - sono regolamentati;
 - sono fissati contrattualmente;
 - sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;
 - (b) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore è uno dei soggetti seguenti:
 - (i) un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale;

- (ii) un organismo del settore pubblico avente un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
 - (iii) una società avente un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
 - (iv) un soggetto che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.
3. Gli enti segnalano ogni sei mesi alle autorità competenti l'importo totale delle esposizioni verso soggetti responsabili di progetti infrastrutturali calcolato conformemente al presente articolo.
 4. La Commissione, entro [tre anni dopo la data di entrata in vigore], presenta una relazione sull'impatto dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento per i prestiti a soggetti responsabili di progetti infrastrutturali e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
 5. Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:
 - (a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per quanto concerne i prestiti destinati ad infrastrutture e il finanziamento di progetti nel periodo di cui al paragrafo 4;
 - (b) l'analisi dell'effettiva rischiosità dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b), nel corso di un intero ciclo economico;
 - (c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 501 ter

Requisiti di fondi propri per i rischi di mercato

1. Fino al [data di applicazione + 3 anni], gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 *bis* e 1 *ter*, per calcolare il requisito di fondi propri per i rischi di mercato moltiplicano i loro requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo tali metodi per un fattore del 65%.
2. L'ABE controlla l'adeguatezza del livello del requisito di fondi propri per i rischi di mercato calcolato dagli enti nell'Unione conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 *bis* e 1 *ter*, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di modificare la calibrazione di tali metodi entro il [data di applicazione + 2 anni]. Tale relazione valuta quanto meno:
 - (a) per gli strumenti finanziari più diffusi assegnati al portafoglio di negoziazione degli enti dell'Unione, se il livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolato dagli enti conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, è eccessivo rispetto ai requisiti di fondi propri per i rischi

di mercato calcolati dagli enti conformemente al metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a);

- (b) per gli strumenti finanziari più diffusi assegnati al portafoglio di negoziazione degli enti nell'Unione, se il livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolato dagli enti conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 3, è eccessivo rispetto ai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati dagli enti secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 7;
 - (c) per gli strumenti finanziari più diffusi assegnati al portafoglio di negoziazione degli enti nell'Unione, se il livello del requisito di fondi propri per i rischi di mercato calcolato dagli enti conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, è eccessivo rispetto al livello del requisito di fondi propri per i rischi di mercato calcolato dagli enti secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 3.
3. Entro tre anni dalla data di applicazione dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 *bis* e 1 *ter*, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 462 del presente regolamento per prorogare l'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 1 o modificare il fattore di cui al suddetto paragrafo, se ritenuto opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 2, degli sviluppi normativi internazionali e delle specificità dei mercati finanziari e dei capitali dell'Unione.
4. Qualora non venga adottato l'atto delegato di cui al precedente comma entro i termini previsti, il trattamento di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

Articolo 501 quater

Deroga per imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento sistemiche

Le imprese di investimento che non sono imprese di investimento sistemiche quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 139), possono continuare ad applicare le disposizioni del presente regolamento in vigore il [giorno precedente la data di entrata in vigore del regolamento modificativo], purché notifichino la loro intenzione di applicare il presente articolo alle autorità competenti entro e non oltre il [data fissa - prima dell'applicazione].

Articolo 501 quinquies

Deroga agli obblighi di segnalazione

In deroga agli articoli 99, 100, 101, 394, 415 e 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e la prima data di invio specificata in ciascuna delle norme tecniche di cui ai suddetti articoli, gli enti possono scegliere di non comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.";

(128) l'articolo 507 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 507
Grandi esposizioni*

L'ABE controlla l'uso delle esenzioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, e all'articolo 400, paragrafi 1 e 2, ed entro il [un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo] presenta alla Commissione una relazione che valuta l'impatto quantitativo che avrebbe l'abolizione di tali esenzioni o la fissazione di un limite al loro utilizzo. La relazione valuta, in particolare, per ciascuna esenzione prevista da tali articoli:

- (a) il numero di grandi esposizioni esentate in ciascuno Stato membro;
- (b) il numero degli enti che si avvalgono dell'esenzione in ciascuno Stato membro;
- (c) l'importo aggregato delle esposizioni esentate in ciascuno Stato membro.";

(129) all'articolo 510, sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 7:

"4. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per tali contratti di cui all'articolo 428 *duovicies*, paragrafo 2, e all'articolo 428 *quinvicies*, paragrafi da 2 a 4, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di adottare una misura più sensibile al rischio entro il [due anni dopo la data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV]. Tale relazione valuta quanto meno:

- (a) l'adeguatezza del ricorso al metodo standardizzato di misurazione delle esposizioni al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, o loro elementi, per calcolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati;
- (b) l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;
- (c) l'opportunità di abolire o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 *duovicies*, paragrafo 2, e all'articolo 428 *quinvicies*, paragrafi da 2 a 4;
- (d) l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 *quinquies*, all'articolo 428 *duodecies*, paragrafo 3, all'articolo 428 *duovicies*, paragrafo 2, all'articolo 428 *quinvicies*, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 428 *tertricies*, lettere a) e b), e all'articolo 428 *quatertricies*, paragrafo 3, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento connesso a tali contratti nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
- (e) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati degli enti.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare il trattamento dei contratti derivati

elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, se essa lo ritiene opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. A tal fine la Commissione tiene conto della relazione di cui al paragrafo 4, delle norme internazionali che potrebbero essere elaborate in sede internazionale e della diversità del settore bancario dell'Unione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il [tre anni dopo la data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV].

In caso di mancata adozione dell'atto delegato di cui al primo comma o di mancata conferma da parte della Commissione dell'esattezza del trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile entro [tre anni dopo la data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV], il requisito di cui all'articolo 428 *quinquies*, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutti gli enti e a tutti i contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti, a prescindere dalle loro caratteristiche, e le disposizioni dell'articolo 428 *duovices*, paragrafo 2, e dell'articolo 428 *quinquies*, paragrafi 3 e 4, cessano di applicarsi.

6. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di prestito garantite e alle operazioni correlate ai mercati finanziari, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale trattamento entro [due anni dopo la data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV]. Tale relazione valuta quanto meno:

- (a) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di prestito garantite e alle operazioni correlate ai mercati finanziari con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;
- (b) l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 *vices*, lettera b), alle operazioni di prestito garantite e alle operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da altri tipi di attività;
- (c) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 *octodecies*, paragrafo 3;
- (d) l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di

finanziamento stabile disponibile dello 0% in conformità dell'articolo 428 *duodecies*, paragrafo 2, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5% o del 10% in conformità dell'articolo 428 *vicies*, lettera b), e dell'articolo 428 *duovicies*, lettere a) e b);

- (e) l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari, sulla liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare per quanto concerne obbligazioni sovrane e societarie;
- (f) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare il trattamento delle operazioni di prestito garantite e delle operazioni correlate ai mercati finanziari, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, e il trattamento delle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, se essa lo ritiene opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. A tal fine la Commissione tiene conto della relazione di cui al paragrafo 6, delle norme internazionali elaborate in sede internazionale e della diversità del settore bancario dell'Unione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro [tre anni dopo la data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV].

In caso di mancata adozione dell'atto delegato di cui al primo comma o di mancata conferma da parte della Commissione dell'esattezza del trattamento delle operazioni di prestito garantite e delle operazioni correlate ai mercati finanziari, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché delle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari entro [tre anni dopo la data di applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV], i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 *vicies*, lettera b), e all'articolo 428 *duovicies*, lettere a) e b), sono innalzati rispettivamente al 10% e al 15%.";

- (130) l'articolo 511 è soppresso;
- (131) è inserito il seguente articolo 519 *bis*:

*"Articolo 519 bis
Requisiti di fondi propri per i rischi di mercato*

1. Entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza dei seguenti elementi:
 - (a) le metodologie utilizzate dagli enti per calcolare le sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato con il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*;
 - (b) l'uso del metodo standardizzato semplificato di cui alla parte tre, titolo IV, articolo 325, paragrafo 1, lettera c), per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato;
 - (c) la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 *novoquinquagies*;
 - (d) le condizioni di cui all'articolo 325 *sexagies* che definiscono la conformità con i requisiti di test retrospettivi.

Sulla base di questa proposta, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

2. La relazione sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), esamina i seguenti aspetti:
 - (a) la misura in cui l'utilizzo delle sensibilità costituisce una fonte di variabilità per i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati dagli enti con il metodo standardizzato;
 - (b) la misura in cui specifiche aggiuntive per quanto concerne le ipotesi dei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per il calcolo delle sensibilità sarebbero utili al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
3. La relazione sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b), esamina i seguenti aspetti:
 - (a) se sia possibile mantenere e ricalibrare il metodo standardizzato semplificato per raggiungere un livello di requisiti di fondi propri comparabile a quello degli altri metodi;
 - (b) se sia possibile sostituire il metodo standardizzato semplificato con un altro nuovo metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, alla luce degli sviluppi normativi internazionali, garantendo nel contempo che qualsiasi nuovo metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato non crei ulteriori inutili complessità per gli enti che possono applicarlo.
4. La relazione sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), esamina la condizione di cui all'articolo 325 *novoquinquagies*, paragrafo 1, lettera b), e valuta se essa sia in linea con l'orizzonte di liquidità del fattore di rischio.
5. La relazione sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d), esamina i seguenti

aspetti:

- (a) la misura in cui il valore a rischio può essere sostituito da una misura del rischio più appropriata per l'esecuzione di test retrospettivi sulla misura del rischio calcolata per i fattori di rischio modellizzabili, ed in tal caso in che modo andrebbero ridefiniti i fattori moltiplicativi sulla base della misura del rischio più appropriata;
 - (b) se sia appropriata la deroga di cui all'articolo 325 *sexagies*, paragrafo 8.";
- (132) nella parte dieci è inserito il seguente titolo II *bis*:

"Titolo II bis **Attuazione delle norme**

"Articolo 519 ter
Strumento per la conformità

1. L'ABE sviluppa uno strumento elettronico inteso a facilitare l'osservanza da parte degli enti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, nonché delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti e dei modelli adottati per l'attuazione del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE.
 2. Lo strumento di cui al paragrafo 1 consente a ogni ente come minimo di:
 - (a) individuare rapidamente le pertinenti disposizioni da rispettare in relazione alle proprie dimensioni e al proprio modello aziendale;
 - (b) seguire le modifiche apportate alla legislazione e alle disposizioni di attuazione, agli orientamenti e ai modelli relativi.";
- (133) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2 *Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012*

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

- (1) all'articolo 50 *bis*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Una CCP calcola il capitale ipotetico (K_{CCP}) come segue:

$$K_{CCP} = \sum_i EAD_i \cdot RW \cdot \text{coefficiente di capitale}$$

dove:

i = l'indice che individua il partecipante diretto;

EAD_i = l'importo dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i , comprese le operazioni del partecipante diretto stesso con la CCP, le operazioni dei clienti garantite dal partecipante diretto e tutti i valori delle garanzie reali detenute dalla CCP, incluso il contributo prefinanziato del partecipante diretto al fondo di garanzia, a fronte di tali operazioni, per quanto concerne la valutazione alla fine della data di segnalazione regolamentare prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

RW = un fattore di ponderazione del rischio del 20%;

coefficiente di capitale =8%.";

(2) l'articolo 50 *ter* è sostituito dal seguente:

"Articolo 50 ter
Regole generali per il calcolo di K_{CCP}

Ai fini del calcolo di K_{CCP} di cui all'articolo 50 *bis*, paragrafo 2, si applica quanto segue:

(a) le CCP calcolano il valore delle esposizioni nei confronti dei loro partecipanti diretti come segue:

- (i) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, dello stesso regolamento, utilizzando un periodo con rischio di margine di 10 giorni lavorativi;
- (ii) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore (EAD_i) utilizzando la seguente formula:

$$EAD_i = \max\{EBRM_i - IM_i - DF_i; 0\}$$

dove:

i = l'indice che individua il partecipante diretto;

$EBRM_i$ = il valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

IM_i = il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i ;

DF_i = il contributo prefinanziato al fondo di garanzia del partecipante diretto i .

Tutti i valori della formula al primo comma della presente lettera si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri.

- (iii) per le situazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore delle operazioni di cui alla prima frase di tale comma applicando la formula di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo e stabiliscono $EBRM_i$ conformemente alla parte tre, titolo V, dello stesso regolamento.

Ai fini della lettera a), punti i) e ii), del presente articolo non si applica l'eccezione di cui all'articolo 285, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini della lettera a), punto ii), del presente articolo, per calcolare il valore dell'esposizione la CCP utilizza il metodo di cui all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 dello stesso regolamento;

- (b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti all'articolo 272, punto 4), dello stesso regolamento;
 - (c) una CCP che ha esposizioni verso una o più CCP tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include nel calcolo di K_{CCP} margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP;
 - (d) una CCP che ha con i suoi partecipanti diretti un accordo contrattuale vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se si trattasse di contributi prefinanziati, considera tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;
 - (e) se la garanzia reale è detenuta a fronte di un conto contenente più di uno dei tipi di contratti e operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, le CCP ripartiscono il margine iniziale fornito dai loro partecipanti diretti o clienti, a seconda dei casi, in proporzione agli EAD dei rispettivi tipi di contratti e operazioni calcolati conformemente alla lettera a), senza tener conto nel calcolo del margine iniziale;
 - (f) le CCP che hanno più di un fondo di garanzia effettuano il calcolo separatamente per ciascun fondo di garanzia;
 - (g) nel caso in cui un partecipante diretto fornisca servizi di compensazione dei clienti, e le operazioni e la garanzia reale dei clienti del partecipante diretto siano detenute in sottoconti separati delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP effettuano il calcolo dell' EAD_i separatamente per ogni sottoconto e calcolano l' EAD_i totale del partecipante diretto come somma degli EAD dei sottoconti dei clienti e l'EAD del sottoconto delle attività per conto proprio del partecipante diretto;
 - (h) ai fini della lettera f), se il DF_i non è ripartito tra i sottoconti dei clienti e i sottoconti delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP assegnano il DF_i per sottoconto secondo la rispettiva frazione che il margine iniziale di detto sottoconto rappresenta rispetto al totale del margine iniziale fornito dal partecipante diretto o per il conto del partecipante diretto;
 - (i) le CCP non effettuano il calcolo in conformità dell'articolo 50 *bis*, paragrafo 2, se il fondo di garanzia copre soltanto le operazioni in contante.";
- (3) all'articolo 50 *quater*, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono soppresse;
 - (4) all'articolo 50 *quinquies*, la lettera c) è soppresa;
 - (5) all'articolo 89, il paragrafo 5 *bis* è sostituito dal seguente:

"5 *bis*. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP di cui al suddetto articolo include tra le informazioni che comunica ai sensi dell'articolo 50 *quater*, paragrafo 1, del presente regolamento, l'importo totale del margine iniziale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013, che ha ricevuto dai suoi partecipanti diretti, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- (a) la CCP non dispone di un fondo di garanzia;
- (b) la CCP non ha con i suoi partecipanti diretti un accordo vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale da essi ricevuto come se si trattasse di contributi prefinanziati."

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere da [due anni dopo la data di entrata in vigore], con le seguenti eccezioni:
 - (a) le disposizioni relative all'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al punto 4), lettera b), ai punti da 7) a 9) e ai punti da 12) a 40), che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
 - (b) le disposizioni di cui al punto 119) relative alle modifiche dell'articolo 473 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente